

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

**DIREZIONE CENTRALE
LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ**

SERVIZIO ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Linee guida e istruzioni per la rendicontazione a valere sui bandi PAR FSC 2007-2013

Asse 3 - "Competitività"

Obiettivo - "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale"

Attività - 3.1.2 "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico"

Linea di azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici"

Sommario

1. Introduzione	4
2. Termini e modalità di rendicontazione	5
2.1 TERMINI di presentazione della rendicontazione	5
2.2 MODULISTICA per la rendicontazione intermedia	6
2.3 MODULISTICA per la rendicontazione a saldo	7
2.4 INVIO della rendicontazione	8
3. Struttura del modello di rendicontazione	12
SEZIONE 1 - Dati Progetto	12
SEZIONE 2 - Dati Intervento	12
SEZIONE 3 - Spese progettuali	13
SEZIONE 4 - Dettaglio costi	13
Sottosezione 4.1 Personale	14
Sottosezione 4.2 - Missioni e trasferte del personale	17
Sottosezione 4.3 - Prestazioni di Servizi	20
Sottosezione 4.4 Beni immateriali	23
Sottosezione 4.5 Strumenti, Attrezzature e Macchinari	25
Sottosezione 4.6 Materiali	28
Sottosezione 4.7 Spese Generali	31
4. Struttura del Diario del personale	35
5. Regolarità delle spese	37
6. Adempimenti successivi alla conclusione dell'intervento	38
7. Controlli	39
8. Riferimenti e contatti	40
ALLEGATI	41
ALLEGATO A - Dichiarazioni e impegni – Organismi di ricerca	
ALLEGATO B - Dichiarazioni e impegni – Imprese beneficiarie	
ALLEGATO C - Dichiarazione spese forfettarie	

ALLEGATO D - *Richiesta di liquidazione*

ALLEGATO E - *Dichiarazione sul prezzo materiale usato / prestazione in natura*

ALLEGATO F - *Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati ottenuti dall'INTERVENTO*

ALLEGATO G - *Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati ottenuti dal PROGETTO*

ALLEGATO H - *Bandi di riferimento*

ALLEGATO I - *DGR n. 1751 del 26 settembre 2014*

1. Introduzione

Il presente documento contiene le **linee guida e le istruzioni per la rendicontazione delle spese** degli interventi afferenti ai progetti di ricerca industriale e/o sviluppo e/o innovazione, finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, Asse 3 "Competitività", Linea di Azione 3.1.2 "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico" con i seguenti bandi:

- "Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell'ambito del distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia – DITENAVE" approvato con decreto 956/ISTR/2013, di seguito Bando;
- "Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell'ambito del distretto tecnologico di biomedicina molecolare - del Friuli Venezia Giulia" approvato con decreto 957/ISTR/2013, di seguito Bando .

La **struttura regionale di riferimento** è il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione, e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, di seguito Servizio.

Il rendiconto delle spese è **redatto** da ciascun beneficiario responsabile dell'attuazione del **singolo intervento** nell'ambito del progetto complessivo.

Il rendiconto è **presentato** al Servizio **per il tramite del capofila** del progetto.

2. Termini e modalità di rendicontazione

2.1 TERMINI di presentazione della rendicontazione

Sono previste due fasi di rendicontazione, quella intermedia e quella a saldo.

Il termine massimo di presentazione della rendicontazione intermedia è fissato entro il **28 febbraio di ogni anno**, salvo proroghe disposte dal Servizio.

Con decreto 243/LAVFOR.ISTR/2015 del 18 febbraio 2015, la prima rendicontazione intermedia è stata posticipata, come termine massimo, al **30 novembre 2015**.

La rendicontazione a saldo (rendicontazione finale) è presentata **entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento** e comunque **non oltre il termine massimo del 30 settembre 2017**.

La rendicontazione intermedia è obbligatoria per tutti i beneficiari, sia pubblici sia privati.

La rendicontazione intermedia assolve a finalità di monitoraggio e avanzamento dei controlli sulla spesa, ma NON costituisce automaticamente titolo per l'erogazione in via anticipata del contributo.

L'**erogazione anticipata** è ammessa per tutti i beneficiari fino al 70% del contributo concesso, ma con modalità differenziate a seconda della natura dei beneficiari.

Per le **imprese** e per gli **altri soggetti non enti pubblici**, l'erogazione in via anticipata è disposta previo accertamento da parte del Servizio dell'avvio delle attività progettuali e previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 5% e con scadenza nove mesi dopo il termine ultimo fissato di rendicontazione finale.

Per le **Università** e gli **Organismi di ricerca pubblici** l'erogazione anticipata fino al 70% del contributo concesso è ammessa previo accertamento da parte del Servizio dell'avvio delle attività progettuali e previo accertamento da parte del Servizio della regolarità della spesa su copia delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa trasmessi, anche non quietanzati. Ad avvenuta erogazione dell'anticipo le Università e gli altri Organismi di ricerca pubblici inviano gli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa debitamente quietanzati precedentemente presentati in copia, ai fini del riscontro con la documentazione fornita.

In un'ottica di semplificazione, le Università e gli Organismi di ricerca pubblici possono presentare richiesta di liquidazione dell'anticipo (utilizzando l'Allegato D) per il tramite del

capofila, contestualmente alla presentazione del rendiconto intermedio entro il 28 febbraio di ciascun anno (entro il 30 novembre 2015 per la prima rendicontazione intermedia). In tal caso viene meno l'obbligo di inviare gli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa debitamente quietanzati precedentemente presentati in copia, ai fini del riscontro con la documentazione fornita. Solo qualora ai fini della liquidazione dell'anticipo i beneficiari abbiano fornito unitamente al rendiconto copie di giustificativi di spesa non quietanzati, gli stessi dovranno trasmettere al Servizio, entro **30 giorni** dalla data di ricezione del decreto di liquidazione dell'anticipazione in questione, gli originali delle fatture e degli altri giustificativi, debitamente quietanzati, ai fini del riscontro con la documentazione precedentemente presentata. La mancata trasmissione della documentazione entro i termini di cui sopra comporta la sospensione delle liquidazioni future.

2.2 MODULISTICA per la rendicontazione intermedia

Ai fini della rendicontazione intermedia, il **capofila** dovrà presentare al Servizio entro i termini di cui al paragrafo 2.1, la seguente documentazione **per conto di ciascun beneficiario**:

- 1) modello di rendicontazione intermedia contenuto nel file denominato **"rendiconto_intermedio.xls"** scaricabile dal portale della Regione al link: www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/fare;
- 2) copia non autenticata della documentazione di spesa, debitamente quietanzata;
- 3) fogli per la rilevazione giornaliera dell'attività svolta dal personale coinvolto nel progetto contenuti nel file denominato **"timesheet.xls."**¹;
- 4) dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal Bando e di conformità all'originale della documentazione di cui al punto 2, sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario o dal soggetto munito di poteri di firma. Modelli per organismi di ricerca (**Allegato A**) e per imprese (**Allegato B**);
- 5) eventuale richiesta di opzione per le spese generali forfettarie (**Allegato C**);
- 6) limitatamente alle Università e agli altri Organismi di ricerca eventuale richiesta di liquidazione anticipata del contributo (**Allegato D**);
- 7) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di acquisto di materiale usato / prestazione in natura (**Allegato E**).

¹ I file excel contengono macro e, pertanto, sia in fase di download dal sito al proprio computer sia in fase di apertura del file stesso, è necessario confermare l'abilitazione/attivazione di macro ai messaggi visualizzati da excel.

2.3 MODULISTICA per la rendicontazione a saldo

Ai fini della rendicontazione a saldo, il **capofila** dovrà presentare al Servizio entro i termini di cui al paragrafo 2.1 la seguente documentazione **per conto di ciascun beneficiario**:

- 1) modello di rendicontazione contenuto nel file denominato **“rendiconto_saldo.xls”**;
- 2) copia non autenticata della documentazione di spesa, debitamente quietanzata (esclusa la documentazione già presentata in sede di rendicontazione intermedia);
- 3) fogli per rilevazione giornaliera dell'attività svolta dal personale coinvolto nel progetto contenuti nel file denominato **“timesheet.xls”²**;
- 4) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, compilate e sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario, attestanti il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal Bando e la corrispondenza agli originali della documentazione prodotta di cui al punto 2. Modelli per organismi di ricerca (**Allegato A**) e per imprese (**Allegato B**);
- 5) eventuale richiesta di opzione per le spese generali forfettarie (**Allegato C**);
- 6) richiesta di liquidazione a saldo (**Allegato D**);
- 7) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di acquisto di materiale usato (**Allegato E**);
- 8) relazione illustrativa delle attività realizzate (Ricerca e Sviluppo industriale, diffusione, coordinamento) nell'ambito dell'intervento finanziato (**Allegato F**) che illustri i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi. La relazione illustrativa dell'intervento realizzato riporta gli scostamenti e le criticità rilevate rispetto alle previsioni iniziali, nonché la valorizzazione numero di giornate uomo complessivamente attivate;
- 9) relazione illustrativa del progetto realizzato presentata dal solo capofila (**Allegato G**).

Tutti i modelli sono scaricabili dal portale della Regione al link:

www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/fare_ricerca/FOGLIA12;

Le rendicontazioni intermedie e la rendicontazione a saldo sono redatte su files separati al fine di garantire la tracciabilità della spesa sostenuta nelle diverse fasi.

La descrizione di ciascun documento giustificativo della spesa sarà riportata una sola volta nell'ambito della rispettiva rendicontazione di riferimento.

La spesa complessiva dell'intervento ammissibile a finanziamento è pertanto pari alla somma delle spese riportate nelle rendicontazioni intermedie e nella rendicontazione a saldo.

² I file excel contengono macro e, pertanto, sia in fase di download dal sito al proprio computer sia in fase di apertura del file stesso, è necessario confermare l'abilitazione/attivazione di macro ai messaggi visualizzati da excel.

2.4 INVIO della rendicontazione

La trasmissione della rendicontazione al Servizio è effettuata dal capofila del progetto per conto di ciascun beneficiario, previa compilazione della modulistica elencata ai paragrafi 2.2 e 2.3 da parte dei beneficiari stessi.

Verificata la completa e corretta compilazione dei modelli, gli stessi sono salvati in locale e **firmati digitalmente** con Business Key o altro dispositivo munito di certificato di firma digitale (es.: smart card), nel rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e delle regole tecniche emanate dal DigitPA (ex CNIPA).

Nelle tabelle sono riportati i documenti da produrre con la rispettiva ridenominazione del file e l'indicazione del soggetto che deve apporre la firma digitale.

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA

Documento	Denominazione da dare al file	Firma digitale
Modello di rendicontazione intermedia "rendiconto_intermedio.xls"	rendiconto_intermedio_NumeroCUP.xls	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Fogli per rilevazione giornaliera dell'attività svolta dal personale coinvolto - file "timesheet.xls"	timesheet_Numero progressivo.xls	Soggetto che ha prestato l'attività e legale rappresentante o soggetto munito dei poteri di firma del partner beneficiario
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal Bando e la corrispondenza all'originale della documentazione prodotta. Modello organismi di ricerca (Allegato A) e imprese (Allegato B)	Per gli organismi di ricerca: Allegato_A_NumeroCUP.doc Per le imprese: Allegato_B_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Richiesta di opzione per le	Allegato_C_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o

Documento	Denominazione da dare al file	Firma digitale
spese generali forfettarie (Allegato C)		soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Richiesta di liquidazione anticipata del contributo (Allegato D) solo per Università e altri Organismi di ricerca	Allegato_D_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario Università o Organismo di ricerca pubblico
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul prezzo materiale usato / prestazione in natura (Allegato E)	Allegato_E_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario

RENDICONTAZIONE A SALDO

Documento	Denominazione da dare al file	Firma digitale
Modello di rendicontazione a saldo – file denominato “rendiconto_saldo.xls”	rendiconto_saldo_NumeroCUP.xls	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Fogli per rilevazione giornaliera dell’attività svolta dal personale coinvolto - file “timesheet.xls.”	timesheet_Numero progressivo.xls	soggetto che ha prestato l’attività e il legale rappresentante o soggetto munito dei poteri di firma del partner beneficiario
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal Bando e la corrispondenza all’originale della documentazione prodotta. Modello organismi di ricerca (Allegato A) e imprese (Allegato B)	Per gli organismi di ricerca: Allegato_A_NumeroCUP.doc Per le imprese: Allegato_B_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Richiesta di opzione per le	Allegato_C_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante

Documento	Denominazione da dare al file	Firma digitale
spese generali forfettarie (Allegato C)		o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Richiesta di liquidazione del contributo (Allegato D)	Allegato_D_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul prezzo materiale usato / prestazione in natura (Allegato Allegato E).	Allegato_E_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Relazione illustrativa delle attività realizzate nell'intervento finanziato (Allegato F)	relazione_finale_intervento_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del partner beneficiario
Relazione del capofila illustrativa del progetto realizzato (Allegato G).	relazione_finale_progetto_NumeroCUP.doc	Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del capofila del progetto

Dopo aver compilato e firmato digitalmente, secondo le indicazioni sopra riportate, i file così prodotti sono raccolti in un unico archivio compresso denominato:

- "**acronimo progetto_numero partner_rendiconto intermedio.zip**" in caso di rendicontazione intermedia;
- "**acronimo progetto_numero partner_rendiconto saldo.zip**" in caso di rendicontazione a saldo.

Il capofila (Partner 1) provvede all' inoltro dell'archivio compresso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione, ricerca e università. L'indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire la documentazione è il seguente: **lavoro@certregione.fvg.it**

Il capofila provvede alla trasmissione con PEC di copia scansionata non autenticata della documentazione di spesa opportunamente annullata, corredata di una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione

prodotta agli originali. Il Servizio ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

In alternativa il capofila può trasmettere in formato cartaceo la copia non autenticata della documentazione di spesa opportunamente annullata corredata dalla dichiarazione al seguente indirizzo:

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione, ricerca e università

Via S. Francesco 37

34132 – Trieste.

3. **Struttura del modello di rendicontazione**

I files “rendiconto_intermedio.xls” e “rendiconto_saldo.xls” si compongono delle seguenti sezioni e sottosezioni

SEZIONE 1 - Dati Progetto;

SEZIONE 2 - Dati Intervento;

SEZIONE 3 - Spese progettuali;

SEZIONE 4 - Dettaglio Costi:

4.1 Sottosezione Personale;

4.2 Sottosezione Missioni;

4.3 Sottosezione Prestazioni di servizi;

4.4 Sottosezione Beni Immateriali;

4.5 Sottosezione Strumenti, Attrezzature e Macchine;

4.6 Sottosezione Beni Materiali.

4.7 Spese generali

A ciascuna sezione e sottosezione corrisponde un foglio di lavoro nel file xls.

La compilazione delle informazioni richieste in ciascuna Sezione **è obbligatoria**.

SEZIONE 1 - Dati Progetto

Questa Sezione contiene la *Scheda 1 - Dati progetto*. Il compilatore seleziona dal menù a tendina il Bando e inserisce negli appositi campi l'acronimo, il titolo esteso del progetto ed il codice CUP (indicato nel decreto di concessione del contributo).

SEZIONE 2 - Dati Intervento

Questa Sezione richiede la compilazione di informazioni di carattere generale dell'intervento ed è composta dalle seguenti Schede:

Scheda 2.1 - Dati relativi al beneficiario. Il compilatore inserisce la denominazione per esteso e il codice fiscale o partita IVA del beneficiario;

Scheda 2.2 - Dati relativi ai termini iniziali e finali dell'intervento e della rendicontazione. Il compilatore inserisce le date effettive di avvio e di conclusione dell'intervento e, qualora esistente l'autorizzazione alla proroga del termine di conclusione dell'intervento (SI/NO). In caso di autorizzazione alla proroga dei termini di rendicontazione (rif articolo 34 c. 1 del

Bando) il compilatore indica la data di scadenza dei termini della rendicontazione.

Scheda 2.3 - Dati relativi al referente per la rendicontazione. Il compilatore inserisce il nominativo del referente amministrativo da contattare da parte del Servizio;

Scheda 2.4 - Status I.V.A. del beneficiario. Il compilatore specifica se il beneficiario è assoggettato o meno all'Imposta sul Valore Aggiunto e, in caso affermativo, la percentuale di I.V.A. non recuperabile.

SEZIONE 3 - Spese progettuali

Questa Sezione riporta le informazioni sulle spese sostenute ed è composta dalle seguenti tabelle:

Tabella a). Il compilatore inserisce i dati finanziari dell'intervento approvati dal Servizio;

Tabella b). Contiene il quadro riepilogativo delle spese rendicontate. Il compilatore dopo aver compilato le corrispondenti voci di spesa di cui alla successiva Sezione 4 clicca il pulsante calcola quota, contenuto nella barra Gestione Rendiconto e il quadro riepilogativo delle spese rendicontate si aggiorna automaticamente.



Barra gestione rendiconto

SEZIONE 4 - Dettaglio costi

Questa Sezione è suddivisa nelle seguenti sette Sottosezioni:

- 4.1 Sottosezione Personale;
- 4.2 Sottosezione Missioni;
- 4.3 Sottosezione Prestazioni di servizi;
- 4.4 Sottosezione Beni Immateriali;
- 4.5 Sottosezione Strumenti, Attrezzature e Macchinari;
- 4.6 Sottosezione Beni Materiali;
- 4.7 Sottosezione Spese Generali.

Ogni singola Sottosezione è suddivisa in quattro Aree di dettaglio:

- DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA;
- DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO;
- DETTAGLIO QUIETANZA;
- DETTAGLIO DI SPESA.


N.B. La sezione riservata al Servizio. **non** deve essere compilata dal beneficiario.

4.3 Dettaglio costi - Prestazioni di servizi

Numero progressivo	N. Partner	DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA						DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO			DETTAGLIO QUIETANZA		DETTAGLIO DI SPESA					SEZIONE RISERVATA ALL'A.R.		
		Descrizione spesa / causale pagamento	Categoria di spesa	Tipo Documento	N. Documento	Soggetto emittente documento di spesa	Data documento di spesa	tipo atto pagamento	n. atto pagamento	Data atto pagamento	data quietanza	importo quietanza	Importo Totale Fattura Spesa	Importo pagato	Importo imputato a progetto I.V.A. esclusa	I.V.A.	I.V.A. ammissibile	Importo totale imputato a progetto	Importo imputato a progetto non convalidato	Importo imputato a progetto convalidato
1 PP1																				
2 PP1																				
Totali																				

All'apertura del file, il compilatore ha a disposizione una riga in ogni Sottosezione in cui inserire i dati relativi a ciascuna voce di spesa.

La compilazione della tabella avviene attraverso l'inserimento sequenziale delle voci di spesa: al momento dell'inserimento dei dati nella prima riga, la cella contenente il numero progressivo risulta già compilata con il numero identificativo del giustificativo di spesa; l'inserimento di una nuova riga, come pure la sua eliminazione (previa richiesta di conferma), avviene utilizzando il pulsante "+" o "-" dalla barra "Gestione Rendiconto".



In caso di errato inserimento dei dati riferiti ai giustificativi di spesa, il compilatore viene avvisato con uno dei seguenti messaggi:

Messaggio di errore	Tipo di incongruenza
Non coerente	Il calcolo degli importi presentati non è coerente con i dati inseriti
Fuori termine	La data di pagamento della spesa è successiva al termine massimo consentito
Fuori periodo	Il costo non è stato sostenuto nel corso del periodo dell'attività progettuale

Sottosezione 4.1 Personale

In questa sottosezione sono inserite le spese del personale impiegato direttamente nelle attività di ricerca e/o sviluppo e/o innovazione, del personale tecnico e amministrativo ivi compreso quello adibito al Coordinamento progettuale e alla Diffusione/Divulgazione dei risultati delle attività progettuali. Sono ammesse altresì le spese di personale ausiliario nella misura massima

del 10% dei costi del personale. Per personale ausiliario si intende il personale addetto a coadiuvare il personale svolgente attività di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale, Innovazione, coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilità.

Ai fini della compilazione di questa Sottosezione, è necessaria la preventiva compilazione del file "timesheet.xls", le cui istruzioni sono elencate al successivo paragrafo 4 – "Diario del Personale".

L'inserimento delle voci di costo all'interno del file di rendicontazione avviene in modo automatico una volta terminata la compilazione del file timesheet.xls.

Una volta ultimato l'inserimento dei dati nel timesheet, il compilatore procederà all'esportazione dei dati cliccando sul pulsante "Esporta dati in rendiconto".

Le spese ammissibili sono calcolate sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto. Il compenso lordo è comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e del trattamento di fine rapporto.

Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento i costi dei professori di prima fascia (ordinario e straordinario) e di seconda fascia (associato), di ricercatori ed assistenti di ruolo qualora già coperti da finanziamenti specifici o da Fondo Funzionamento Ordinario (FFO).

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali ammesse a rendiconto e le modalità del calcolo del compenso lordo si rinvia all'articolo 14 del Bando.

Con riferimento al **DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA**, le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Cognome Nome	Nominativo del soggetto impiegato nell'intervento
Ruolo	Ruolo ricoperto dal soggetto all'interno dell'intervento: personale/ personale ausiliario
Categoria di spesa	Cliccando all'interno della cella si attiva un menù a tendina, all'interno viene identificata il tipo di attività svolta dal soggetto. Ricerca Industriale (RI) - Sviluppo Sperimentale (SS) - Coordinamento Progettuale (CP) - Diffusione Divulgazione (DD) – Innovazione(I)
Periodo di riferimento	Identificazione del periodo durante il quale viene svolta l'attività. E' necessario indicare il giorno d'inizio e di fine del mese a cui si riferisce il compenso o la retribuzione erogata al soggetto. Nel caso in cui la collaborazione abbia una durata maggiore al mese e sia prevista l'erogazione di un compenso unico, il periodo di riferimento viene riportato nella sua interezza
Data documento di spesa	Data di emissione della busta paga o della ricevuta

Con riferimento al **DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO** le informazioni da inserire sono le

seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Tipo atto pagamento	In base alla modalità di pagamento adottata, all'interno della cella dovrà essere selezionata una delle seguenti voci che appariranno nel menù a scelta multipla: - Ricevuta bancaria - Mandato con Bonifico <i>nel caso di ente pubblico</i> - Bonifico - c/c postale - Contanti - Assegni - Bancomat - Carta di Credito - In Natura
N. atto pagamento	Indicare il numero dell'atto di pagamento. - Ricevuta bancaria numero della ricevuta bancaria - Bonifico (bancario o postale) numero di CRO del bonifico - c/c postale numero del bollettino postale - Contanti numero progressivo dell'operazione - Assegni numero dell'assegno - Bancomat numero della transazione - Carta di Credito numero della transazione
Data atto pagamento	Data dell'operazione di pagamento. Nel caso di pagamento con mandato, la data del mandato

Con riferimento al **DETTAGLIO QUIETANZA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Data quietanza	Corrisponde alla data dell'effettivo pagamento; nel caso la data di effettuazione del pagamento sia diversa dalla data della valuta viene indicata quest'ultima
Importo quietanza	Importo pagato con la singola operazione. Nel caso il pagamento si effettuato in più tranches, ogni riga evidenzia l'importo effettivamente pagato, e la sezione dettaglio di spesa viene compilata solo nella riga che riporta l'ultimo pagamento

La quietanza di pagamento deve essere relativa al singolo pagamento e quindi alla singola spesa portata a rendiconto. In nessun caso, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità, saranno concesse deroghe ed ammesse a rendiconto spese non quietanzate.

Con riferimento al **DETTAGLIO DI SPESA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Importo retribuzione mensile/ Compenso mensile	Corrisponde alla retribuzione mensile lorda nel caso di personale dipendente. Nel caso di personale non dipendente, il valore corrisponde al compenso loro corrisposto. Gli importi sono comprensivi delle indennità di missione (qualora contrattualmente previste)
Costo INPS c/azienda	Quota parte dei contributi INPS a carico dell'azienda

Nome Campo	Descrizione
Costo INAIL c/azienda	Quota parte dei contributi INAIL a carico dell'azienda
Altri contributi previdenziali	Quota parte di altri oneri contributivi e previdenziali integrativi del lavoratore dipendente a carico dell'azienda
Totale Retribuzione / Totale Compensi	Il valore della cella è determinato in modo automatico, sommando i valori precedentemente inseriti
Costo orario dipendente/ Collaboratore	Viene riportato il valore del costo come determinato in base al timesheet
Ore lavorate	Viene riportato il valore delle ore lavorate nell'intervento, come determinato nel time sheet
Importo totale imputato a progetto	Il valore della cella è determinato in modo automatico in base ai valori inseriti nella cella Costo orario dipendente/ Collaboratore e Ore lavorate.

Nel caso in cui il personale svolga attività di ricerca o professionale legate alla ricerca o prestazioni volontarie non retribuite, come previsto dall'art. 22, comma 5, lettera a) del Bando, tali prestazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- poter essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
- il valore deve essere determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato al progetto;
- il valore deve essere parametrato alle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

Per questi motivi, oltre alla compilazione e presentazione del timesheet, è necessaria la presentazione di una dichiarazione che attesti che l'importo presentato a rendiconto è conforme alle tariffe esistenti.

Rispetto alla procedura standard, per rendicontare le attività e le prestazioni non retribuite, il beneficiario dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- 1 - nel campo "data documento di spesa" riportare la data della colonna precedente contenuta nella sottosezione "periodo di riferimento";
- 2 - nel campo "tipo atto pagamento" si dovrà selezionare la modalità "In Natura";
- 3 - lasciare in bianco le colonne "n. atto pagamento" e "data atto pagamento";
- 4 - lasciare in bianco la sezione dettaglio quietanza;
- 5 - riportare nella sezione "Dettaglio di spesa" le singole voci di costo costituenti la spesa in natura.

Sottosezione 4.2 - Missioni e trasferte del personale

Rientrano in tale categoria le spese per missioni e trasferte sostenute dal personale per la

partecipazione ad attività connesse al progetto quali, a titolo di esempio, le spese finalizzate alle riunioni tra partner per le attività progettuali, alle attività di diffusione e pubblicizzazione, ivi comprese la presentazione del progetto e dei suoi risultati da parte del proprio personale in occasione di convegni, meeting e workshop.

Sono ammesse le spese di viaggio, vitto, alloggio, diarie di missione calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Le spese di trasferta devono essere liquidate secondo i criteri del rimborso a piè di lista, tenendo conto dei massimali previsti dal C.C.N.L. di riferimento o dai regolamenti aziendali sulla base delle fasce o degli inquadramenti di livello.

Le spese di viaggi e trasferte vengono rendicontate unitamente alla documentazione analitica delle spese, compresa l'autorizzazione alla missione, dalla quale si evinca chiaramente il nominativo del soggetto, la durata della missione, il motivo della missione e la destinazione.

Ai fini della rendicontazione devono essere altresì prodotte le note spese compilate dalla persona che ha effettuato la missione, rimborsate dal beneficiario e firmate dai responsabili dell'intervento.

Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso dei tali mezzi rispetto alle attività progettuali. In caso di utilizzo del proprio mezzo è ammesso il rimborso chilometrico su base tabellare.

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA**, le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Cognome Nome	Nominativo del soggetto impiegato nell'intervento
Ruolo	Ruolo ricoperto dal soggetto all'interno dell'intervento: personale/ personale ausiliario
Descrizione spesa/ causale pagamento	Descrizione del tipo di bene o servizio o di attività per la quale è stata sostenuta la spesa
Identificativo missione	Riportare un codice missione e trasferta per ogni attività riconducibile a: riunioni tra partner per le attività progettuali ed attività di diffusione e pubblicizzazione (es. missione_01; missione_02)
Periodo di riferimento delle attività	Identificazione del periodo durante il quale viene svolta l'attività
Categoria di spesa	Cliccando all'interno della cella si attiva un menù a tendina, all'interno viene identificata il tipo di attività svolta dal soggetto. Ricerca Industriale (RI) - Sviluppo Sperimentale (SS) - Coordinamento Progettuale (CP) - Diffusione Divulgazione (DD) – Innovazione(I)
Tipo documento	Indicare il documento che viene portato a rendiconto, fattura, ricevuta o altro documento che rappresenta la spesa presentata

Nome Campo	Descrizione
N. documento	Numero progressivo del documento presentato a rendiconto
Soggetto emittente documento di spesa	Intestazione del soggetto emittente la fattura o ricevuta, con indicazione della partita IVA del soggetto.
Data documento di spesa	Data di emissione del documento presentato a rendiconto

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Tipo atto pagamento	In base alla modalità di pagamento adottata, all'interno della cella dovrà essere selezionata una delle seguenti voci che appariranno nel menù a scelta multipla: <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta bancaria - Mandato con Bonifico <i>nel caso di ente pubblico</i> - Bonifico - c/c postale - Contanti - Assegni - Bancomat - Carta di Credito - In Natura
N. atto pagamento	Indicare il numero dell'atto di pagamento. <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta bancaria numero della ricevuta bancaria - Bonifico (bancario o postale) numero di CRO del bonifico - c/c postale numero del bollettino postale - Contanti numero progressivo dell'operazione - Assegni numero dell'assegno - Bancomat numero della transazione - Carta di Credito numero della transazione
Data atto pagamento	Data dell'operazione di pagamento. Nel caso di pagamento con mandato, la data del mandato

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO QUIETANZA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Data quietanza	Corrisponde alla data dell'effettivo pagamento; nel caso la data di effettuazione del pagamento sia diversa dalla data della valuta viene indicata quest'ultima
Importo quietanza	Importo pagato con la singola operazione. Nel caso il pagamento si effettuato in più tranches, ogni riga evidenzia l'importo effettivamente pagato, e la sezione dettaglio di spesa viene compilata solo nella riga che riporta l'ultimo pagamento

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO DI SPESA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Importo totale Fattura – Spesa euro	Importo totale riportato sul documento di spesa comprensivo delle spese accessorie, delle imposte e tasse, espresso in Euro
Tasso di cambio	Tasso di cambio Euro - valuta straniera, in vigore il giorno del pagamento della spesa. Deve essere allegata la stampa del tasso di conversione tratta dal sito della BCE - Banca Centrale Europea
Importo totale Fattura - Spesa in valuta	Se la spesa è sostenuta in valuta straniera viene riportato l'importo totale presente sul documento di spesa comprensivo delle spese accessorie, delle imposte e tasse
Importo pagato euro	L'importo da valorizzare all'interno della cella dipende dalla modalità di pagamento adottata. Se il beneficiario adotta il pagamento in una sola soluzione, l'importo da indicare corrisponde all'ammontare totale riportato nel documento. Se il pagamento avviene in più tranches, i pagamenti intermedi non vengono indicati in questa cella, ma sono riportati solo nella cella importo quietanza della sezione Dettaglio quietanza. La cella viene valorizzata con l'importo totale pagato solo nella riga che riporta i dati del pagamento dell'ultima tranches, rappresentando così a consuntivo la somma pagata
Importo imputato a progetto I.V.A. esclusa	Rappresenta la quota di spesa sostenuta, e ritenuta ammissibile dal beneficiario e di cui si richiede il riconoscimento
I.V.A.	Indica l'ammontare di imposta sul valore aggiunto indicato in fattura. Se la transazione non è soggetta all'imposizione indicare zero (0) nella cella
I.V.A. ammissibile	Determinata in modo automatico, rappresenta la quota di imposta sul valore aggiunto calcolata sulla quota di importo imputato a progetto I.V.A. esclusa. Il valore dipende dalla percentuale indicata nella cella "% I.V.A. non riconosciuta"
Importo totale imputato a progetto euro	Determinato in modo automatico, rappresenta la somma della cella "importo imputato a progetto I.V.A. esclusa" e "I.V.A. ammissibile"

Sottosezione 4.3 - Prestazioni di Servizi

Le spese ammesse per prestazioni di servizi sono riconducibili a:

- prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, prestazioni di servizi acquisiti da terzi, competenze tecniche, servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività progettuali;
- noleggio di strumentazione ed attrezzature utilizzate nell'attività progettuale;
- locazione finanziaria (leasing) di beni impiegati nell'attività progettuale;
- consulenze legali, perizie tecniche o finanziarie;
- promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto.

I costi di cui alla lettera a) sono individuati al lordo degli eventuali oneri contributivi e previdenziali a carico del beneficiario, ivi comprese le casse di categoria.

Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria.

Possono essere ammessi in quota parte i costi delle prestazioni riferite al collaboratore che è parzialmente impiegato nelle attività progettuali. In tal caso la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno deve specificare la quota attribuibile alle medesime attività.

I costi per il noleggio di strumentazione ed attrezzature di cui alla lettera b) sono ammessi solo se le strumentazioni e le attrezzature sono usate per le attività progettuali. Nel caso di uso comune a più attività, il costo deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo nelle attività progettuali stesse.

I costi di leasing di cui alla lettera c) sono ammissibili relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per lo sviluppo delle attività progettuali, limitatamente alla spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. Nel contratto di leasing dovrà pertanto essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali. L'importo massimo ammissibile a contributo non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, secondo le indicazioni fiscali (DPR 917/1986 e s.m.i.), calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. In presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a più attività, è rendicontabile esclusivamente la quota di costi direttamente riferibili alle attività progettuali finanziate.

I costi per consulenze legali, le perizie tecniche o finanziarie, di cui alla lettera d) sono ammissibili solo se direttamente connesse al progetto cofinanziato e necessari per la sua realizzazione.

I costi per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto di cui alla lettera e) sono ammissibili solo se realizzati nell'ambito delle attività progettuali oggetto del contributo. Sono incluse, a titolo esemplificativo, le spese per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto sui canali informativi multimediali, cartacei e le iniziative seminariali nonché le spese per la diffusione dei risultati, quali pubblicazioni, partecipazioni a convegni, meeting, workshop.

Non sono ammissibili le spese per interventi di manutenzione ordinaria.

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA**, le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Descrizione spesa/ causale pagamento	Descrizione del tipo di bene o servizio o di attività per la quale è stata sostenuta la spesa
Categoria di spesa	Cliccando all'interno della cella si attiva un menù a tendina, all'interno viene identificata il tipo di attività svolta dal soggetto. Ricerca Industriale (RI) - Sviluppo Sperimentale (SS) - Coordinamento Progettuale (CP) - Diffusione Divulgazione (DD) - Innovazione(I)
Tipo documento	Indicare il documento che viene portato a rendiconto, fattura, ricevuta o altro documento che rappresenta la spesa presentata

Nome Campo	Descrizione
N. documento	Numero progressivo del documento presentato a rendiconto
Soggetto emittente documento di spesa	Intestazione del soggetto emittente la fattura o ricevuta, con indicazione della partita IVA del soggetto.
Data documento di spesa	Data di emissione del documento presentato a rendiconto

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Tipo atto pagamento	In base alla modalità di pagamento adottata, all'interno della cella dovrà essere selezionata una delle seguenti voci che appariranno nel menù a scelta multipla: <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta bancaria - Mandato con Bonifico <i>nel caso di ente pubblico</i> - Bonifico - c/c postale - Contanti - Assegni - Bancomat - Carta di Credito - In Natura
N. atto pagamento	Indicare il numero dell'atto di pagamento. <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta bancaria numero della ricevuta bancaria - Bonifico (bancario o postale) numero di CRO del bonifico - c/c postale numero del bollettino postale - Contanti numero progressivo dell'operazione - Assegni numero dell'assegno - Bancomat numero della transazione - Carta di Credito numero della transazione
Data atto pagamento	Data dell'operazione di pagamento. Nel caso di pagamento con mandato, la data del mandato

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO QUIETANZA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Data quietanza	Corrisponde alla data dell'effettivo pagamento; nel caso la data di effettuazione del pagamento sia diversa dalla data della valuta viene indicata quest'ultima
Importo quietanza	Importo pagato con la singola operazione. Nel caso il pagamento si effettuato in più tranches, ogni riga evidenzia l'importo effettivamente pagato, e la sezione dettaglio di spesa viene compilata solo nella riga che riporta l'ultimo pagamento

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO DI SPESA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Importo totale Fattura - Spesa	Importo totale riportato sul documento di spesa comprensivo delle spese accessorie, delle imposte e tasse, espresso in Euro
importo pagato	L'importo da valorizzare all'interno della cella dipende dalla modalità di pagamento adottata. Se il beneficiario adotta il pagamento in una sola soluzione, l'importo da indicare corrisponde all'ammontare totale riportato nel documento. Se il pagamento avviene in più tranches, i pagamenti intermedi non vengono indicati in questa cella, ma sono riportati solo nella cella importo quietanza della sezione Dettaglio quietanza. La cella viene valorizzata con l'importo totale pagato solo nella riga che riporta i dati del pagamento dell'ultima tranches, rappresentando così a consuntivo la somma pagata
importo imputato a progetto I.V.A. esclusa	Rappresenta la quota di spesa sostenuta, e ritenuta ammissibile dal beneficiario e di cui si richiede il riconoscimento
I.V.A.	Indica l'ammontare di imposta sul valore aggiunto indicato in fattura. Se la transazione non è soggetta all'imposizione indicare zero (0) nella cella
I.V.A. ammissibile	Determinata in modo automatico, rappresenta la quota di imposta sul valore aggiunto calcolata sulla quota di importo imputato a progetto I.V.A. esclusa. Il valore dipende dalla percentuale indicata nella cella "% I.V.A. non riconosciuta"
Importo totale imputato a progetto	Determinato in modo automatico, rappresenta la somma della cella "importo imputato a progetto I.V.A. esclusa" e "I.V.A. ammissibile"

Sottosezione 4.4 Beni immateriali

Sono riconducibili a tale categoria i costi diretti all'acquisizione di brevetti, know how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività progettuale oggetto di finanziamento, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Si sottolinea l'aspetto che i costi sostenuti per l'acquisizione di licenze software sono assoggettati ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti.

Con riferimento al **DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA**, le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Descrizione spesa/ causale pagamento	Descrizione del tipo di bene o servizio o di attività per la quale è stata sostenuta la spesa
Categoria di spesa	Cliccando all'interno della cella si attiva un menù a tendina, all'interno viene identificata il tipo di attività svolta dal soggetto. Ricerca Industriale (RI) - Sviluppo Sperimentale (SS) - Coordinamento Progettuale (CP) - Diffusione Divulgazione (DD) - Innovazione(I)

Nome Campo	Descrizione
Tipo documento	Indicare il documento che viene portato a rendiconto, fattura, ricevuta o altro documento che rappresenta la spesa presentata
N. documento	Numero progressivo del documento presentato a rendiconto
Soggetto emittente documento di spesa	Intestazione del soggetto emittente la fattura o ricevuta, con indicazione della partita IVA del soggetto.
Data documento di spesa	Data di emissione del documento presentato a rendiconto

Con riferimento al **DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Tipo atto pagamento	In base alla modalità di pagamento adottata, all'interno della cella dovrà essere selezionata una delle seguenti voci che appariranno nel menù a scelta multipla: <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta bancaria - Mandato con Bonifico <i>nel caso di ente pubblico</i> - Bonifico - c/c postale - Contanti - Assegni - Bancomat - Carta di Credito - In Natura
N. atto pagamento	Indicare il numero dell'atto di pagamento. <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta bancaria numero della ricevuta bancaria - Bonifico (bancario o postale) numero di CRO del bonifico - c/c postale numero del bollettino postale - Contanti numero progressivo dell'operazione - Assegni numero dell'assegno - Bancomat numero della transazione - Carta di Credito numero della transazione
Data atto pagamento	Data dell'operazione di pagamento. Nel caso di pagamento con mandato, la data del mandato

Con riferimento al **DETTAGLIO QUIETANZA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Data quietanza	Corrisponde alla data dell'effettivo pagamento; nel caso la data di effettuazione del pagamento sia diversa dalla data della valuta viene indicata quest'ultima
Importo quietanza	Importo pagato con la singola operazione. Nel caso il pagamento si effettuato in più tranches, ogni riga evidenzia l'importo effettivamente pagato, e la sezione dettaglio di spesa viene compilata solo nella riga che riporta l'ultimo pagamento

con riferimento al **DETTAGLIO DI SPESA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Data inizio utilizzo bene	Indicare la data da cui avviene l'effettivo utilizzo del bene per l'attività progettuale. La data deve essere successiva all'avvio e precedente alla data di conclusione dell'intervento
Data fine utilizzo bene	Indicare la data in cui effettivamente il bene termina il suo utilizzo nell'attività progettuale. La data deve essere successiva all'avvio e precedente o corrispondente alla data di chiusura dell'intervento
Periodo ammortamento (in mesi)	Indicare il periodo di ammortamento in mesi
Importo totale Fattura - Spesa - Costo storico	Importo totale riportato sul documento di spesa comprensivo delle spese accessorie, delle imposte e tasse
importo pagato	L'importo da valorizzare all'interno della cella dipende dalla modalità di pagamento adottata. Se il beneficiario adotta il pagamento in una sola soluzione, l'importo da indicare corrisponde all'ammontare totale riportato nel documento. Se il pagamento avviene in più tranches, i pagamenti intermedi non vengono indicati in questa cella, ma sono riportati solo nella cella importo quietanza della sezione Dettaglio quietanza. La cella vien valorizzata con l'importo totale pagato solo nella riga che riporta i dati del pagamento dell'ultima tranches, rappresentando così a consuntivo la somma pagata
importo imputato a progetto I.V.A. esclusa	Rappresenta la quota di spesa sostenuta, e ritenuta ammissibile dal beneficiario
I.V.A.	Indica l'ammontare di imposta sul valore aggiunto indicato in fattura. Se la transazione non è soggetta all'imposizione indicare zero (0) nella cella
I.V.A. ammissibile	Determinata in modo automatico, rappresenta la quota di imposta sul valore aggiunto calcolata sulla quota di importo imputato a progetto I.V.A. esclusa. Il valore di pende dalla percentuale indicata nella cella "% I.V.A. non riconosciuta"
utilizzo del bene (gg)	Il valore della cella viene determinato in modo automatico in base alle date inserite nei campi Data inizio utilizzo bene e Data fine utilizzo bene
percentuale ammortamento	Riportare la percentuale annuale di ammortamento del bene imputato a rendiconto
Importo totale imputato a progetto	Determinato in modo automatico, rappresenta la somma della cella "importo imputato a progetto I.V.A. esclusa" e "I.V.A. ammissibile"

Sottosezione 4.5 Strumenti, Attrezzature e Macchinari

Sono ammissibili per la rispettiva quota di ammortamento, oltre ai costi di acquisizione di strumenti, attrezzature e macchinari, anche i costi accessori, come ed esempio, il trasporto e l'installazione nonché i costi di manutenzione straordinaria esclusivamente se funzionali al raggiungimento delle finalità progettuali.

In questa categoria il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali al progetto è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

- il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa fiscale vigente;
- il costo si riferisca esclusivamente al periodo di finanziamento dell'intervento. In particolare il costo annuo deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo dello stesso nelle attività progettuali;
- nel caso di parziale utilizzo del bene, il costo venga calcolato nella misura di utilizzo dello stesso nelle attività progettuali.

Gli strumenti e le attrezzature di costo unitario non superiore a Euro 516,46 (compresa l'IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione completa e rientrino nella definizione di cui all'articolo 19 del Bando.

4.5.1 Contributi in natura: requisiti di ammissibilità della spesa

Sono ammissibili i contributi in natura di strumenti, attrezzature e macchinari. Al fine dell'ammissibilità della spesa, gli stessi devono possedere i seguenti requisiti:

- poter essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
- rispettare le condizioni previste dall'articolo 19, comma 4, lettere b) e c) del Bando.

A questo proposito si segnala che il beneficiario dovrà produrre e allegare al rendiconto la dichiarazione inerente al valore degli strumenti, attrezzature e macchinari conferiti in natura e utilizzati nel progetto, nonché sull'assenza di contributi nazionali o comunitari già percepiti a favore di tale bene nel corso degli ultimi sette anni, a far data dalla firma della dichiarazione/presentazione del rendiconto (**Allegato E**).

Con riferimento all'area denominata **DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA**, le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Descrizione spesa/ causale pagamento	Descrizione del tipo di bene o servizio o di attività per la quale è stata sostenuta la spesa
Categoria di spesa	Cliccando all'interno della cella si attiva un menù a tendina, all'interno viene identificata il tipo di attività svolta dal soggetto. Ricerca Industriale (RI) - Sviluppo Sperimentale (SS) - Coordinamento Progettuale (CP) - Diffusione Divulgazione (DD) - Innovazione(I)
Tipo documento	Indicare il documento che viene portato a rendiconto, fattura, ricevuta o altro documento che rappresenta la spesa presentata
N. documento	Numero progressivo del documento presentato a rendiconto
Soggetto emittente documento di spesa	Intestazione del soggetto emittente la fattura o ricevuta, con indicazione della partita IVA del soggetto.

Nome Campo	Descrizione
Data documento di spesa*	Data del documento presentato a rendiconto

* Con riferimento ai **contributi in natura**, nel campo "data documento spesa" viene riportata la data di iscrizione del bene nel registro dei beni ammortizzabili.

Con riferimento al **DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Tipo atto pagamento*	In base alla modalità di pagamento adottata, all'interno della cella dovrà essere selezionata una delle seguenti voci che appariranno nel menù a scelta multipla: - Ricevuta bancaria - Mandato con Bonifico <i>nel caso di ente pubblico</i> - Bonifico - c/c postale - Contanti - Assegni - Bancomat - Carta di Credito - In Natura
N. atto pagamento	Indicare il numero dell'atto di pagamento. - Ricevuta bancaria numero della ricevuta bancaria - Bonifico (bancario o postale) numero di CRO del bonifico - c/c postale numero del bollettino postale - Contanti numero progressivo dell'operazione - Assegni numero dell'assegno - Bancomat numero della transazione - Carta di Credito numero della transazione
Data atto pagamento**	Data dell'operazione di pagamento. Nel caso di pagamento con mandato, la data del mandato

* Con riferimento ai **contributi in natura**, nel campo "tipo atto pagamento" dev'essere indicata la modalità "In Natura".

** Con riferimento ai **contributi in natura**, non compilare il campo.

Con riferimento al **DETTAGLIO QUIETANZA** le informazioni da inserire sono le seguenti: *

Nome Campo	Descrizione
Data quietanza	Corrisponde alla data dell'effettivo pagamento; nel caso la data di effettuazione del pagamento sia diversa dalla data della valuta viene indicata quest'ultima
Importo quietanza	Importo pagato con la singola operazione. Nel caso il pagamento si effettuato in più tranches, ogni riga evidenzia l'importo effettivamente pagato, e la sezione dettaglio di spesa viene compilata solo nella riga che riporta l'ultimo pagamento

* Con riferimento ai **contributi in natura**, non compilare l'area.

Con riferimento al **DETTAGLIO DI SPESA** le informazioni da inserire sono le seguenti: *

Nome Campo	Descrizione
Data inizio utilizzo bene	Indicare la data da cui avviene l'effettivo utilizzo del bene per l'attività progettuale. La data deve essere successiva all'avvio e precedente alla data di conclusione dell'intervento
Data fine utilizzo bene	Indicare la data in cui effettivamente il bene termina il suo utilizzo nell'attività progettuale. La data deve essere successiva all'avvio e precedente o corrispondente alla data di chiusura dell'intervento
Periodo ammortamento (in mesi)	Indicare il periodo di ammortamento in mesi
Importo totale Fattura - Spesa - Costo storico	Importo totale riportato sul documento di spesa comprensivo delle spese accessorie, delle imposte e tasse
importo pagato	L'importo da valorizzare all'interno della cella dipende dalla modalità di pagamento adottata. Se il beneficiario adotta il pagamento in una sola soluzione, l'importo da indicare corrisponde all'ammontare totale riportato nel documento. Se il pagamento avviene in più tranches, i pagamenti intermedi non vengono indicati in questa cella, ma sono riportati solo nella cella importo quietanza della sezione Dettaglio quietanza. La cella vien valorizzata con l'importo totale pagato solo nella riga che riporta i dati del pagamento dell'ultima tranches, rappresentando così a consuntivo la somma pagata
importo imputato a progetto I.V.A. esclusa	Rappresenta la quota di spesa sostenuta, e ritenuta ammissibile dal beneficiario
I.V.A.	Indica l'ammontare di imposta sul valore aggiunto indicato in fattura. Se la transazione non è soggetta all'imposizione indicare zero (0) nella cella
I.V.A. ammissibile	Determinata in modo automatico, rappresenta la quota di imposta sul valore aggiunto calcolata sulla quota di importo imputato a progetto I.V.A. esclusa. Il valore di pende dalla percentuale indicata nella cella "% I.V.A. non riconosciuta"
utilizzo del bene (gg)	Il valore della cella viene determinato in modo automatico in base alle date inserite nei campi Data inizio utilizzo bene e Data fine utilizzo bene
percentuale ammortamento	Riportare la percentuale annuale di ammortamento del bene imputato a rendiconto
Importo totale imputato a progetto	Determinato in modo automatico, rappresenta la somma della cella "importo imputato a progetto I.V.A. esclusa" e "I.V.A. ammissibile"

* Con riferimento ai **contributi in natura**, vengono compilati i soli campi coerenti con detta tipologia.

Sottosezione 4.6 Materiali

All'interno di questa Sottosezione vengono inserite le voci di spesa relative all'acquisizione di materiali, forniture e prodotti analoghi riconducibili alle attività ed interventi progettuali.

Sono considerati "materiali" i beni che esauriscono la propria durata di vita nell'arco di tempo in cui si svolge l'intervento finanziato ed il cui valore unitario non sia superiore ad euro 516,46.

Qualora la durata di vita del bene sia superiore alla durata dell'intervento finanziato, lo stesso è equiparato a strumento, attrezzatura o macchinario e, pertanto, viene inserito nella

corrispondente sottosezione 4.5.

Qualora il valore unitario del bene sia superiore ad Euro 516,46, il costo può essere inserito in questa sottosezione, purché il beneficiario dimostri che il bene ha esaurito la propria durata di vita nell'arco di tempo in cui si è svolto l'intervento finanziato. In caso contrario detti costi vanno compresi nella categoria costi degli strumenti, delle attrezzature e dei macchinari e assoggettati ad ammortamento.

In sintesi:

Valore / durata del bene	Minore o uguale a durata intervento	Maggiore a durata intervento
Maggiore di € 516	Beni materiali	Attrezzature /macchinari
Minore o uguale a € 516	Beni materiali	Attrezzature /macchinari

Con riferimento al **DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA**, le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Descrizione spesa/ causale pagamento	Descrizione del tipo di bene o servizio o di attività per la quale è stata sostenuta la spesa
Categoria di spesa	Cliccando all'interno della cella si attiva un menù a tendina, all'interno viene identificata il tipo di attività svolta dal soggetto. Ricerca Industriale (RI) - Sviluppo Sperimentale (SS) - Coordinamento Progettuale (CP) - Diffusione Divulgazione (DD) – Innovazione(I)
Tipo documento	Indicare il documento che viene portato a rendiconto, fattura, ricevuta o altro documento che rappresenta la spesa presentata
N. documento*	Numero progressivo del documento presentato a rendiconto
Soggetto emittente documento di spesa	Intestazione del soggetto emittente la fattura o ricevuta, con indicazione della partita IVA del soggetto.
Data documento di spesa*	Data di emissione del documento presentato a rendiconto

* Con riferimento ai **contributi in natura**, nei campi "n. documento" e "Data documento spesa" vengono riportati gli estremi del buono di prelievo dal magazzino ovvero gli estremi della fattura di acquisto del materiale successivamente prelevato dal magazzino.

Con riferimento al **DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Tipo atto pagamento*	In base alla modalità di pagamento adottata, all'interno della cella dovrà essere selezionata una delle seguenti voci che appariranno nel menù a scelta multipla: - Ricevuta bancaria - Mandato con Bonifico <i>nel caso di ente pubblico</i>

Nome Campo	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> - Bonifico - c/c postale - Contanti - Assegni - Bancomat - Carta di Credito - In Natura
N. atto pagamento	<p>Indicare il numero dell'atto di pagamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta bancaria numero della ricevuta bancaria - Bonifico (bancario o postale) numero di CRO del bonifico - c/c postale numero del bollettino postale - Contanti numero progressivo dell'operazione - Assegni numero dell'assegno - Bancomat numero della transazione - Carta di Credito numero della transazione
Data atto pagamento**	Data dell'operazione di pagamento. Nel caso di pagamento con mandato, la data del mandato

* Con riferimento ai **contributi in natura**, nel campo "tipo atto pagamento" viene selezionata la modalità "In Natura".

** Con riferimento ai **contributi in natura**, non compilare il campo.

Con riferimento al **DETTAGLIO QUIETANZA** le informazioni da inserire sono le seguenti: *

Nome Campo	Descrizione
Data quietanza	Corrisponde alla data dell'effettivo pagamento; nel caso la data di effettuazione del pagamento sia diversa dalla data della valuta viene indicata quest'ultima
Importo quietanza	Importo pagato con la singola operazione. Nel caso il pagamento si effettuato in più tranches, ogni riga evidenzia l'importo effettivamente pagato, e la sezione dettaglio di spesa viene compilata solo nella riga che riporta l'ultimo pagamento

* Con riferimento ai **contributi in natura**, non compilare l'area.

Con riferimento al **DETTAGLIO DI SPESA** le informazioni da inserire sono le seguenti: *

Nome Campo	Descrizione
Importo totale Fattura - Spesa	Importo totale riportato sul documento di spesa comprensivo delle spese accessorie, delle imposte e tasse, espresso in Euro
importo pagato	L'importo da valorizzare all'interno della cella dipende dalla modalità di pagamento adottata. Se il beneficiario adotta il pagamento in una sola soluzione, l'importo da indicare corrisponde all'ammontare totale riportato nel documento. Se il pagamento avviene in più tranches, i pagamenti intermedi non vengono indicati in questa cella, ma sono riportati solo nella cella importo quietanza della sezione Dettaglio quietanza. La cella viene valorizzata con l'importo totale pagato solo nella riga che riporta i dati del pagamento dell'ultima tranches, rappresentando così a consuntivo la somma pagata
importo imputato a progetto I.V.A. esclusa	Rappresenta la quota di spesa sostenuta, e ritenuta ammissibile dal beneficiario e di cui si richiede il riconoscimento

Nome Campo	Descrizione
I.V.A.	Indica l'ammontare di imposta sul valore aggiunto indicato in fattura. Se la transazione non è soggetta all'imposizione indicare zero (0) nella cella
I.V.A. ammissibile	Determinata in modo automatico, rappresenta la quota di imposta sul valore aggiunto calcolata sulla quota di importo imputato a progetto I.V.A. esclusa. Il valore dipende dalla percentuale indicata nella cella "% I.V.A. non riconosciuta"
Importo totale imputato a progetto	Determinato in modo automatico, rappresenta la somma della cella "importo imputato a progetto I.V.A. esclusa" e "I.V.A. ammissibile"

4.6.1 Acquisto di materiali usati

Le spese di acquisto di materiali usati sono ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- b) il prezzo del materiale usato non superi il valore di mercato del bene stesso;
- c) il prezzo del materiale usato non sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- d) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Il beneficiario dovrà produrre e allegare al rendiconto la dichiarazione inerente al prezzo del materiale usato acquistato, nonché sull'assenza di contributi nazionali o comunitari già percepiti a favore di tale bene nel corso degli ultimi sette anni, a far data dalla fattura di acquisto (**Allegato E**).

4.6.2 Contributi in natura: requisiti di ammissibilità della spesa

I contributi in natura di materiali sono considerati ammissibili. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- poter essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendente;
- rispettare le condizioni previste dall'articolo 19, comma 4, lettere b) e c) del Bando.

Il beneficiario dovrà produrre e allegare al rendiconto la dichiarazione inerente al valore del materiale conferito in natura utilizzato, nonché sull'assenza di contributi nazionali o comunitari già percepiti a favore di tale bene nel corso degli ultimi sette anni, a far data dalla firma della dichiarazione/presentazione del rendiconto (**Allegato E**).

Sottosezione 4.7 Spese Generali

Rientrano in questa categoria:

- le spese generali derivanti dalle attività progettuali relativi alle funzionalità operative del beneficiario (quali telefono, illuminazione, riscaldamento);
- le spese per il personale indiretto (quali fattorini e magazzinieri);

- ogni tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, ivi compresa l'imposta di registro qualora afferente al progetto, non rientrante nelle altre categorie di spesa e relativo all'esecuzione delle attività progettuali nel limite in cui il costo non possa essere recuperato dal beneficiario i costi afferenti i conti correnti la cui apertura si sia resa necessaria per l'esecuzione delle attività progettuali.

Per effetto della delibera di giunta regionale 1751 del 26.9.2014, le spese generali possono essere riconosciute nella **misura forfettaria del 6% dei costi diretti** risultanti ammissibili per la realizzazione delle attività progettuali, intendendosi per costi diretti il totale delle spese sostenute e risultanti ammissibili, al netto delle spese generali. A tal fine il beneficiario in sede di compilazione dell'**Allegato C** dovrà barrare l'opzione "*chiede che le spese generali vengano riconosciute nella misura del 6% dei costi progettuali*".

In alternativa al metodo di imputazione forfettaria sopra descritto, le spese generali possono essere considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione del progetto e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto stesso, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese saranno ammesse nella misura del 12% dei costi totali ammissibili del singolo intervento nell'ambito del Progetto.

Le due modalità, forfettaria fino al 6% e quella basata sui costi effettivi, fino al 12 %, sono **alternative e NON cumulative**.

Con riferimento al **DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO DI SPESA**, le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Descrizione spesa/ causale pagamento	Descrizione del tipo di bene o servizio o di attività per la quale è stata sostenuta la spesa
Categoria di spesa	Cliccando all'interno della cella si attiva un menù a tendina, all'interno viene identificata il tipo di attività svolta dal soggetto. Ricerca Industriale (RI) - Sviluppo Sperimentale (SS) – Innovazione (I) - Coordinamento Progettuale (CP) - Diffusione Divulgazione (DD)
Tipo documento	Indicare il documento che viene portato a rendiconto, fattura, ricevuta o altro documento che rappresenta la spesa presentata
N. documento	Numero progressivo del documento presentato a rendiconto
Soggetto emittente documento di spesa	Intestazione del soggetto emittente la fattura o ricevuta, con indicazione della partita IVA del soggetto.
Data documento di spesa	Data di emissione del documento presentato a rendiconto

Con riferimento al **DETTAGLIO ATTO DI PAGAMENTO** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Tipo atto pagamento	In base alla modalità di pagamento adottata, all'interno della cella dovrà essere selezionata una delle seguenti voci che appariranno nel menù a scelta multipla: - Ricevuta bancaria - Mandato con Bonifico <i>nel caso di ente pubblico</i> - Bonifico - c/c postale - Contanti - Assegni - Bancomat - Carta di Credito - In Natura
N. atto pagamento	Indicare il numero dell'atto di pagamento. - Ricevuta bancaria numero della ricevuta bancaria - Bonifico (bancario o postale) numero di CRO del bonifico - c/c postale numero del bollettino postale - Contanti numero progressivo dell'operazione - Assegni numero dell'assegno - Bancomat numero della transazione - Carta di Credito numero della transazione
Data atto pagamento	Data dell'operazione di pagamento. Nel caso di pagamento con mandato, la data del mandato

Con riferimento al **DETTAGLIO QUIETANZA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Data quietanza	Corrisponde alla data dell'effettivo pagamento; nel caso la data di effettuazione del pagamento sia diversa dalla data della valuta viene indicata quest'ultima
Importo quietanza	Importo pagato con la singola operazione. Nel caso il pagamento si effettuato in più tranches, ogni riga evidenzia l'importo effettivamente pagato, e la sezione dettaglio di spesa viene compilata solo nella riga che riporta l'ultimo pagamento

Con riferimento al **DETTAGLIO DI SPESA** le informazioni da inserire sono le seguenti:

Nome Campo	Descrizione
Importo totale Fattura - Spesa	Importo totale riportato sul documento di spesa comprensivo delle spese accessorie, delle imposte e tasse, espresso in Euro
importo pagato	L'importo da valorizzare all'interno della cella dipende dalla modalità di pagamento adottata. Se il beneficiario adotta il pagamento in una sola soluzione, l'importo da indicare corrisponde all'ammontare totale riportato nel documento. Se il pagamento avviene in più tranches, i pagamenti intermedi non vengono indicati in questa cella, ma sono riportati solo nella cella importo quietanza della sezione Dettaglio quietanza. La cella viene valorizzata con l'importo totale pagato solo nella riga che

Nome Campo	Descrizione
	riporta i dati del pagamento dell'ultima tranches, rappresentando così a consuntivo la somma pagata
importo imputato a progetto I.V.A. esclusa	Rappresenta la quota di spesa sostenuta, e ritenuta ammissibile dal beneficiario e di cui si richiede il riconoscimento
I.V.A.	Indica l'ammontare di imposta sul valore aggiunto indicato in fattura. Se la transazione non è soggetta all'imposizione indicare zero (0) nella cella
I.V.A. ammissibile	Determinata in modo automatico, rappresenta la quota di imposta sul valore aggiunto calcolata sulla quota di importo imputato a progetto I.V.A. esclusa. Il valore dipende dalla percentuale indicata nella cella "% I.V.A. non riconosciuta"
Importo totale imputato a progetto	Determinato in modo automatico, rappresenta la somma della cella "importo imputato a progetto I.V.A. esclusa" e "I.V.A. ammissibile"

4. Struttura del Diario del personale

Il diario del personale (timesheet) è finalizzato ad ottenere una rilevazione giornaliera delle attività svolte dal personale coinvolto nelle attività progettuali.

Prima di procedere alla compilazione, il compilatore dovrà cliccare sul pulsante “acquisisci dati intestazione” al fine di riempire automaticamente i campi contenenti le informazioni generali del progetto. I dati sono acquisiti automaticamente dal file rendiconto.

Terminata la fase di aggiornamento del timesheet sarà possibile riempire le celle vuote inserendo le informazioni richieste.

Il diario del personale permette di selezionare la “Tipologia di personale” distinguendola tra **personale** impiegato direttamente nelle attività, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del bando e **personale ausiliario**, ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Bando.

Al fine di stabilire il costo orario è necessario compilare la colonna **Elementi costitutivi compensi**, ed inserire al suo interno i valori che vanno a costituire l’ammontare mensile della busta paga presentata a rendiconto. Automaticamente i valori ammissibili a contributo verranno riportati nella colonna **costo ammissibile**, permettendo così la costituzione delle quattro categorie di costo riportate nella seguente tabella, da indicare a rendiconto.

Nella seconda pagina del timesheet il beneficiario deve riportare il numero delle ore lavorate quotidianamente, separando le ore impiegate per lo svolgimento delle attività di progetto da quelle prestate per le altre attività, evidenziando inoltre l’attività svolta e la categoria di costo - ricerca industriale (RI), sviluppo sperimentale (SS), innovazione (I), coordinamento progettuale (CP), diffusione divulgazione (DD).

Il totale mensile delle ore prestate dal progetto e dalle altre attività deve corrispondere con il numero delle ore eventualmente riportato nel cedolino paga.

In calce alla scheda di rilevazione attività è riportata una tabella di sintesi delle ore di progetto suddivise per categoria di attività. Tali valori sono automaticamente riportati nella prima pagina del timesheet all’interno delle celle **ore lavorate nel mese** e vengono moltiplicati per il **costo orario**, determinando così il **totale spesa ammessa** riferita alla singola categoria di spesa nel periodo di riferimento.

In alternativa al sistema di conteggio del costo orario basato sulla busta paga mensile i beneficiari possono evidenziare all’interno del file di timesheet il valore di **costo medio annuo** determinato in base ad un metodo di calcolo giustificato e da presentarsi con separato documento da allegare alla rendicontazione. Detto documento dovrà contenere:

- la retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali oltre alle

- ritenute fiscali a carico del lavoratore;
- la retribuzione differita (tredicesime e quattordicesima);
- gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del beneficiario;
- il numero di ore lavorative annue previste dal contratto;
- le ore di impegno dedicate al progetto

Nel caso di scelta del **costo medio annuo** non è necessario compilare sul time sheet i campi della colonna **Elementi costitutivi compensi**.

Nel caso in cui nel timesheet vengano rendicontate attività svolte al di fuori dal periodo di realizzazione dell'intervento, l'errore è automaticamente evidenziato.

Terminata la redazione del timesheet, il compilatore dovrà cliccare sul pulsante "Esporta dati in rendiconto". I dati verranno inseriti automaticamente nella sezione di competenza.

La procedura automatica di esportazione, nel caso in cui siano presenti differenti tipologie di attività (RI - SS - I - CP - DD), prevede di riportare nel rendiconto le diverse categorie, evidenziando gli importi su righe distinte e mantenendo lo stesso numero identificativo di timesheet.

Prima di procedere al salvataggio ed alla chiusura del file il compilatore inserisce nel campo predisposto, il numero identificativo del timesheet, come riportato nella colonna numero timesheet. Eseguita questa operazione il file viene salvato con la seguente denominazione: *timesheet_Numeroprogressivo.xls* ;

5. Regolarità delle spese

Le spese saranno considerate regolari e ammissibili qualora siano rispettate, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- le spese rendicontate devono essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente e devono risultare conformi a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- tali documenti (fatture, parcelle, contratti, ecc.) devono essere riconducibili e pertinenti ai costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento finanziato;
- le spese devono essere relative ad interventi localizzati nel territorio regionale;
- le spese devono essere riferibili temporalmente al periodo stabilito di realizzazione dell'intervento. In particolare, saranno considerate ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, in relazione ad interventi avviati dopo la presentazione della stessa, ed entro il termine finale previsto con Decreto di concessione;
- i costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto previsto dal Bando se correttamente imputati alle voci di spesa, nei limiti di quanto autorizzato;
- il pagamento delle spese dev'essere effettuato integralmente e deve essere comprovato da regolare documentazione contabile, allegata alla rendicontazione, consistente in:
 - a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
 - b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
 - c) per le sole spese relative a beni o servizi il cui valore è inferiore a Euro 500,00, attraverso formale quietanza liberatoria del fornitore del bene/servizio, producibile anche con apposizione sulla fattura medesima del timbro, data e firma originale del fornitore con la dicitura "quietanzata".

6. Adempimenti successivi alla conclusione dell'intervento

Il beneficiario dovrà presentare entro il 28 febbraio di ogni anno per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante **il rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché del vincolo di destinazione dei beni immobili di cui alla l.r. 7/2000.**

L'inosservanza dell'obbligo di mantenere i vincoli di cui sopra, comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

7. Controlli

La normativa prevede due tipologie di controllo dei progetti cofinanziati, nell'ambito dei controlli di primo livello in capo al Servizio.:

- Il controllo documentale viene eseguito, in sede di rendicontazione, per **tutti i progetti**.
- Il controllo in loco segue il controllo documentale e viene svolto su un **campione di interventi** selezionato dal Servizio in accordo con l'Organismo di programmazione. Il controllo in loco è volto ad accertare l'effettiva disponibilità e la reale possibilità di accesso alla documentazione relativa a tutti gli atti connessi all'attuazione dell'intervento nonché la realizzazione fisica dell'intervento.

Vengono altresì effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate:

- in sede di rendicontazione;
- nei 5 anni di vincolo successivi alla conclusione del progetto.

8. Riferimenti e contatti

**Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università**

Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca

Responsabile del procedimento

Ketty Segatti

Tel 040 377 5206

e-mail: ketty.segatti@regione.fvg.it

PEC lavoro@certregione.fvg.it

PERSONE DA CONTATTARE PER INFORMAZIONI:

Responsabili dell'istruttoria

Daniele Scano

Tel. 040 377 5241

e-mail: daniele.scano@regione.fvg.it

Fabio Busdon

Tel. 040 377 3408

e-mail fabio.busdon@regione.fvg.it

ALLEGATI

ALLEGATO A

Dichiarazioni e impegni – Organismi di ricerca

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____ in qualità di¹ _____

dell'ente di ricerca _____

con sede legale in² _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____

a valere sul **PAR FSC 2007-2013 asse 3 Competitività attività 3.1.2 - miglioramento dell'offerta di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico – Linea Distretti tecnologici 3.1.2.2**

_____ (Titolo progetto)

nell'ambito del settore

- BIOMEDICINA MOLECOLARE
- CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

dichiara

che tutte le attività sono state realizzate in conformità al Bando, in particolare:

- di aver rispettato il disposto dell' art. 22 del Bando - Condizioni generali di ammissibilità della spesa;
- di aver rispettato, e di rispettare, gli obblighi stabiliti con riferimento a quanto disposto dall'art. 30 (Obblighi dei beneficiari)
- di NON svolgere attività economica, consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato (art.3 commi 5 e 6 del Bando),

o in alternativa

di svolgere anche attività di natura economica consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato, ma soddisfacendo le seguenti condizioni (art.3 comma 6):

- a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
- b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
- c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;

che la documentazione completa dei procedimenti amministrativi e contabili del progetto è conservata presso (art.30 comma 4):

- la sede legale
- l' unità operativa presso cui è stata realizzata la ricerca;
- in sede diversa, e sono ubicati presso

che i giustificativi di spesa prodotti in copia sono conformi agli originali;

¹ legale rappresentante o soggetto dotato di idonei poteri di firma

² indirizzo completo dell'organismo di ricerca

Luogo e data

firma digitale del dichiarante

Si allega copia del documento di identità personale in corso di validità

Inoltre, in merito agli obblighi previsti dall'art. 31 (Vincolo di destinazione e beni oggetto di contributo)

Si impegna

- a mantenere un vincolo di destinazione di anni 5, soggettivo e oggettivo, sui beni materiali e immateriali, così come indicato dall'art.31 comma 1 del Bando;
- a trasmettere al Servizio, entro il 1° marzo di ogni anno, successivo alla conclusione del progetto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000) attestante il rispetto del vincolo di destinazione, così come indicato dall'art.31 del Bando.

Luogo e data

firma digitale del dichiarante

ALLEGATO B

Dichiarazioni e impegni – Imprese beneficiarie

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____
 codice fiscale _____ in qualità di¹ _____
 dell'impresa/società _____
 con sede legale in² _____
 codice fiscale _____ e partita IVA _____

a valere sul **PAR FSC 2007-2013 asse 3 Competitività attività 3.1.2 - miglioramento dell'offerta di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico – Linea Distretti tecnologici 3.1.2.2**

_____ (Titolo progetto)

nell'ambito del settore

- BIOMEDICINA MOLECOLARE
- CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

dichiara

che tutte le attività sono state realizzate in conformità al Bando, in particolare:

- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essendo sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria (art. 3, comma 4);
- con riferimento a quanto previsto dal Bando all'articolo 4 comma 3 che l'impresa non è stata beneficiaria di aiuti indiretti attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche che il Progetto rispetta i criteri di demarcazione con altri fondi;
- di aver rispettato il disposto dell' art. 22 del Bando - Condizioni generali di ammissibilità della spesa;
- di aver rispettato, e di rispettare, gli obblighi stabiliti con riferimento a quanto disposto dall'art. 30 (Obblighi dei beneficiari)
- che la documentazione completa dei procedimenti amministrativi e contabili del progetto è conservata presso (art.26 comma 1 lett."b, c, d"):
- la sede legale
- l' unità operativa presso cui è stata realizzata la ricerca;
- in sede diversa, e sono ubicati presso _____
- che i giustificativi di spesa prodotti in copia sono conformi agli originali;

Luogo e data

firma digitale del dichiarante

Si allega copia del documento di identità personale in corso di validità

¹ legale rappresentante o soggetto dotato di idonei poteri di firma

² indirizzo completo dell'organismo di ricerca

Inoltre, in merito agli obblighi previsti dall'art. 31 (Vincolo di destinazione e beni oggetto di contributo)

Si impegna

- a mantenere un vincolo di destinazione di anni 5, soggettivo e oggettivo, sui beni materiali e immateriali, così come indicato dall'art.31 comma 1 del Bando;
- a trasmettere al Servizio, entro il 1° marzo di ogni anno, successivo alla conclusione del progetto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000) attestante il rispetto del vincolo di destinazione, così come indicato dall'art.31 del Bando.

Luogo e data

firma digitale del dichiarante

ALLEGATO C

Dichiarazione spese forfettarie

Il sottoscritto _____
codice fiscale _____ in qualità di¹ _____
dell'ente/impresa _____
con sede legale in _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____

a valere sul **PAR FSC 2007-2013 asse 3 Competitività attività 3.1.2 - miglioramento dell'offerta di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico – Linea Distretti tecnologici 3.1.2.2**

_____ (Titolo progetto)

nell'ambito del settore

- BIOMEDICINA MOLECOLARE
 CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO

CHIEDE

- che le spese generali vengano riconosciute nella misura del 6% dei costi progettuali in alternativa alla rendicontazione a costi reali.

Luogo e data

firma digitale del dichiarante

¹ legale rappresentante o soggetto dotato di idonei poteri di firma

ALLEGATO D

Richiesta di liquidazione

Il sottoscritto _____
codice fiscale _____ in qualità di¹ _____
dell'ente/impresa _____
con sede legale in _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____

ai fini della **liquidazione del contributo** a valere sul **PAR FSC 2007-2013 asse 3 Competitività attività 3.1.2 - miglioramento dell'offerta di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico – Linea Distretti tecnologici 3.1.2.2**

_____ (Titolo progetto)

nell'ambito del settore

- BIOMEDICINA MOLECOLARE
 CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO

CHIEDE

- a seguito della presentazione del rendiconto a saldo, l'erogazione del contributo al netto delle eventuali anticipazioni già erogate
- a seguito della presentazione del rendiconto intermedio, l'erogazione del contributo a titolo di anticipazione, al netto delle eventuali anticipazioni già erogate (opzione solo per Università e Altri organismi di ricerca pubblici).

Luogo e data

firma digitale del dichiarante

¹ legale rappresentante o soggetto dotato di idonei poteri di firma

ALLEGATO E

**Dichiarazione sul prezzo materiale usato /
prestazione in natura**

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____ in qualità di¹ _____

dell'ente/impresa _____

con sede legale in _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____

a valere sul **PAR FSC 2007-2013 asse 3 Competitività attività 3.1.2 - miglioramento dell'offerta di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico – Linea Distretti tecnologici 3.1.2.2**

_____ (Titolo progetto)

nell'ambito del settore

- BIOMEDICINA MOLECOLARE
- CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

dichiara

che

- il prezzo dei

- materiali
- strumenti, attrezzature e macchinari

usati non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale/strumenti/attrezzature/macchinari simile/i nuovo/i;

- i medesimi beni non hanno già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario nel corso degli ultimi sette anni, a far data dalla data della fattura di acquisto;
- le caratteristiche tecniche degli stessi sono adeguate alle esigenze del progetto e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;

ovvero che

- il valore dei

- materiali
- strumenti, attrezzature e macchinari

corrisposti in natura non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale/strumenti/attrezzature/macchinari simile/i nuovo/i;

- i medesimi beni non hanno già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario nel corso degli ultimi sette anni, a far data dalla firma della presente dichiarazione;

¹ legale rappresentante o soggetto dotato di idonei poteri di firma

- le caratteristiche tecniche degli stessi sono adeguate alle esigenze del progetto e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;

Luogo e data

Firma digitale del dichiarante

Si allega copia del documento di identità personale in corso di validità

ALLEGATO F

**Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati ottenuti
dall'INTERVENTO**

RELAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO

Acronimo del progetto				
Denominazione PARTNER				
periodo di realizzazione INTERVENTO	avvio e conclusione ¹	Dal	Al	mesi n.
	eventuale successiva proroga		Al	mesi n.

<p>1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DELL'INTERVENTO</p> <p>Come da punto 3, Sezione 2 del Mod. A – Scheda progetto e interventi</p> <p>Attività A1 – Ricerca industriale:</p> <p>Attività A2 – Sviluppo sperimentale:</p> <p>Attività A3 – Coordinamento progettuale:</p> <p>Attività A4 – Diffusione / Divulgazione:</p>	<p>1.a DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DELL'INTERVENTO</p> <p>Descrivere i contenuti delle attività che il partner ha sviluppato nell'ambito dell'intervento di competenza Compilare ciascuna casella non superando le 20 righe</p> <p>Attività A1 – Ricerca industriale:</p> <p>Attività A2 – Sviluppo sperimentale:</p> <p>Attività A3 – Coordinamento progettuale:</p> <p>Attività A4 – Diffusione / Divulgazione:</p>
---	--

<p>2. DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI DELL'INTERVENTO</p> <p>Come da punto 4, Sezione 2 del Mod. A – Scheda progetto e interventi</p> <p>EVENTUALI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEI RISULTATI ATTESI</p>	<p>2.a DESCRIZIONE DEI RISULTATI REALIZZATI DELL'INTERVENTO</p> <p>Descrivere quali sono i risultati ottenuti dell'intervento. Indicare, se esistenti, gli indicatori di misurazione dei risultati attesi Compilare la casella non superando le 30 righe</p> <p>EVENTUALI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEI RISULTATI ATTESI</p>
---	---

3. VARIAZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE

Descrivere le motivazioni che hanno portato a modifiche tra previsione e attuazione

Compilare la casella non superando le **20** righe

Attività A1 – Ricerca industriale:**Attività A2 – Sviluppo sperimentale:****Attività A3 – Coordinamento progettuale:****Attività A4 – Diffusione / Divulgazione:**

4. INFORMAZIONI DI MONITORAGGIO PREVISIONALI		4.a INFORMAZIONI DI MONITORAGGIO A CONSUNTIVO	
<i>Riportare quanto indicato nella sezione B del Modulo di domanda</i>		<i>Riportare gli indicatori a consuntivo</i>	
Indicatore occupazionale	Unità di misura	Indicatore occupazionale	Unità di misura
Giornate uomo complessivamente attivate ¹ , previste a conclusione dell'intervento di competenza	Numero	Giornate uomo complessivamente attivate ¹ , previste a conclusione dell'intervento di competenza	Numero
Impatto sull'ambiente	SI'/NO	Impatto sull'ambiente	SI'/NO
Interventi a valenza ambientale finalizzati alla riduzione dei consumi di energia		Interventi a valenza ambientale finalizzati alla riduzione dei consumi di energia	
Interventi a valenza ambientale finalizzati alla riduzione dei consumi idrici		Interventi a valenza ambientale finalizzati alla riduzione dei consumi idrici	
Interventi a valenza ambientale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera		Interventi a valenza ambientale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera	
A valenza ambientale (non finalizzati a ridurre i consumi energetici/idrici/gas)		A valenza ambientale (non finalizzati a ridurre i consumi energetici/idrici/gas)	
Neutro		Neutro	
Impatto pari opportunità	SI'/NO	Impatto pari opportunità	SI'/NO
Incentrato		Incentrato	
Positivo		Positivo	
Neutro		Neutro	

Firma digitale del responsabile²

¹ Per le giornate uomo complessivamente attivate vanno considerati i ricercatori e tutto il restante personale coinvolto nell'intervento

²Firma del legale rappresentante o di soggetto munito dei poteri di firma, ovvero del funzionario responsabile del procedimento, ovvero del responsabile scientifico

ALLEGATO G

**Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati ottenuti
dal PROGETTO**

RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO

Acronimo del progetto				
Denominazione CAPOFILA				
periodo di realizzazione progetto	avvio e conclusione ¹	Dal	al	mesi n.
	eventuale successiva proroga		al	mesi n.

1. OBIETTIVO PREVISIONALE DEL PROGETTO	1.a OBIETTIVO CONSUNTIVO DEL PROGETTO
<i>Come da punto 3, Sezione 1 del Mod. A – Scheda progetto e interventi</i>	<i>Descrivere l'obiettivo finale generale raggiunto alla conclusione del progetto. Compilare la casella non superando le 20 righe.</i>

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DEL PROGETTO	2.a DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DEL PROGETTO
<i>Come da punto 4, Sezione 1 del Mod. A – Scheda progetto e interventi</i>	<i>Descrivere i contenuti delle attività realizzate nel progetto Compilare ciascuna casella non superando le 20 righe</i>
Attività A1 – Ricerca industriale:	Attività A1 – Ricerca industriale:
Attività A2 – Sviluppo sperimentale:	Attività A2 – Sviluppo sperimentale:
Attività A3 – Coordinamento progettuale:	Attività A3 – Coordinamento progettuale:
Attività A4 – Diffusione / Divulgazione:	Attività A4 – Diffusione / Divulgazione:

3. DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO	3.a DESCRIZIONE DEI RISULTATI REALIZZATI DEL PROGETTO
<i>Come da punto 5, Sezione 1 del Mod. A – Scheda progetto e interventi</i>	<i>Descrivere i risultati ottenuti per tipologia di attività Compilare la casella non superando le 20 righe</i>
Risultati Attesi RA1 – Ricerca industriale:	Risultati Attesi RA1 – Ricerca industriale:
Risultati Attesi RA2 – Sviluppo sperimentale:	Risultati Attesi RA2 – Sviluppo sperimentale:
Risultati Attesi RA3 – Coordinamento progettuale:	Risultati Attesi RA3 – Coordinamento progettuale:
Risultati Attesi RA4 – Diffusione / Divulgazione:	Risultati Attesi RA4 – Diffusione / Divulgazione:

 Firma digitale del responsabile¹

¹Firma del legale rappresentante o di soggetto munito dei poteri di firma, ovvero del funzionario responsabile del procedimento, ovvero del responsabile scientifico

ALLEGATO H

Bandi di riferimento

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PAR FSC 2007-2013

ASSE 3 COMPETITIVITA'

LINEA DI AZIONE 3.1.2

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

AZIONE 3.1.2.2

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E/O SVILUPPO SPERIMENTALE E/O INNOVAZIONE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO TECNOLOGICO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del bando

1. Il presente bando disciplina le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 (di seguito PAR FSC) – Asse 3 “Competitività” – Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico”.
2. I contributi si configurano quali erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari mediante procedimento contributivo a graduatoria.
3. Obiettivo del presente bando è quello di promuovere progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione aventi una chiara finalità industriale, da svilupparsi all'interno del Distretto tecnologico di biomedicina molecolare del Friuli Venezia Giulia mediante una valorizzazione della capacità propositiva delle Piccole e Medie Imprese (PMI) anche in collegamento con la grande impresa (GI) e il coinvolgimento di Università ed Enti di Ricerca per far leva sulle competenze di punta disponibili nel sistema scientifico regionale. A tali fine il modello del distretto tecnologico viene considerato un valido strumento per la gestione di un sistema di relazioni stabili tra imprese, ricerca, formazione, istituzioni locali, che crei e mantenga il vantaggio competitivo di settori strategici e ad alto potenziale per l'economia regionale, inserito all'interno di una più articolata aggregazione, che è il Cluster Tecnologico Nazionale (di seguito CTN).
4. Il contesto di riferimento nel quale si colloca il presente intervento è pertanto quello del Distretto tecnologico di biomedicina molecolare del Friuli Venezia Giulia, quale “Distretto dell'innovazione” di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 26 del 10 novembre 2005 “Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.”. Ai sensi dell'art. 7, comma 43, della citata legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)” e s.m.i. nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 30 della legge regionale 26/2005 per il triennio 2011 - 2013 è infatti individuato tra i Distretti dell'innovazione regionali, anche il Distretto tecnologico di biomedicina molecolare del Friuli Venezia Giulia.
5. I CTN di riferimento sono quelli approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) con Decreto Direttoriale 14 dicembre 2012 n. 18, a seguito di un apposito avviso emanato in data 30 maggio 2012. Con riferimento al Distretto di biomedicina molecolare, il Cluster è quello di “Scienze della vita” denominato “ALISEI – Applied Life SciEnces in Italy”. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che saranno finanziati con il presente intervento, acquisiscono pertanto un valore aggiunto nel momento in cui risultano coerenti con le traiettorie tecnologiche individuate nel piano strategico del Cluster “ALISEI – Applied Life SciEnces in Italy” e costituiscono una parte delle azioni complementari e/o funzionali allo sviluppo e valorizzazione del CTN.
6. I progetti di ricerca e/o sviluppo e/o innovazione finanziati, di durata almeno annuale, saranno realizzati congiuntamente da partnership pubblico –private e si articoleranno in più interventi, ognuno dei quali è riconducibile al singolo partner.

7. I contributi di cui al presente intervento, qualora si configurino quali aiuti di Stato, sono concessi in osservanza delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato su GUUE L214 del 9 agosto 2008.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

a) “Distretto tecnologico”: aggregazione territoriale regionale di attività nell’ambito di uno specifico settore ad alto contenuto tecnologico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento della ricerca, dell’innovazione, della formazione del capitale umano e ove sono presenti, con diversi ruoli, gli attori istituzionali, gli attori economici e gli attori non economici quali organismi di ricerca, enti formativi e operatori di crescita imprenditoriale.

b) “Distretto tecnologico di biomedicina molecolare del Friuli Venezia Giulia”: distretto tecnologico del Friuli Venezia Giulia nel settore di biomedicina molecolare, avente quale ente gestore CBM s.c.a.r.l.

c) “Biomedicina molecolare”: scienza che studia e ricerca le relazioni tra la biologia e la medicina, che si avvale della biochimica, della biologia molecolare, della genetica molecolare e delle tecnologie “-omiche” quali genomica, proteomica, ecc., per identificare nuovi bersagli e nuovi approcci terapeutici finalizzati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di patologie umane.

d) “Cluster tecnologico nazionale - CTN”: definizione riportata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’avviso approvato con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 “Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali” quale aggregazione organizzata di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell’innovazione, articolata in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presente su diversi ambiti territoriali, guidata da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonea a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale.”

e) “Collaborazione”: ai sensi del paragrafo 3.2.2 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” 2006/C 323/01, si è in presenza di una collaborazione quando almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

f) “Organismo di ricerca”: soggetto quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono reinvestiti nell’attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.

g) “Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS)”: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L’ATS viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila. Capofila dell’ATS deve essere una impresa (indipendentemente dalla sua dimensione).

h) “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

i) “Sviluppo sperimentale”: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per

finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

j) "Innovazione": si intende, ai sensi della disciplina comunitaria, innovazione di processo e organizzativa.

- a) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- b) innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

k) "Piccola Media Impresa" (di seguito PMI): per la definizione di PMI si rinvia all'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008, alle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005.

l) "Grande Impresa" (di seguito GI): le imprese che non rientrano nella definizione delle PMI.

m) "Progetto": insieme delle attività realizzate dai componenti del partenariato.

n) "Attività": un'insieme di azioni riconducibili a Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale e/o Innovazione, Coordinamento progettuale e/o Diffusione/Divulgazione dei risultati di quanto realizzato da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi.

o) "Intervento": le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo partner.

p) "Sede regionale": presenza in capo al soggetto beneficiario del contributo della sede legale o di un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

q) "Struttura Regionale Attuatrice – (di seguito SRA)": il Servizio regionale responsabile della realizzazione della linea di intervento 3.1.2.2 del PAR FSC 2007 -2013, individuata nel Servizio istruzione, università e ricerca della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse le seguenti categorie di beneficiari:

- a) PMI regionali;
- b) GI regionali, solo se in collaborazione con PMI;
- c) Enti gestori di distretti tecnologici regionali;
- d) Organismi di ricerca regionali;
- e) Università regionali.

2. La GI regionale può essere presente solo se in collaborazione con PMI;

3. E' obbligatorio che le iniziative vengano attuate nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra i soggetti eleggibili a beneficio, con un capofila un'impresa, nella composizione minima di seguito indicata:

- a) Una PMI regionale;
- b) L'Ente gestore del Distretto tecnologico regionale CBM s.c.a.r.l.;
- c) Un Organismo di ricerca regionale o un'Università regionale.

4. Tutti i beneficiari non devono trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

5. L'Ente gestore del Distretto tecnologico, qualora si configuri quale Organismo di ricerca ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera f), gli Organismi di ricerca e le Università non devono inoltre svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i soggetti di cui al comma 5, qualora svolgano anche attività di natura economica, possono beneficiare dei contributi limitatamente alle attività non economiche, purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
- b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
- c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

7. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 4 – Modalità di collaborazione dei beneficiari

1. Il progetto viene presentato in forma unitaria da una ATS costituita o costituenda con capofila un'impresa.

2. A seguito della costituzione di ATS, il capofila diviene il referente unico nei confronti dell'Amministrazione regionale per gli aspetti amministrativi connessi con il presente bando. Ciascuno dei componenti l'ATS assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è comunque solidale.

3. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche. A tal fine, nell'ambito delle collaborazioni con le imprese, i partner progettuali devono rispettare, in alternativa, una delle seguenti condizioni per tutta la durata progettuale:

- a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- b) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e il beneficiario non impresa è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalle sue azioni di ricerca e di sviluppo. Per titolare di tutti i diritti si intende che il soggetto gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il soggetto decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione;
- c) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico è dedotto da tale compenso;
- d) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca e di sviluppo come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Art. 5 – Obiettivi dei progetti

1. I progetti devono concorrere alla realizzazione dei seguenti obiettivi previsti dal PAR FSC 2007 – 2013:

a) obiettivo generale dell'asse 3.1

rafforzamento della competitività del sistema economico regionale;

b) obiettivi della linea di azione 3.1.2:

1) obiettivo generale: rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni;

2) obiettivo specifico: aumentare la propensione delle imprese a investire in ricerca e innovazione.

2. Il concorso dei singoli progetti al raggiungimento dei suddetti obiettivi è misurato sulla base dei seguenti indicatori:

a) indicatori di risultato:

1. aumento della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) % sul PIL.

b) indicatori di realizzazione fisica:

1. numero delle imprese beneficiarie;

2. numero di progetti realizzati;

3. numero di progetti realizzati dalle imprese in collaborazione con Università e organismi di ricerca.

c) Indicatori occupazionali nazionali:

1. giornate/uomo complessivamente attivate.

d) Indicatori di impatto:

1. spesa delle imprese per RST / Totale spesa per RST.

3. Nelle domande di finanziamento i soggetti richiedenti sono tenuti a fornire informazioni attinenti agli indicatori di cui al comma 2.

CAPO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

Art. 6 – Criteri per la selezione dei progetti e punteggio minimo

1. Il procedimento di finanziamento dei progetti è quello contributivo a graduatoria, secondo i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) criteri di ammissibilità generali e specifici della domanda al finanziamento;
- b) criteri di valutazione ai fini della determinazione della graduatoria delle domande;
- c) criteri di priorità in caso di parità di punteggio tra due o più domande presentate.

2. Sono ammissibili a finanziamento le domande che, a seguito di valutazione, raggiungono un punteggio minimo di PUNTI 45.

Art. 7 - Criteri di ammissibilità generali

1. I criteri di ammissibilità generali definiscono i requisiti generali che le domande *devono obbligatoriamente possedere* per essere ammesse alla successiva fase di valutazione. I criteri sono:

- a) sottoscrizione della domanda da parte di tutti i beneficiari;
- b) presentazione della domanda entro i termini previsti dal bando;
- c) completezza formale della domanda.

Art. 8 - Criteri di ammissibilità specifici

1. I criteri di ammissibilità specifici definiscono i requisiti specifici che le domande devono possedere per essere ammesse alla successiva fase di valutazione. I criteri sono:

- a) costo del progetto compreso tra Euro 200.000 e Euro 500.000;
- b) presentazione del progetto da un'ATS, costituita o costituenda con capofila un'impresa, con la seguente composizione minima:
 1. una PMI avente la sede o un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia.
 2. l'Ente gestore del Distretto tecnologico regionale;
 3. un Organismo di ricerca regionale o un'Università regionale.La GI, che può essere presente solo se in collaborazione con PMI, deve avere la sede o un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

c) Presenza nei progetti dei seguenti requisiti:

1. sono finanziati progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell'ambito dei settori produttivi riconducibili alla biomedicina molecolare, intesa quale scienza che studia e ricerca le relazioni tra la biologia e la medicina, che si avvale della biochimica, della biologia molecolare, della genetica molecolare e delle tecnologie "-omiche" quali genomica, proteomica, ecc., per identificare nuovi bersagli e nuovi approcci terapeutici finalizzati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di patologie umane.
2. L'ambito territoriale di intervento è rappresentato dall'intero territorio regionale.
3. I progetti devono essere coerenti con il Piano strategico del Distretto di biomedicina molecolare del Friuli Venezia Giulia.
4. La durata prevista del progetto è compresa tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 36 mesi. L'avvio del progetto è previsto dalla prima data di maturazione dei costi dimostrata da fattura o altra documentazione giustificativa, data che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda e non superiore ai 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento al beneficiario. La data di conclusione del progetto è quella di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa
5. Il progetto è articolato in un insieme di attività realizzate dai componenti del partenariato. Le attività sono un insieme di azioni riconducibili a Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale e/o Innovazione, Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati di quanto realizzato da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi. Il Progetto è articolato in interventi quali parte delle attività riconducibili al singolo partner del progetto.

d) Rispetto del numero massimo di domande presentabili dal singolo beneficiario, all'interno di ciascun bando, come di seguito specificato:

PMI	2
Ente gestore del Distretto tecnologico regionale	10
Organismo di ricerca o Università	3 per Organismo di ricerca 7 per Università

2. Con riferimento al comma 1 lettera c) punto 1, sono ammessi progetti di ricerca e/o sviluppo e/o innovazione finalizzati alla realizzazione di prodotti, servizi e tecnologie riguardanti la salute umana.

Art. 9 - Criteri di valutazione

1. I progetti ritenuti ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 8 sono valutati ai fini della determinazione della graduatoria secondo i seguenti criteri, che sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 100 punti.

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Contenuto tecnico-scientifico del progetto e dei suoi risultati	36
2) Contenuto economico-finanziario del progetto	12
3) Competenze dei soggetti partecipanti al progetto in ordine alla realizzazione dell'attività e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi	22
4) Collaborazione e partenariati	20
5) Diffusione dei risultati	6
6) Effetti del progetto sulle politiche comunitarie orizzontali	4

2. I criteri di cui al comma 1 sono articolati in sub- criteri, come di seguito specificati:

a) **CRITERIO 1: Contenuto tecnico-scientifico del progetto e dei suoi risultati**

1.A) Descrizione della coerenza dei contenuti tecnico scientifici delle attività progettuali, degli obiettivi e dei risultati attesi rispetto alle traiettorie tecnologiche di riferimento del Piano strategico del Cluster tecnologico nazionale	MAX PUNTI 10
1.B) Descrizione della ricaduta sul sistema produttivo locale (Distretto) in termini di nuove competenze, promozione del territorio, occupazione, replicabilità dei risultati della ricerca da parte di altre imprese attraverso processi di disseminazione, ruolo di driver tecnologico del progetto da parte della GI	MAX PUNTI 9
1.C) Descrizione delle ricadute economico- industriali in termini di incremento della competitività delle imprese del territorio a livello nazionale e internazionale, anche in termini di collaborazione tra imprese della filiera	MAX PUNTI 6
1.D) Descrizione dell'incremento occupazionale di personale qualificato (formazione tecnica superiore, ricercatori e dottori di ricerca) previsto presso le imprese coinvolte nel progetto	MAX PUNTI 6
1.E) Se i punti da 1.a) ad 1.d) sono illustrati in una relazione di sintesi a cura del Comitato scientifico del Distretto (DA ALLEGARE COPIA della relazione, oggetto di valutazione)	MAX PUNTI 5

b) **CRITERIO 2: Contenuto economico-finanziario del progetto**

Ripartizione finanziaria delle spese nelle diverse tipologie di azioni secondo le percentuali di seguito indicate:

2.A) Ricerca industriale e/o sviluppo e/o innovazione: previsione di spesa non inferiore al 75% del valore complessivo del progetto	PUNTI 1 per ogni 1% in più fino al massimo di PUNTI 6
2.B) Coordinamento progettuale: previsione di spesa non superiore al 20% del valore complessivo del progetto	PUNTI 1 per ogni 1% in meno fino al massimo di PUNTI 4
2.C) Diffusione/disseminazione di risultati: previsione di spesa non superiore al 5% del valore complessivo del progetto	PUNTI 1 per ogni 1% in meno fino al massimo di PUNTI 2

c) **CRITERIO 3: Competenze dei soggetti partecipanti al progetto in ordine alla realizzazione dell'attività e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi**

3.A) Descrizione della capacità tecnico-scientifica delle imprese e degli organismi di ricerca o università ad assicurare la corretta esecuzione delle attività progettuali valutabili in base alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione già svolte negli ultimi tre anni nel settore o in settori affini alla attività oggetto della domanda dimostrabili in termini di dimensione degli investimenti rispetto al volume complessivo delle spese sostenute dai soggetti (fatturato per le imprese, valore dei progetti per dipartimento o centro di costo per gli organismi di ricerca)	Fino al 5% (medio) PUNTI 6 Oltre al 5% (medio) PUNTI 10
---	--

3.B) Descrizione della capacità organizzativa nella realizzazione del progetto oggetto di finanziamento, con dimostrazione della disponibilità di strutture tecniche nella misura necessaria alla realizzazione del progetto da parte dei partner progettuali	Assenza di strutture: PUNTI 0 Parziale disponibilità di strutture PUNTI 7 Completa disponibilità di strutture PUNTI 10
3.C) Descrizione dell'esistenza nella partnership di nuova impresa (si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda)	Presenza di una impresa PUNTI 1 presenza di più imprese PUNTI 2 assenza di nuove imprese PUNTI 0.

d) CRITERIO 4: Collaborazione e partenariati

4.A) Composizione del partenariato superiore rispetto a quella minima prevista	MAX PUNTI 12 di cui: Per ogni PMI aggiunta PUNTI 3 fino a un massimo di PUNTI 6 Per ogni università/organismo di ricerca aggiunto PUNTI 2 fino a un massimo di PUNTI 4 Partecipazione di una GI: PUNTI 2
4.B) Presenza di collaborazioni, ai fini della realizzazione del progetto, con organismi di ricerca o Università non aventi sede o un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia, dimostrabili attraverso un accordo di collaborazione già esistente o un atto di impegno alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (DA ALLEGARE COPIA accordo di collaborazione o atto di impegno alla sottoscrizione)	PUNTI 3
4.C) Dimostrata presenza di esistenti collaborazioni tra due o più partner in altri progetti o in attività nel settore o in settori affini alla attività oggetto della domanda	MAX PUNTI 5 di cui: Collaborazioni tra imprese PUNTI 3 Collaborazioni miste tra organismi di ricerca e/o università con imprese PUNTI 2

e) CRITERIO 5: Diffusione dei risultati

5.A) Puntuale definizione delle modalità di ripartizione dei diritti della proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto	PUNTI 2
5.B) Puntuale definizione delle modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell'avvio del progetto e necessari per l'esecuzione del progetto o per la valorizzazione dei risultati, nonché delle modalità di accesso alle conoscenze preesistenti per tali scopi	PUNTI 2
5.C) Dimostrazione delle modalità di diffusione e divulgazione dei risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale	Attraverso convegni, pubblicazioni PUNTI 1 Attraverso riviste tecniche e scientifiche e libera consultazione in banche dati di libero accesso o in software liberi o open source dei dati della ricerca non elaborati PUNTI 1

f) CRITERIO 6: Effetti del progetto sulle politiche comunitarie orizzontali

6.A) Previsione di tecnologie finalizzate al miglioramento delle accessibilità e fruibilità di spazi e ambienti da parte delle persone anziane o delle persone con disabilità per il sostegno dell'autonomia, la riduzione dell'impatto delle disabilità e il contrasto al rischio di esclusione sociale	MAX PUNTI 3
6.B) Presenza di misure previste nella fase di realizzazione del progetto per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (ad esempio in sede di selezione di personale ricercatore)	PUNTI 1

Art. 10 - Criteri di priorità

1. In caso di parità di punteggio tra due o più progetti valutati secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 9, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) Collaborazione e partenariati;
- b) Contenuto tecnico-scientifico del progetto e dei suoi risultati;
- c) Ordine cronologico di presentazione della domanda.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI FINANZIAMENTI

Art. 11 – Risorse finanziarie disponibili

1. Alla linea di azione "3.1.2.2 Distretti tecnologici" è riservata la dotazione di Euro 4.418.000,00, suddivisa tra i due Distretti tecnologici regionali.

2. Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano complessivamente a Euro 1.218.000,00, a valere sul PAR FSC, approvato in via definitiva con DGR 847/2012, stanziato sul capitolo 9628 del bilancio di previsione 2013.

3. Possono essere assegnate al presente bando ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie sulla medesima linea di azione 3.1.2.2.

Art. 12 – Caratteristiche e intensità del contributo

1. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione sono finanziati con risorse PAR FSC, nei limiti delle intensità di aiuto previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione con riferimento ai soggetti beneficiari dell'attività.

2. A titolo di cofinanziamento, per la parte di spesa che eccede l'aiuto ammissibile, le imprese beneficiarie provvedono attraverso il ricorso a risorse proprie secondo i rispettivi piani finanziari approvati.

3. Il contributo viene calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, come di seguito indicato:

	Piccola Impresa	Media impresa	Grande impresa	Organismo di ricerca
Ricerca industriale	70%	60%	50%	100%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%	100%
Innovazione	35%	25%	15%	100%

4. Ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. b) del Regolamento (CE) n. 800/2008, nel caso di collaborazioni, l'intensità di aiuto viene aumentata di 15 punti percentuali a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, come di seguito evidenziato, quando l'Ente di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui gli stessi derivino da ricerche dallo stesso svolto.

5. Nel caso di aiuti all'innovazione in collaborazione con le GI, le PMI devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili

	Piccola Impresa	Media impresa	Grande impresa	Organismi di ricerca
Ricerca industriale	80%	75%	65%	100%
Sviluppo sperimentale	60%	50%	40%	100%

Innovazione	35%	25%	15%	100%
-------------	-----	-----	-----	------

6. Le spese ammissibili riconducibili alle attività di Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca saranno finanziate secondo le intensità di contributo previste nelle tabelle sopra riportate, in misura proporzionale ai costi di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e Innovazione sostenuti nell'ambito di ciascun intervento.

7. Il presente progetto **non** prevede la generazione di entrate nette. Nel caso di Sviluppo sperimentale, rientrano tra le attività ammissibili la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali. L'eventuale sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi generati dai costi ammissibili.

Art. 13 – Spese ammissibili

1. Le spese per la realizzazione degli interventi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento CE 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento CE 1080/2006, nonché a quanto disposto dal DPR n. 196 del 03/10/2008.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, sia in sede di presentazione della domanda, che di concessione e di rendicontazione, si tiene conto:

- a) del rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008;
- b) del rispetto dei principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, del rispetto delle procedure di evidenza pubblica in caso di appalti di lavori, servizi e forniture.

2. Rientrano tra le categorie di spese ammissibili:

- a) Personale;
- b) Missioni;
- c) Prestazioni di servizi;
- d) Beni immateriali;
- e) Strumenti, attrezzature e macchinari;
- f) Beni materiali;
- g) IVA, se non recuperabile;
- h) Spese generali.

3. Nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (CE) 800/2008, l'avvio delle attività relativo all'intervento realizzato dalle Imprese, deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche all'Ente gestore del distretto tecnologico, agli Organismi di ricerca e alle Università.

Art. 14 – Spese di personale

1. Si intendono i costi del personale interno impiegato direttamente nelle attività di ricerca e/o sviluppo e/o innovazione, del personale tecnico e amministrativo ivi compreso quello adibito al Coordinamento progettuale e alla Diffusione/Divulgazione dei risultati delle attività progettuali.

2. Sono ammesse le spese del personale ausiliario nella misura massima del 10% dei costi del personale. Per personale ausiliario si intende il personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente attività di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale, Innovazione e Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilità.

3. Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento i costi dei professori di prima fascia (ordinario e straordinario) e di seconda fascia (associato), di ricercatori ed assistenti di ruolo qualora già coperti da finanziamenti specifici o da Fondo Funzionamento Ordinario.

4. Il personale interno deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attività nel progetto di ricerca; per amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico, di data anteriore a quella di inizio delle proprie attività progettuali, da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa/ente.

5. I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nelle attività progettuali. Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli).

e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro e del trattamento di fine rapporto.

6. Più in dettaglio, i costi di personale interno sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- a) per costi diretti si intendono gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- b) per costi indiretti si intendono le assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

7. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile quale spesa del personale esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alla realizzazione delle attività progettuali.

8. La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore d'impegno nelle attività progettuali, e deve essere calcolata su base mensile dall'importo desumibile dalla busta paga ovvero su base annuale dall'importo desumibile da un riepilogo della retribuzione annua, come di seguito specificato:

RML	Retribuzione mensile/annua lorda, comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore
DIF	Retribuzione differita (rateo TFR, 13esima, e 14esima)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario (ovvero non a carico del dipendente)
h/contratto	Ore lavorative mensili/annue previste da contratto
h/attività	Ore di impegno dedicate effettivamente alle attività progettuali, nel mese di riferimento
$(RML + DIF + OS) \times \frac{h/attività}{h/contratto}$	

Art. 15 – Spese per missioni

- 1.** Sono ammesse le spese per missioni e trasferte sostenute dal personale per la partecipazione ad attività connesse al progetto.
- 2.** Rientrano in tale categoria le spese finalizzate alle riunioni tra partner per le attività progettuali, le spese riconducibili ad attività di diffusione e pubblicizzazione, ivi comprese la presentazione del progetto e dei suoi risultati da parte del proprio personale in occasione di convegni, meeting e workshop.
- 3.** Sono ammesse le spese di viaggio, vitto, alloggio, diarie di missione calcolate sulla base del CCNL di riferimento.
- 4.** Le spese di trasferta devono essere liquidate secondo i criteri del rimborso a piè di lista, tenendo conto dei massimali previsti dal C.C.N.L. di riferimento o dai regolamenti aziendali sulla base delle fasce o degli inquadramenti di livello.
- 5.** Le spese di viaggi e trasferte vengono rendicontate unitamente alla documentazione analitica delle spese, compresa l'autorizzazione alla missione, dalla quale si evinca chiaramente il nominativo del soggetto, la durata della missione, il motivo della missione e la destinazione. Ai fini della rendicontazione devono essere altresì prodotte le note spese compilate dalla persona che ha effettuato la missione, rimborsate dal beneficiario e firmate dai responsabili dell'intervento. Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso dei tali mezzi rispetto alle attività progettuali. In caso di utilizzo del proprio mezzo è ammesso il rimborso chilometrico su base tabellare.

Art. 16 – Spese per prestazioni di servizi

- 1.** Le spese ammesse per prestazioni di servizi sono riconducibili a:
 - a) prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, prestazioni di servizi acquisiti da terzi, competenze tecniche, servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività progettuali;
 - b) noleggio di strumentazione ed attrezzature utilizzate nell'attività progettuale;
 - c) locazione finanziaria (leasing) di beni impiegati nell'attività progettuale;
 - d) consulenze legali, perizie tecniche o finanziarie;
 - e) promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto.
- 2.** I costi di cui al comma 1 lettera a) sono individuati al lordo degli eventuali oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria.
- 3.** Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria.

- 4.** Possono essere ammessi in quota parte i costi del personale parzialmente impiegato nelle attività progettuali. In tal caso la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno deve specificare la quota attribuibile alle medesime attività.
- 5.** I costi per il noleggio di strumentazione ed attrezzature di cui al comma 1 lettera b) sono ammessi solo se le strumentazioni e le attrezzature sono usate esclusivamente per le attività progettuali. Nel caso di uso comune a più attività, il costo deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo nelle attività progettuali stesse.
- 6.** I costi di leasing di cui al comma 1 lettera c) sono ammissibili relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per lo sviluppo delle attività progettuali, limitatamente alla spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. Nel contratto di leasing dovrà pertanto essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali. L'importo massimo ammissibile a contributo non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, secondo le indicazioni fiscali (DPR 917/1986 e s.m.i.), calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. In presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a più attività, è rendicontabile esclusivamente la quota di costi direttamente riferibili alle attività progettuali finanziate.
- 7.** I costi per consulenze legali, le perizie tecniche o finanziarie, di cui al comma 1 lettera d) sono ammissibili solo se direttamente connesse al progetto cofinanziato e necessari per la sua realizzazione.
- 8.** I costi per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1 lettera e) sono ammissibili solo se realizzati nell'ambito delle attività progettuali oggetto del contributo. Sono incluse, a titolo esemplificativo, le spese per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto sui canali informativi multimediali, cartacei e le iniziative seminariali nonché le spese per la diffusione dei risultati, quali pubblicazioni, partecipazioni a convegni, meeting, workshop.
- 9.** Non sono ammissibili le spese per interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 17 – Spese per beni immateriali

1. Sono riconducibili a tale categoria i costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività progettuale oggetto di finanziamento, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Qualora ammortizzabili, i relativi costi sono assoggettati ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti. Per frazioni di anno i costi di ammortamento sono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo nell'attività progettuale.

Art. 18 – Spese per strumenti, attrezzature e macchinari

- 1.** Il costo di strumenti, attrezzature e macchinari strumentali alle attività progettuali è considerato spesa ammissibile per la quota di ammortamento, a condizione che:
- a) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa fiscale vigente;
 - b) il costo si riferisca esclusivamente al periodo di finanziamento dell'intervento. In particolare il costo annuo deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo nell'ambito delle attività progettuali.
 - c) nel caso di parziale utilizzo del bene, il costo venga calcolato nella misura di utilizzo dello stesso nelle attività progettuali.
- 2.** Ai fini del calcolo dell'ammortamento, sono ammissibili, oltre ai costi di acquisizione, anche i costi accessori, quali, in particolare, il trasporto e l'installazione, nonché i costi di manutenzione straordinaria esclusivamente se funzionali al raggiungimento delle finalità progettuali.
- 3.** Gli strumenti, le attrezzature e i macchinari di costo unitario non superiore a Euro 516,46 (compresa l'IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione completa e rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 19.

Art. 19 – Spese per materiali

- 1.** Sono ammissibili i costi per l'acquisizione di materiali, forniture e prodotti analoghi riconducibili alle attività progettuali. Non possono essere ricondotti a tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento delle attività progettuali finanziate. In tal caso detti costi vanno compresi nella categoria costi degli strumenti, delle attrezzature e dei macchinari di cui all'articolo 18 e sono assoggettati ad ammortamento.
- 2.** Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene conto della natura del bene e del suo valore unitario. In particolare, è considerato materiale un bene il cui valore unitario non supera Euro 516,46.
- 3.** Sono considerati materiali i beni di importo superiore alla richiamata soglia di Euro 516,46 se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento delle attività progettuali finanziate.
- 4.** L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile qualora si verificano le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- b) il prezzo del materiale usato non superi il valore di mercato del bene stesso;
- c) il prezzo del materiale usato non sia superiore al costo di materiale simile nuovo;
- d) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 20 – IVA

1. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile e se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008 e s.m.i..

Art. 21 – Spese generali

1. Sono ammissibili le spese generali derivanti dalle attività progettuali relativi alle funzionalità operative del beneficiario, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri.

2. Sono inoltre considerate spese generali ogni tributo od onere fiscale previdenziale e assicurativo non rientrante nelle altre categorie di spesa e relativo all'esecuzione delle attività progettuali. Le medesime sono ammissibili nel limite in cui il costo non possa essere recuperato dal beneficiario.

3. Qualora l'esecuzione delle attività progettuali richieda l'apertura di uno o più conti bancari, sono considerate spese generali i costi ad essi afferenti.

4. Con specifica delibera di giunta regionale, Tali spese potranno essere determinate con modalità forfetaria fino a una percentuale – da stabilirsi con la medesima deliberazione - dei costi diretti che il beneficiario sostiene per la realizzazione delle attività progettuali, intendendosi per costi diretti il totale delle spese di cui all'articolo 13 comma 2 dalla lettera a) alla lettera g). Per la differenza tra il limite percentuale di cui sopra e quello del 12 per cento dei costi diretti, le spese generali sono determinate sulla base di costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali risultanti dalla rispettiva documentazione di spesa, a condizione che le spese medesime vengano imputate all'intervento con calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e debitamente giustificato.

5. In assenza della deliberazione di cui al comma 4, il limite del 12 per cento si intende interamente calcolato sulla base dei costi effettivi.

Art. 22 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate devono essere sostenute secondo le modalità e condizioni di seguito elencate:

a) *principio dell'effettività* in base al quale la spesa deve essere concretamente sostenuta ed essere connessa all'intervento cofinanziato;

b) *principio della legittimità* in base al quale la spesa deve essere conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e, ove applicabile, alla specifica normativa di settore;

c) *principio della localizzazione* dell'intervento cofinanziato, in base al quale la spesa sostenuta deve essere riferibile a un intervento regionale;

d) *principio della prova documentale* in base al quale la spesa sostenuta deve essere comprovata da fatture quietanziate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;

2. Non sono ammissibili le spese che incorrono nei seguenti divieti generali:

a) *divieto generale di pluricontribuzione* di cui all'articolo 54 RECE 1083/2006 e all'art. 2 comma 4 del DPR 196/2008 in base al quale non sono ammissibili le spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario;

b) *divieto generale di contribuzione* di cui all'art. 31 della LR 7/2000, in base al quale non sono ammesse spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici rilevino ai fini della concessione del contributo.

3. E' fatto obbligo di sostenere le spese in denaro (art. 2, comma 1 DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione", pubblicato sul GURI 294 del 17 dicembre 2008), fatte salve le deroghe per l'ammortamento e i contributi in natura, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5

4. Il costo dell'ammortamento dei beni ammortizzabili strumentali alle attività progettuali è considerato spesa ammissibile qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18;

5. I contributi in natura afferenti all'intervento, vengono considerati spese ammissibili purché:

a) consistano nella fornitura di strumenti, attrezzature, macchinari, materiali, attività di ricerca o professionali,

b) il valore dei contributi in natura possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazioni indipendenti;

c) si applichino, all'occorrenza le disposizioni riguardanti l'acquisto di materiale usato di cui all'articolo 19 comma 4;

6. Non sono ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a Euro 500,00.

7. In caso di aiuti di Stato (art 87 del Trattato) le spese ammissibili sono comunque quelle previste dal regolamento di esenzione.

Art. 23 - Prova della spesa

1. Fermo restando il principio della prova documentale, il beneficiario dimostra l'avvenuto pagamento della spesa attraverso *adeguata documentazione bancaria o postale*, copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori.

3. Per le sole spese relative a beni o servizi il cui valore è inferiore a Euro 500,00, il beneficiario potrà provare l'avvenuto pagamento della spesa attraverso formale quietanza liberatoria del fornitore del bene/servizio, producibile anche con apposizione sulla fattura medesima del timbro, data e firma originale del fornitore con la dicitura "quietanzata".

4. Nel caso di spese di importo pari o inferiore a Euro 500,00 saldate *in contanti*, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.

CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 24 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento devono pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione – Servizio istruzione, università e ricerca unicamente in formato telematico a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *istruzione.ricerca.famiglia@certregione.fvg.it* a partire dalla data del 15 giugno 2013 fino alla data del 15 luglio 2013.

2. Ogni invio deve essere riferito a una sola domanda di contributo, recante in oggetto "PAR FSC 2007 - 2013 Domanda di partecipazione al bando 3.1.2.2 Distretto tecnologico di biomedicina molecolare".

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, come meglio specificato nella modulistica allegata al presente bando (modello domanda e documentazione disponibili in formato elettronico sul sito web della Regione, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/istruzione-ricerca/fare-ricerca/FOGLIA12/>), da presentare in formato PDF:

a) "Modello A – Scheda progetto e interventi" dal quale risultino:

1. le specifiche caratteristiche del progetto e dei singoli interventi con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'articolo 9 ed ai criteri di priorità di cui all'articolo 10;
2. gli obiettivi, i risultati attestati con eventuali indicatori;
3. l'area disciplinare e settore di cui al D.M. 4 ottobre 2000 del progetto;
4. per le GI, l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca e di sviluppo svolta dalle imprese. Tale addizionalità può essere comprovata con indicatori comprovanti un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività, o della portata del progetto o dell'attività, o dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto oppure comprovanti una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.
5. la descrizione delle singole attività progettuali;
6. la descrizione dei costi dalla quale si evinca la loro ammissibilità ai fini del presente bando;
7. il cronogramma delle attività progettuali.

b) "Modello B – Preventivo di spesa progetto" contenente le previsioni di spesa relative al progetto dettagliato per partner e per attività progettuali;

c) "Modello C1 – Dichiarazioni – Imprese" oppure "Modello C2 – Dichiarazioni – Altri soggetti" contenenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà necessarie ai fini della concessione del contributo:

1. dichiarazione di ciascun partecipante relativa al regime IVA;
2. dichiarazione di ciascun partecipante relativa alla posizione fiscale;

3. per i beneficiari di aiuti di Stato, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove si attesti che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 4. per le imprese, autocertificazione sui parametri dimensionali;
 5. per le PMI, dichiarazione ove si attesti che l'impresa non è in difficoltà ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) 800/2008,
 6. per tutti i beneficiari, dichiarazione ove ciascun soggetto attesti che non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 7. per i beneficiari non imprese, dichiarazione di non svolgere attività economica.
- d) copia conforme di atto costitutivo di ATS, qualora già costituita;
- e) nel caso in cui i sottoscrittori del progetto non coincidano con il legale rappresentante dei beneficiari, copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma;
- f) copia documento d'identità dei sottoscrittori;
- g) Immagine da scansione del modello F23 attraverso il quale è stato assolto l'obbligo relativo all'imposta di bollo;
- h) eventuale relazione di sintesi a cura del Comitato scientifico del Distretto, ai fini della valutazione di cui all'articolo 9 comma 2, lettera a) criterio 1.E;
- i) eventuale accordo di collaborazione già esistente o un atto di impegno alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, ai fini della valutazione di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d), criterio 4.B.
- 4.** La domanda e tutti gli allegati devono essere sottoscritti digitalmente con Carta Regionale dei Servizi o Business Key dal legale rappresentante di ogni singolo beneficiario ovvero dai soggetti muniti di poteri di firma. A tal fine ciascun beneficiario sottoscrive separatamente un proprio modello di domanda, nonché tutti i rispettivi allegati. Il soggetto capofila provvede alla raccolta e trasmissione della documentazione complessiva, debitamente sottoscritta.
- 5.** I modelli A e B, sottoscritti separatamente dai singoli beneficiari, devono essere identici per tutti i beneficiari stessi.
- 6.** Ai fini della compilazione del documento "Modulo di domanda PAR FSC Ricerca", scaricabile unicamente in formato ODF (Open Document Format), all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/fare-ricerca/FOGLIA12/> è disponibile anche il download di un editor di testo open source adatto al corretto utilizzo dello stesso. Per un maggiore dettaglio in merito alla modalità di compilazione dei documenti in formato elettronico e di utilizzo dell'editor open source, si rimanda alle linee guida rese disponibili unitamente ai documenti stessi.
- 7.** L'assolvimento all'obbligo dell'imposta di bollo viene dimostrato attraverso l'allegata scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa (un unico versamento per progetto).
- 8.** La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 9, non può essere integrata dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda.
- 9.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica entro i termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2000. Decorsi inutilmente i termini, la domanda è considerata inammissibile in quanto incompleta e viene archiviata.

Art. 25 – Ammissibilità delle domande di finanziamento

- 1.** Sono ammissibili a finanziamento le domande rispondenti ai criteri di ammissibilità generali e specifici di cui agli articoli 7 e 8.
- 2.** In caso di presentazione da parte del singolo beneficiario, sia in qualità di partner che in qualità di capofila, di un numero di domande superiori a quelle previste all'articolo 8 comma 1 lettera d), sono ammissibili le domande presentate dal medesimo soggetto e ordinate in ordine cronologico, fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Ne consegue che il superamento del limite previsto da parte di un singolo beneficiario comporta la non ammissibilità dell'intero progetto.

Art. 26 - Formazione della graduatoria e concessione finanziamento

- 1.** La valutazione di ammissibilità al finanziamento sulla base dei criteri di ammissibilità generale e specifici di cui agli articoli 7 e 8, è realizzata dal personale della SRA, mentre la valutazione dei progetti viene attuata da un organismo collegiale appositamente costituito con Decreto del direttore centrale, costituito dal personale interno della SRA e integrato da un rappresentante Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionale.
- 2.** Per la valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 9, la Commissione si avvale dell'apporto consultivo di esperti di settore, individuati dalla SRA dall'Albo di esperti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, costituito con Decreto direttoriale del 2 febbraio 2012 n.30 e reperibile sul sito del MIUR all'indirizzo <http://roma.cilea.it/sirio> . Gli esperti sono selezionati per area disciplinare e settore di cui al D.M. 4 ottobre 2000 (http://www.miur.it/0002Univer/0021Offert/0092Settor/index_cf2.htm) indicati in ciascuna proposta progettuale. Nello

specifico, per ogni area disciplinare e settore sono individuati due esperti incaricati di effettuare separatamente una valutazione tecnico – scientifica su tutti i progetti appartenente alla medesima area disciplinare. Gli esperti effettuano una valutazione del progetto sulla base dei criteri 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 3.B, 6.A. La SRA effettua, per ogni criterio di ciascun progetto la media delle due valutazioni. Qualora le votazioni espresse dai due esperti presentino uno scostamento superiore all'80% del valore massimo assegnabile a ciascun criterio, la SRA richiede ai due esperti una nuova valutazione da effettuare congiuntamente. La SRA sottopone gli esiti della valutazione degli esperti alla Commissione, ai fini della valutazione complessiva.

3. A seguito dell'attività di valutazione, il Direttore centrale approva la graduatoria entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1. Tale decreto costituisce atto di prenotazione dei fondi.

4. La graduatoria indica:

- a) i progetti approvati e finanziabili secondo l'ordine decrescente di punteggio, con specifica per ciascun progetto, del punteggio attribuito e, per ciascun intervento, dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili;
- b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse, con specifica, per ciascun intervento, delle spese ammissibili ancorché non finanziate;
- c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.

5. Degli esiti della graduatoria viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 4 lettera a).

7. La graduatoria ha validità triennale dalla pubblicazione della stessa sul BUR ed entro questo limite, qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, la SRA può procedere allo scorrimento della graduatoria.

8. Il contributo è concesso con decreto del Direttore della SRA, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione di altri documenti accertanti la regolarità contributiva e fiscale.

9. Il decreto di concessione, da approvare nei termini di cui all'articolo 40 comma 1, indica :

- a) I termini entro i quali deve essere costituita l'ATS, qualora non istituita, comunque non inferiori a 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di concessione, e i termini e le modalità di invio della documentazione riferita all'ATS;
- b) I termini e le modalità di comunicazione della data di avvio e di conclusione di ciascun intervento nell'ambito del progetto;
- c) I termini e le modalità di erogazione del contributo e dell'anticipazione dello stesso;
- d) I termini di chiusura del progetto, tenuto conto della durata indicata nella domanda e del termine finale di cui all'articolo 27 comma 2;
- e) I termini e le modalità di rendicontazione finale delle spese sostenute, tenuto conto del termine finale di cui all'articolo 28 comma 2;
- f) I termini e le modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio delle risorse FSC secondo il Sistema informativo SGP (Sistema Gestione Progetti) o altro Sistema Informativo locale adottato nell'ambito del PAR FSC.

Art. 27 - Avvio e termine di realizzazione delle attività progettuali e verifica sullo stato di avanzamento delle stesse

1. L'avvio delle attività progettuali è previsto dalla prima data di maturazione dei costi dimostrata da fattura o altra documentazione giustificativa, data che deve essere successiva a quella di presentazione della domanda e comunque non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione della concessione del finanziamento al beneficiario.

2. I beneficiari sono tenuti a concludere le attività progettuali entro i termini fissati dal decreto di concessione e comunque non oltre il termine massimo del **30 giugno 2017**. Per termine di conclusione si intende la data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

3. Ciascun beneficiario è obbligato a trasmettere periodicamente i dati di monitoraggio secondo il Sistema Informativo SGP (Sistema Gestione Progetti) o altro Sistema Informativo locale adottato nell'ambito del PAR FSC, relativi all'andamento delle risorse ai medesimi concesse.

Art. 28 – Rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa e la liquidazione del contributo concesso ovvero del saldo nel caso di erogazione in via anticipata, è effettuata distintamente per ciascuno dei beneficiari. Il capofila si impegna a presentare la documentazione finale di spesa e le richieste di liquidazione.

2. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari, sulla base dell'articolo 41 della LR 7/2000, devono presentare, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione di ciascun intervento nell'ambito del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione di cui all'articolo 26 comma 9 e comunque non oltre il termine del **30 settembre 2017**, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Entro i termini di rendicontazione i soggetti beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese maturate durante il periodo di esecuzione dell'intervento, pena l'inammissibilità della spesa pagata oltre i termini.
4. Il mancato rispetto dei termini di rendicontazione, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 comma 4.
5. La modulistica per la rendicontazione sarà resa disponibile dalla SRA sul sito web della Regione a partire da gennaio 2014.

Art. 29 – Erogazione del contributo

1. Il Direttore della SRA, a seguito dell'esito dei controlli sulla rendicontazione di cui all'articolo 28, dispone con proprio decreto entro il termine di cui all'articolo 40 comma 1, la liquidazione del contributo distintamente per ciascuno dei beneficiari.
2. Su richiesta del beneficiario per il tramite del capofila, sono ammesse erogazioni in via anticipata di contributi concessi fino al 70% del contributo concesso:
 - a) nell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato;
 - b) al di fuori degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato e in favore di soggetti privati;
 - c) al di fuori degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato e in favore di soggetti pubblici.
3. Nei casi di cui al comma 2 lettere a) e b) l'erogazione in via anticipata è disposta previo accertamento dell'effettivo avvio delle attività progettuali e previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 5% e con scadenza nove mesi dopo il termine ultimo fissato di rendicontazione finale.
4. Nel caso di cui al comma 2 lettera **c)** l'erogazione in via anticipata del contributo è erogata alle Università e agli Organismi di ricerca pubblici, che ne fanno richiesta, fino al limite massimo del 70% del contributo concesso alle seguenti condizioni:
 - a) accertamento, da parte della SRA dell'effettivo avvio delle attività progettuali;
 - b) svolgimento da parte della SRA dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa su copia delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa trasmessi, anche non quietanzati.
5. Nel caso di cui al comma 2 lettera **c)**, ad avvenuta erogazione del contributo ai sensi del comma 4, i beneficiari trasmettono alla SRA gli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati, ai fini del riscontro con la documentazione precedentemente fornita.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI , MODIFICHE DEGLI INTERVENTI E PROGETTI E CONTROLLI

Art. 30 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a realizzare l'intervento di propria competenza e ad assumere la responsabilità, comunque solidale con gli altri associati, in ordine alla realizzazione complessiva del progetto, nonché al rispetto dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo, da attuarsi ai sensi dell'articolo 39:
 - a) ad impiegare le risorse PAR FSC per l'esclusiva realizzazione dell'intervento per il quale sono state concesse, nonché per le finalità previste dal presente bando;
 - b) a rispettare i criteri di demarcazione con altri fondi;
 - c) a rispettare il divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
 - d) a mantenere la stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione di cui all'articolo 31;
 - e) a concludere le attività progettuali non oltre il termine massimo del 30 giugno 2017, e a presentare la rendicontazione non oltre il termine del 30 settembre 2017, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35;
 - f) a consentire ed agevolare ispezioni e controlli disposte dalla Regione o dal Ministero dello Sviluppo economico;
 - g) a adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato con risorse del PAR FSC, che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili e che faciliti la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo;

- h) a conservare in un plico separato, fino a tutto il 2022, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- 2.** I beneficiari sono tenuti inoltre al rispetto dei seguenti obblighi, pena la sospensione della liquidazione del contributo ai sensi dell'articolo 37:
- a) a comunicare, tramite il capofila, il CUP dell'intervento così come disposto dalla Legge 3/2003 e dalle delibere CIPE 143/2002 e 34/2009 1 (solo per gli enti pubblici);
 - b) a rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008, del Regolamento CE 1998/2006, (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 2006/C323/01, del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C82/01 del 01/04/2008.
 - c) nel caso di cofinanziamento da parte del beneficiario, a certificare la partecipazione finanziaria;
 - d) a comunicare, tramite il capofila, le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale, ivi compresi i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, secondo il Sistema Informativo SGP (Sistema Gestione Progetti), ovvero altro Sistema Informativo locale adottato nell'ambito del PAR FSC;
 - e) a comunicare, tramite il capofila, gli eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti per il medesimo intervento;
 - f) a comunicare, tramite il capofila, eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce ed ogni altro fatto che possa pregiudicare il buon esito dell'intervento e del progetto complessivo;
 - g) a rendicontare, tramite il capofila, l'utilizzo delle risorse e inviare, su richiesta motivata dell'Amministrazione regionale, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione dell'intervento;
- 3.** I beneficiari sono infine tenuti:
- a) a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità di cui al comma 5, pena l'inammissibilità delle spese sostenute per la rispettiva attività di informazione e pubblicità;
 - b) a garantire il rispetto dei principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione), pena l'inammissibilità delle spese sostenute in violazione delle disposizioni di legge in materia;
 - c) a concludere le attività progettuali entro il termine previsto dal decreto di concessione, pena l'inammissibilità delle spese maturate oltre il termine stesso, fermo restando l'ipotesi di revoca di cui al comma 1 lettera e);
 - d) a effettuare i pagamenti entro i termini di rendicontazione, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 3 (inammissibilità spesa pagata oltre i termini);
 - e) a rendicontare le spese entro i termini stabiliti dal decreto, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 (inammissibilità spesa pagata oltre i termini) e fatta salva l'ipotesi di revoca di cui al comma 1 lettera e);
 - f) a restituire le eventuali economie di spesa realizzate alla conclusione dell'intervento, indipendentemente dal loro valore, pena l'applicazione degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di restituzione e fino alla data di effettiva restituzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.
 - g) a comunicare, tramite il capofila, il mantenimento della stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione di cui all'articolo 31, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 commi 7 e 8 (ispezioni e controlli).
- 4.** Con riferimento al comma 1 lettere g) e h) la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento, da conservare fino al 31 dicembre 2022, riguarda nello specifico:
- a) le specifiche tecniche e finanziarie dell'intervento;
 - b) i documenti relativi alle procedure di appalto e di aggiudicazione;
 - c) le registrazioni contabili;
 - d) le fatture quietanzate o documenti aventi forza probatoria equivalente per ogni voce di spesa sostenuta dal beneficiario;
 - e) i documenti giustificativi dell'effettiva fornitura di beni e servizi nell'ambito dell'intervento;
 - f) i documenti che dimostrano la corretta ripartizione della spesa tra eventuali elementi ammissibili e non ammissibili.
- I documenti dovranno essere conservati nella loro forma originale oppure in copia fotostatica resa conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente.
- 5.** Con riferimento al comma 3 lettera a), il beneficiario informa in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stata selezionato nel quadro del PAR FSC. In qualsiasi documento rivolto al pubblico riguardante il progetto, deve essere riportata una dichiarazione da cui risulti che il medesimo è stato cofinanziato dai fondi del PAR FSC.

¹ Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, gli enti pubblici sono incaricati di comunicare il numero di CUP. Si fa presente che, nel caso il beneficiario non intenda provvedere direttamente alla richiesta del codice al CIPE, è necessario invii all'Amministrazione regionale una delega ai fini della procedura per il rilascio del codice tramite il sistema CUPWEB del Ministero del Tesoro (<http://cupweb.tesoro.it/CUPWEB/>).

Art. 31 – Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'intervento ammesso a contributo non deve subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa e
- b) che siano risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- d) mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando.

3. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:

- a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla SRA. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.

4. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 32, in esito alle quali la SRA sentita l'Organismo di Programmazione valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.

5. Fermo restando il rispetto dei commi 1, 2, 3 e 4, ove ne ricorrano i presupposti, va garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale n. 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso.

6. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui al comma 1, nonché dei vincoli di destinazione di cui al comma 5, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno fino al termine dei cinque anni successivi alla conclusione del progetto.

7. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6, la SRA procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

8. Qualora il numero di beneficiari di cui al presente bando sia superiore a 30, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 7, la SRA si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

9. L'inosservanza dell'obbligo di stabilità delle operazioni, nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.

10. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 in merito alle operazioni straordinarie, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

11. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione a terzi del prototipo risultato dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

Art. 32 – Variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni e dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 31, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, l'impresa interessata, per il tramite del capofila, entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo, presenta:

- a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione in esito all'operazione straordinaria, comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite all'intervento oggetto di contributo;
- b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi per tutta la durata dell'intervento.

4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, in fase di concessione si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l'articolo 31 comma 10.

Art. 33- Variazioni degli interventi

1. Nel rispetto dell'obbligo di stabilità di cui all'articolo 31, le variazioni degli interventi nell'ambito del progetto sono ammesse a seguito di preventiva richiesta alla SRA, per il tramite del soggetto capofila, e successiva autorizzazione dalla medesima, solo qualora di configurino come variazioni non sostanziali.

2. Per variazioni non sostanziali si intendono le modifiche apportate all'intervento che non alterano la natura o le modalità di esecuzione dell'intervento stesso e del progetto, nonché degli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

3. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario o dal soggetto munito di poteri di firma.

4. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale di progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e delle operazioni cofinanziate con i Fondi PAR FSC.

5. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo.

6. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, la SRA procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

7. La SRA si riserva, entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, l'accoglimento della predetta istanza. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la SRA si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.

8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione dell'intervento, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo di cui agli articoli 38 e 39. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle nuove spese ammissibili rideterminate.

Art. 34 – Sospensioni e proroghe dei termini di realizzazione degli interventi

1. Eventuali richieste di sospensioni e proroga dei termini di realizzazione di ciascun intervento nell'ambito del progetto e conseguentemente anche di rendicontazione dello stesso fissati con i decreti di cui all'articolo 26 comma 9 devono essere debitamente motivate e presentate alla SRA, per il tramite del capofila, prima della scadenza dei termini stessi.

2. Il Servizio si riserva, entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, l'accoglimento della predetta istanza, in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso, le sospensioni e le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale del progetto, tale che il tempo di realizzazione dello stesso superi del 25% il tempo di realizzazione originariamente previsto.

- 3.** In caso di positivo accoglimento dell'istanza, inoltre, il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fidejussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo, di modo che tale scadenza risulti di almeno nove mesi superiore al nuovo termine previsto per la presentazione della domanda di rimborso finale dell'intervento.
- 4.** In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito, sono comunque fatte salve le spese maturate fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di riduzione o revoca del contributo di cui agli articoli 38 e 39. Nei suddetti casi il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili maturate entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.
- 5.** Se il singolo intervento diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili ai beneficiari, nonché nei casi di procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, i beneficiari stessi ne danno immediata comunicazione alla SRA. La SRA, accertata la diretta connessione tra dette cause e l'interruzione dell'iniziativa, dispone la sospensione dei termini nei confronti del singolo intervento o dell'intero progetto. Tali termini riprendono a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione.
- 6.** In ogni caso, le sospensioni e le proroghe dei termini di realizzazione dei singoli interventi nell'ambito del progetto non possono comportare uno slittamento dei termini di conclusione del progetto oltre il **30 giugno 2017**.

Art. 35 – Proroghe dei termini di rendicontazione degli interventi

- 1.** Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione dell'intervento fissati con il decreto di cui all'articolo 26 comma 9 devono essere debitamente motivate e presentate alla SRA, per il tramite del capofila, prima della scadenza dei termini stessi.
- 2.** Il Servizio si riserva, entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, l'accoglimento della predetta istanza.
- 3.** In caso di positivo accoglimento dell'istanza il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fidejussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo, di modo che tale scadenza risulti di almeno nove mesi superiore al nuovo termine previsto per la presentazione della domanda di rimborso finale del progetto.
- 4.** In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito, sono comunque fatti salvi i pagamenti effettuati entro i termini di rendicontazione originariamente stabiliti, purché i costi siano maturati entro i termini di chiusura dell'intervento nell'ambito del progetto. Nei suddetti casi il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili pagate entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.
- 5.** In ogni caso, le proroghe dei termini di rendicontazione dei singoli interventi nell'ambito del progetto non possono comportare uno slittamento dei termini di rendicontazione oltre il **30 settembre 2017**.

Art. 36 – Controlli

- 1.** Nell'ambito dell'attività di sorveglianza del PAR FSC, la SRA provvede al controllo di primo livello riguardante gli aspetti amministrativi, finanziari e tecnici degli interventi. Il controllo si esplica attraverso verifiche amministrativa e verifiche in loco. Le verifiche si attuano nel corso dell'intero procedimento e possono essere anche successive alla chiusura degli interventi medesimi.
- 2.** Le verifiche amministrative sugli interventi sono volte ad accertare la corretta applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, le verifiche documentali sulla rendicontazione della spesa.
- 3.** Le verifiche in loco sugli interventi finanziati sono volte ad accertare, compatibilmente con l'avanzamento procedurale dell'intervento, l'effettiva disponibilità e la reale possibilità di accesso alla documentazione relativa a tutti gli atti connessi all'attuazione dell'intervento nonché la realizzazione fisica dell'intervento stesso.
- 4.** In qualsiasi momento possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dei regolamenti, della normativa nazionale di riferimento e dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

CAPO VI – SOSPENSIONE, RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art 37. Sospensione dell'erogazione del contributo

- 1.** Il mancato rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari previsti dall'articolo 30, comma 2, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, da attuarsi a cura della SRA entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, limitatamente

alla parte non ancora erogata e sino all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute secondo le indicazioni fornite dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.

Art. 38 – Riduzione del contributo

1. Fermo restando il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originali, il contributo concesso è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa ammissibile a rendiconto risulti inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento:

a) in caso di realizzazione parziale dell'intervento;

b) in caso di spesa sostenuta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate;

c) in caso di variazioni degli interventi, di sospensioni e proroghe dei termini di realizzazione degli interventi, di proroghe dei termini di rendicontazione degli interventi, come disciplinati agli articoli 33, 34 e 35.

d) nei casi di cui all'articolo 30 comma 3 lettere a) (obblighi di informazione e pubblicità) e b). (rispetto delle politiche comunitarie trasversali).

2. Il contributo, entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, viene ridotto proporzionalmente con riferimento alle spese del singolo beneficiario ritenute non ammissibili a livello di singolo intervento, fermo restando il limite di cui all'articolo 39 comma 1 lettera d).

Art. 39 - Revoca dell'erogazione del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia di uno o più beneficiari, che comporta il mancato limite minimo stabilito dall'articolo 8 comma 1 lettera b);

b) difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;

d) spesa ammissibile a rendiconto risultante inferiore alla soglia minima di ammissibilità stabilita dall'articolo 8 comma 1 lett. a) o ridotta in misura superiore al 50% delle spese inizialmente ammesse.

e) riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti, della mancanza degli altri requisiti di ammissibilità ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte superiore al 50% rispetto all'ammontare complessivo delle spese ammesse a contributo;

f) riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto del mancato mantenimento degli obblighi sottoscritti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 30 comma 1;

h) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, da richiedersi da parte della SRA entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 40 - Informazioni sul procedimento

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 26- 29 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39, vengono definiti i seguenti termini:

Procedimento	Termine	Termine iniziale	Termine finale
Formazione della graduatoria e ammissione al finanziamento (articolo 26)	150 giorni	Giorno successivo dalla scadenza di presentazione delle domande	Data di adozione del decreto del direttore centrale di approvazione della graduatoria
Concessione dei contributi (articolo 26)	90 giorni	Giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria per la concessione del contributo	Data di registrazione del decreto di concessione
Erogazione in via anticipata dei contributi (articolo 29)	60 giorni	Giorno successivo alla ricezione della documentazione per	Data di registrazione del decreto di liquidazione

		l'ottenimento dell'anticipo / anticipazione	
Liquidazione e approvazione dei rendiconti (articolo 29)	150 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione del rendiconto	Data di registrazione del provvedimento di approvazione del rendiconto ed erogazione del saldo oppure del provvedimento di rideterminazione del contributo ed eventuale richiesta di restituzione del dovuto oppure, del provvedimento di revoca del contributo.
Variazioni progettuali (articolo 33)	45 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego variazione progettuale
Sospensione dei termini di realizzazione del progetto e degli interventi (articolo 34)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego sospensione dei termini progettuali
Proroga dei termini progettuali (articolo 34)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego proroga dei termini progettuali
Proroga dei termini di rendicontazione degli interventi (articolo 35)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento/diniego proroga dei termini di rendicontazione
Sospensione dell'erogazione del contributo (articolo 37)	30 giorni	Giorno successivo alla data di conclusione degli accertamenti / verifiche	Data di adozione del provvedimento di sospensione dell'erogazione del contributo
Riduzione del contributo (articolo 38)		Provvedimento incluso nella fase di liquidazione e approvazione del rendiconto	
Revoca del contributo (articolo 39)	60 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - Giorno successivo dalla data di conclusione degli accertamenti / verifiche oppure - Giorno successivo dalla data di comunicazione di rinuncia da parte del beneficiario Oppure - Provvedimento incluso nella fase di liquidazione e approvazione rendiconto 	Data di adozione del provvedimento di revoca del contributo.

Art. 41 – Normativa di riferimento

1. Il presente bando è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, riportata ai successivi commi.

2. Normativa comunitaria

- a) Decisione del Consiglio europeo del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE) con la quale sono stati adottati gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;
- b) Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, contenente indicazioni su programmi e politiche regionali;
- c) Reg.to CE 1083/2006 e succ. mod. int. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- d) Reg.to CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- e) Reg.to CE 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006 (come rettificato in data 15.02.2007 (GUUE n. L 45 di pari data);
- f) Reg.to 1998/2006 del 15/12/2006 che disciplina l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

- g) Comunicazione della Commissione 2006/C/323/01 del 30/12/2006 recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- h) Reg.to della Commissione CE 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
- i) Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 che ha modificato i criteri e i parametri di definizione della dimensione delle Piccole e Medie Imprese;
- j) Decisione della Commissione Europea 2003/C 317/06 che disciplina gli aiuti di stato nel settore della cantieristica navale.

3. Normativa nazionale

- a) Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate;
- b) Delibera CIPE n. 112 del 18 dicembre 2008 di aggiornamento della dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della delibera n. 166/2007;
- c) Delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 di ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, e di definizione di nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali;
- d) Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, di riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni;
- e) Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) istitutiva del Fondo Aree Sottoutilizzate" (FAS), modificato con la legge 296/06 (Legge finanziaria 2007).
- f) Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, con cui il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- g) DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato su GURI 294 del 17 dicembre 2008;
- h) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007 che disciplina le modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla CE, di cui all'art. 1, c. 1223, della legge 27/12/2006 n. 296;
- i) Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- j) Delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) di "Approvazione del Quadro strategico nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013";
- k) Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca "Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster tecnologici nazionali";
- l) Decreto Direttoriale 12 luglio 2012 n. 414 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca "Integrazioni all'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012".
- m) Decreto Direttoriale 14 dicembre 2012 n. 18 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca "Cluster Tecnologici Nazionali - Approvazione graduatoria progetti ammessi".

4. Normativa regionale e altri atti

- a) LR 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, succ. modd. e integrazioni;
- b) LR 21 luglio 2008 n. 7 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- c) DPR n. 463 del 29/12/2005 che approva il regolamento recante "indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3 della legge regionale 7/2000";
- d) Legge regionale n. 26 del 10 novembre 2005 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";
- e) Accordo di Programma tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia del 5 ottobre 2004 relativo all'istituzione del Distretto Tecnologico Regionale di Biomedicina Molecolare integrato successivamente con atto del 27 marzo 2009;
- f) Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", art. 7, commi 41- 43, ai sensi della quale la Regione promuove l'attività dei Distretti dell'innovazione mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei Distretti medesimi;

- g) Delibera di Giunta Regionale n. 847 del 17 maggio 2012, ad oggetto "Delibere Cipe n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Approvazione definitiva." e normativa nazionale, regionale e comunitaria dalla stessa richiamata.

Art. 42 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti alla SRA sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
5. Titolare del trattamento è il Direttore della SRA.

Art. 43 – Elementi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

Struttura regionale attuatrice

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione, università e ricerca, famiglia associazionismo e cooperazione

Servizio istruzione università e ricerca

via Lavatoio 1 – 34133 Trieste

tel. 040/ 3775241

fax 040/3773401

indirizzo mail: s.istruz.univ.ric@regione.fvg.it

indirizzo PEC: istruzione.ricerca.famiglia@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento

il Direttore del Servizio dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria

dott. Daniele SCANO – tel. 040/3775241; e-mail daniele.scano@regione.fvg.it

dott. Fabio BUSDON – tel. 040 /3773408; e-mail fabio.busdon@regione.fvg.it

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it>.
3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PAR FSC 2007-2013

ASSE 3 COMPETITIVITA'

LINEA DI AZIONE 3.1.2

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

AZIONE 3.1.2.2

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E/O SVILUPPO SPERIMENTALE E/O INNOVAZIONE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO TECNOLOGICO NAVALE E NAUTICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA -DITENAVE

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del bando

1. Il presente bando disciplina le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 (di seguito PAR FSC) – Asse 3 “Competitività” – Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico”.
2. I contributi si configurano quali erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari mediante procedimento contributivo a graduatoria.
3. Obiettivo del presente bando è quello di promuovere progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione aventi una chiara finalità industriale, da svilupparsi all’interno del Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave, mediante una valorizzazione della capacità propositiva delle Piccole e Medie Imprese (PMI) anche in collegamento con la grande impresa (GI) e il coinvolgimento di Università ed Enti di Ricerca per far leva sulle competenze di punta disponibili nel sistema scientifico regionale. A tali fine il modello del distretto tecnologico viene considerato un valido strumento per la gestione di un sistema di relazioni stabili tra imprese, ricerca, formazione, istituzioni locali, che crei e mantenga il vantaggio competitivo di settori strategici e ad alto potenziale per l’economia regionale, inserito all’interno di una più articolata aggregazione, che è il Cluster Tecnologico Nazionale (di seguito CTN).
4. Il contesto di riferimento nel quale si colloca il presente intervento è pertanto quello del Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia – Ditenave, quale “Distretto dell’innovazione” di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 26 del 10 novembre 2005 “Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.”. Ai sensi dell’art. 7, comma 43, della citata legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)” e s.m.i. nelle more dell’approvazione del regolamento attuativo di cui all’articolo 30 della legge regionale 26/2005 per il triennio 2011 - 2013 è infatti individuato tra i Distretti dell’innovazione regionali, anche il Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave.
5. I CTN di riferimento sono quelli approvati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) con Decreto Direttoriale 14 dicembre 2012 n. 18, a seguito di un apposito avviso emanato in data 30 maggio 2012. Con riferimento al Distretto Ditenave, il Cluster è quello dei “Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie e marina” denominato “Trasporti Italia 2020”. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che saranno finanziati con il presente intervento, acquisiscono pertanto un valore aggiunto nel momento in cui risultano coerenti con le traiettorie tecnologiche individuate nel piano strategico del Cluster “Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie e marina” e costituiscono una parte delle azioni complementari e/o funzionali allo sviluppo e valorizzazione del CTN.
6. I progetti di ricerca e/o sviluppo e/o innovazione finanziati, di durata almeno annuale, saranno realizzati congiuntamente da partnership pubblico –private e si articoleranno in più interventi, ognuno dei quali è riconducibile al singolo partner.

7. I contributi di cui al presente intervento, qualora si configurino quali aiuti di Stato, sono concessi in osservanza delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato su GUUE L214 del 9 agosto 2008.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

a) “Distretto tecnologico”: aggregazione territoriale regionale di attività nell’ambito di uno specifico settore ad alto contenuto tecnologico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento della ricerca, dell’innovazione, della formazione del capitale umano e ove sono presenti, con diversi ruoli, gli attori istituzionali, gli attori economici e gli attori non economici quali organismi di ricerca, enti formativi e operatori di crescita imprenditoriale.

b) “Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia – Ditenave”: distretto tecnologico del Friuli Venezia Giulia nel settore della cantieristica navale e della nautica da diporto, avente quale ente gestore Ditenave s.c.a.r.l.

c) “Cantieristica navale”: l’insieme dei prodotti/processi/servizi che hanno lo scopo di permettere la realizzazione costruttiva ed operativa dell’unità navale.

d) “Nautica da diporto”: l’insieme dei prodotti/processi/servizi che hanno lo scopo di permettere la realizzazione costruttiva e il supporto all’operatività nell’ambito del ciclo di vita delle imbarcazioni da diporto. Sono escluse le attività a favore del diporto nautico legate alla gestione territoriale, alla progettualità immobiliare e infrastrutturale, alla promozione turistica, ai servizi balneari e al commercio di beni o servizi.

e) “Cluster tecnologico nazionale - CTN”: definizione riportata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’avviso approvato con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 “Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali” quale aggregazione organizzata di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell’innovazione, articolata in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presente su diversi ambiti territoriali, guidata da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonea a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale.”

f) “Collaborazione”: ai sensi del paragrafo 3.2.2 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” 2006/C 323/01, si è in presenza di una collaborazione quando almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

g) “Organismo di ricerca”: soggetto quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono reinvestiti nell’attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.

h) “Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS)”: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L’ATS viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila. Capofila dell’ATS deve essere una impresa (indipendentemente dalla sua dimensione).

i) “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

j) “Sviluppo sperimentale”: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così

generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

k) "Innovazione": si intende, ai sensi della disciplina comunitaria, innovazione di processo e organizzativa.

c) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

l) "Piccola Media Impresa" (di seguito PMI): per la definizione di PMI si rinvia all'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008, alle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005.

m) "Grande Impresa" (di seguito GI): le imprese che non rientrano nella definizione delle PMI.

n) "Progetto": insieme delle attività realizzate dai componenti del partenariato.

o) "Attività": un'insieme di azioni riconducibili a Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale e/o Innovazione, Coordinamento progettuale e/o Diffusione/Divulgazione dei risultati di quanto realizzato da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi.

p) "Intervento": le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo partner.

q) "Sede regionale": presenza in capo al soggetto beneficiario del contributo della sede legale o di un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

r) "Struttura Regionale Attuatrice – (di seguito SRA)": il Servizio regionale responsabile della realizzazione della linea di intervento 3.1.2.2 del PAR FSC 2007 -2013, individuata nel Servizio istruzione, università e ricerca della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse le seguenti categorie di beneficiari:

- f) PMI regionali;
- g) GI regionali, solo se in collaborazione con PMI;
- h) Enti gestori di distretti tecnologici regionali;
- i) Organismi di ricerca regionali;
- j) Università regionali.

2. La GI regionale può essere presente solo se in collaborazione con PMI;

3. E' obbligatorio che le iniziative vengano attuate nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra i soggetti eleggibili a beneficio, con un capofila un'impresa, nella composizione minima di seguito indicata:

- d) Una PMI regionale;
- e) L'Ente gestore del Distretto tecnologico regionale Ditenave s.c.a.r.l.;
- f) Un Organismo di ricerca regionale o un'Università regionale.

4. Tutti i beneficiari non devono trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

5. L'Ente gestore del Distretto tecnologico, qualora si configuri quale Organismo di ricerca ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera g), gli Organismi di ricerca e le Università non devono inoltre svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i soggetti di cui al comma 5, qualora svolgano anche attività di natura economica, possono beneficiare dei contributi limitatamente alle attività non economiche, purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- d) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
- e) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
- f) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

7. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 4 – Modalità di collaborazione dei beneficiari

1. Il progetto viene presentato in forma unitaria da una ATS costituita o costituenda con capofila un'impresa.

2. A seguito della costituzione di ATS, il capofila diviene il referente unico nei confronti dell'Amministrazione regionale per gli aspetti amministrativi connessi con il presente bando. Ciascuno dei componenti l'ATS assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è comunque solidale.

3. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche. A tal fine, nell'ambito delle collaborazioni con le imprese, i partner progettuali devono rispettare, in alternativa, una delle seguenti condizioni per tutta la durata progettuale:

- e) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- f) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e il beneficiario non impresa è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalle sue azioni di ricerca e di sviluppo. Per titolare di tutti i diritti si intende che il soggetto gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il soggetto decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione;
- g) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico è dedotto da tale compenso;
- h) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca e di sviluppo come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Art. 5 – Obiettivi dei progetti

1. I progetti devono concorrere alla realizzazione dei seguenti obiettivi previsti dal PAR FSC 2007 – 2013:

c) obiettivo generale dell'asse 3.1

rafforzamento della competitività del sistema economico regionale;

d) obiettivi della linea di azione 3.1.2:

1) obiettivo generale: rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni;

2) obiettivo specifico: aumentare la propensione delle imprese a investire in ricerca e innovazione.

2. Il concorso dei singoli progetti al raggiungimento dei suddetti obiettivi è misurato sulla base dei seguenti indicatori:

a) indicatori di risultato:

2. aumento della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) % sul PIL.

b) indicatori di realizzazione fisica:

4. numero delle imprese beneficiarie;

5. numero di progetti realizzati;

6. numero di progetti realizzati dalle imprese in collaborazione con Università e organismi di ricerca.

c) Indicatori occupazionali nazionali:

2. giornate/uomo complessivamente attivate.

d) Indicatori di impatto:

2. spesa delle imprese per RST / Totale spesa per RST.

3. Nelle domande di finanziamento i soggetti richiedenti sono tenuti a fornire informazioni attinenti agli indicatori di cui al comma 2.

CAPO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

Art. 6 – Criteri per la selezione dei progetti e punteggio minimo

1. Il procedimento di finanziamento dei progetti è quello contributivo a graduatoria, secondo i seguenti criteri di ammissibilità:

- d) criteri di ammissibilità generali e specifici della domanda al finanziamento;
- e) criteri di valutazione ai fini della determinazione della graduatoria delle domande;
- f) criteri di priorità in caso di parità di punteggio tra due o più domande presentate.

2. Sono ammissibili a finanziamento le domande che, a seguito di valutazione, raggiungono un punteggio minimo di PUNTI 45.

Art. 7 - Criteri di ammissibilità generali

1. I criteri di ammissibilità generali definiscono i requisiti generali che le domande *devono obbligatoriamente possedere* per essere ammesse alla successiva fase di valutazione. I criteri sono:

- d) sottoscrizione della domanda da parte di tutti i beneficiari;
- e) presentazione della domanda entro i termini previsti dal bando;
- f) completezza formale della domanda.

Art. 8 - Criteri di ammissibilità specifici

1. I criteri di ammissibilità specifici definiscono i requisiti specifici che le domande devono possedere per essere ammesse alla successiva fase di valutazione. I criteri sono:

- e) costo del progetto compreso tra Euro 200.000 e Euro 500.000;
- f) presentazione del progetto da un'ATS, costituita o costituenda con capofila un'impresa, con la seguente composizione minima:
 - 4. una PMI avente la sede o un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia.
 - 5. l'Ente gestore del Distretto tecnologico regionale;
 - 6. un Organismo di ricerca regionale o un'Università regionale.

La GI, che può essere presente solo se in collaborazione con PMI, deve avere la sede o un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

g) Presenza nei progetti dei seguenti requisiti:

- 6. sono finanziati progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell'ambito della cantieristica navale e della nautica da diporto: a tal fine si considera la filiera produttiva della costruzione navale e della nautica da diporto. Sono pertanto inclusi gli ambiti afferenti alla costruzione di navi e imbarcazioni (ATECO 2007 30.11, 30.12, 33.15 rispettivamente), così come quelli che si collocano a "monte" e a "valle" nella filiera, anche se diversamente classificati ai fini statistici (ATECO), purché sia esplicitata la correlazione con la produzione navale e la nautica da diporto nell'ambito del progetto presentato.
- 7. L'ambito territoriale di intervento è rappresentato dall'intero territorio regionale.
- 8. I progetti devono essere coerenti con il Piano strategico del Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia.
- 9. La durata prevista del progetto è compresa tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 36 mesi. L'avvio del progetto è previsto dalla prima data di maturazione dei costi dimostrata da fattura o altra documentazione giustificativa, data che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda e non superiore ai 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento al beneficiario. La data di conclusione del progetto è quella di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa
- 10. Il progetto è articolato in un insieme di attività realizzate dai componenti del partenariato. Le attività sono un insieme di azioni riconducibili a Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale e/o Innovazione, Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati di quanto realizzato da uno o più componenti del partenariato.

Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi. Il Progetto è articolato in interventi quali parte delle attività riconducibili al singolo partner del progetto.

- h) Rispetto del numero massimo di domande presentabili dal singolo beneficiario, all'interno di ciascun bando, come di seguito specificato:

PMI	3
Ente gestore del Distretto tecnologico regionale	25
Organismo di ricerca o Università	5 per Organismo di ricerca 15 per Università

Art. 9 - Criteri di valutazione

1. I progetti ritenuti ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 8 sono valutati ai fini della determinazione della graduatoria secondo i seguenti criteri, che sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 100 punti.

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Contenuto tecnico-scientifico del progetto e dei suoi risultati	36
2) Contenuto economico-finanziario del progetto	12
3) Competenze dei soggetti partecipanti al progetto in ordine alla realizzazione dell'attività e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi	22
4) Collaborazione e partenariati	20
5) Diffusione dei risultati	6
6) Effetti del progetto sulle politiche comunitarie orizzontali	4

2. I criteri di cui al comma 1 sono articolati in sub- criteri, come di seguito specificati:

g) **CRITERIO 1: Contenuto tecnico-scientifico del progetto e dei suoi risultati**

1.A) Descrizione della coerenza dei contenuti tecnico scientifici delle attività progettuali, degli obiettivi e dei risultati attesi rispetto alle traiettorie tecnologiche di riferimento del Piano strategico del Cluster tecnologico nazionale	MAX PUNTI 10
1.B) Descrizione della ricaduta sul sistema produttivo locale (Distretto) in termini di nuove competenze, promozione del territorio, occupazione, replicabilità dei risultati della ricerca da parte di altre imprese attraverso processi di disseminazione, ruolo di driver tecnologico del progetto da parte della GI	MAX PUNTI 9
1.C) Descrizione delle ricadute economico- industriali in termini di incremento della competitività delle imprese del territorio a livello nazionale e internazionale, anche in termini di collaborazione tra imprese della filiera	MAX PUNTI 6
1.D) Descrizione dell'incremento occupazionale di personale qualificato (formazione tecnica superiore, ricercatori e dottori di ricerca) previsto presso le imprese coinvolte nel progetto	MAX PUNTI 6
1.E) Se i punti da 1.a) ad 1.d) sono illustrati in una relazione di sintesi a cura del Comitato scientifico del Distretto (DA ALLEGARE COPIA della relazione, oggetto di valutazione)	MAX PUNTI 5

h) **CRITERIO 2: Contenuto economico-finanziario del progetto**

Ripartizione finanziaria delle spese nelle diverse tipologie di azioni secondo le percentuali di seguito indicate:

2.A) Ricerca industriale e/o sviluppo e/o innovazione: previsione di spesa non inferiore al 75% del valore complessivo del progetto	PUNTI 1 per ogni 1% in più fino al massimo di PUNTI 6
2.B) Coordinamento progettuale: previsione di spesa non superiore al 20% del valore complessivo del progetto	PUNTI 1 per ogni 1% in meno fino al massimo di PUNTI 4
2.C) Diffusione/disseminazione di risultati: previsione di spesa non superiore al 5% del valore complessivo del progetto	PUNTI 1 per ogni 1% in meno fino al massimo di PUNTI 2

i) **CRITERIO 3: Competenze dei soggetti partecipanti al progetto in ordine alla realizzazione dell'attività e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi**

3.A) Descrizione della capacità tecnico-scientifica delle imprese e degli organismi di ricerca o università ad assicurare la corretta esecuzione delle attività progettuali valutabili in base alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione già svolte negli ultimi tre anni nel settore o in settori affini alla attività oggetto della domanda dimostrabili in termini di dimensione degli investimenti rispetto al volume complessivo delle spese sostenute dai soggetti (fatturato per le imprese, valore dei progetti)	Fino al 5% (medio) PUNTI 6 Oltre al 5% (medio) PUNTI 10
---	--

per dipartimento o centro di costo per gli organismi di ricerca)	
3.B) Descrizione della capacità organizzativa nella realizzazione del progetto oggetto di finanziamento, con dimostrazione della disponibilità di strutture tecniche nella misura necessaria alla realizzazione del progetto da parte dei partner progettuali	Assenza di strutture: PUNTI 0 Parziale disponibilità di strutture PUNTI 7 Completa disponibilità di strutture PUNTI 10
3.C) Descrizione dell'esistenza nella partnership di nuova impresa (si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda)	Presenza di una impresa PUNTI 1 presenza di più imprese PUNTI 2 assenza di nuove imprese PUNTI 0.

j) **CRITERIO 4: Collaborazione e partenariati**

4.A) Composizione del partenariato superiore rispetto a quella minima prevista	MAX PUNTI 12 di cui: Per ogni PMI aggiunta PUNTI 3 fino a un massimo di PUNTI 6 Per ogni università/organismo di ricerca aggiunto PUNTI 2 fino a un massimo di PUNTI 4 Partecipazione di una GI: PUNTI 2
4.B) Presenza di collaborazioni, ai fini della realizzazione del progetto, con organismi di ricerca o Università non aventi sede o un'unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia, dimostrabili attraverso un accordo di collaborazione già esistente o un atto di impegno alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (DA ALLEGARE COPIA accordo di collaborazione o atto di impegno alla sottoscrizione)	PUNTI 3
4.C) Dimostrata presenza di esistenti collaborazioni tra due o più partner in altri progetti o in attività nel settore o in settori affini alla attività oggetto della domanda	MAX PUNTI 5 di cui: Collaborazioni tra imprese PUNTI 3 Collaborazioni miste tra organismi di ricerca e/o università con imprese PUNTI 2

k) **CRITERIO 5: Diffusione dei risultati**

5.A) Puntuale definizione delle modalità di ripartizione dei diritti della proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto	PUNTI 2
5.B) Puntuale definizione delle modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell'avvio del progetto e necessari per l'esecuzione del progetto o per la valorizzazione dei risultati, nonché delle modalità di accesso alle conoscenze preesistenti per tali scopi	PUNTI 2
5.C) Dimostrazione delle modalità di diffusione e divulgazione dei risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale	Attraverso convegni, pubblicazioni PUNTI 1 Attraverso riviste tecniche e scientifiche e libera consultazione in banche dati di libero accesso o in software liberi o open source dei dati della ricerca non

elaborati PUNTI 1

I) CRITERIO 6: Effetti del progetto sulle politiche comunitarie orizzontali

6.A) Previsione di tecnologie finalizzate al miglioramento delle accessibilità e fruibilità di spazi e ambienti da parte delle persone anziane o delle persone con disabilità per il sostegno dell'autonomia, la riduzione dell'impatto delle disabilità e il contrasto al rischio di esclusione sociale	MAX PUNTI 3
6.B) Presenza di misure previste nella fase di realizzazione del progetto per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (ad esempio in sede di selezione di personale ricercatore)	PUNTI 1

Art. 10 - Criteri di priorità

1. In caso di parità di punteggio tra due o più progetti valutati secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 9, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- d) Collaborazione e partenariati;
- e) Contenuto tecnico-scientifico del progetto e dei suoi risultati;
- f) Ordine cronologico di presentazione della domanda.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI FINANZIAMENTI

Art. 11 – Risorse finanziarie disponibili

1. Alla linea di azione "3.1.2.2 Distretti tecnologici" è riservata la dotazione di Euro 4.418.000,00, suddivisa tra i due Distretti tecnologici regionali.

2. Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano complessivamente a Euro 3.200.000,00, a valere sul PAR FSC, approvato in via definitiva con DGR 847/2012, stanziato sul capitolo 9628 del bilancio di previsione 2013.

3. Possono essere assegnate al presente bando ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie sulla medesima linea di azione 3.1.2.2.

Art. 12 – Caratteristiche e intensità del contributo

1. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione sono finanziati con risorse PAR FSC, nei limiti delle intensità di aiuto previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione con riferimento ai soggetti beneficiari dell'attività.

2. A titolo di cofinanziamento, per la parte di spesa che eccede l'aiuto ammissibile, le imprese beneficiarie provvedono attraverso il ricorso a risorse proprie secondo i rispettivi piani finanziari approvati.

3. Il contributo viene calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, come di seguito indicato:

	Piccola Impresa	Media impresa	Grande impresa	Organismo di ricerca
Ricerca industriale	70%	60%	50%	100%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%	100%
Innovazione	35%	25%	15%	100%

4. Ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. b) del Regolamento (CE) n. 800/2008, nel caso di collaborazioni, l'intensità di aiuto viene aumentata di 15 punti percentuali a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, come di seguito evidenziato, quando l'Ente di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui gli stessi derivino da ricerche dallo stesso svolte.

5. Nel caso di aiuti all'innovazione in collaborazione con le GI, le PMI devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili

	Piccola Impresa	Media impresa	Grande impresa	Organismi di ricerca
--	-----------------	---------------	----------------	----------------------

Ricerca industriale	80%	75%	65%	100%
Sviluppo sperimentale	60%	50%	40%	100%
Innovazione	35%	25%	15%	100%

6. Le spese ammissibili riconducibili alle attività di Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca saranno finanziate secondo le intensità di contributo previste nelle tabelle sopra riportate, in misura proporzionale ai costi di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e Innovazione sostenuti nell'ambito di ciascun intervento.

7. Il presente progetto **non** prevede la generazione di entrate nette. Nel caso di Sviluppo sperimentale, rientrano tra le attività ammissibili la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali. L'eventuale sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi generati dai costi ammissibili.

Art. 13 – Spese ammissibili

1. Le spese per la realizzazione degli interventi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento CE 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento CE 1080/2006, nonché a quanto disposto dal DPR n. 196 del 03/10/2008.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, sia in sede di presentazione della domanda, che di concessione e di rendicontazione, si tiene conto:

- c) del rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008;
- d) del rispetto dei principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, del rispetto delle procedure di evidenza pubblica in caso di appalti di lavori, servizi e forniture.

2. Rientrano tra le categorie di spese ammissibili:

- i) Personale;
- j) Missioni;
- k) Prestazioni di servizi;
- l) Beni immateriali;
- m) Strumenti, attrezzature e macchinari;
- n) Beni materiali;
- o) IVA, se non recuperabile;
- p) Spese generali.

3. Nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (CE) 800/2008, l'avvio delle attività relativo all'intervento realizzato dalle Imprese, deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche all'Ente gestore del distretto tecnologico, agli Organismi di ricerca e alle Università.

Art. 14 – Spese di personale

1. Si intendono i costi del personale interno impiegato direttamente nelle attività di ricerca e/o sviluppo e/o innovazione, del personale tecnico e amministrativo ivi compreso quello adibito al Coordinamento progettuale e alla Diffusione/Divulgazione dei risultati delle attività progettuali.

2. Sono ammesse le spese del personale ausiliario nella misura massima del 10% dei costi del personale. Per personale ausiliario si intende il personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente attività di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale, Innovazione e Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilità.

3. Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento i costi dei professori di prima fascia (ordinario e straordinario) e di seconda fascia (associato), di ricercatori ed assistenti di ruolo qualora già coperti da finanziamenti specifici o da Fondo Funzionamento Ordinario.

4. Il personale interno deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attività nel progetto di ricerca; per amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico, di data anteriore a quella di inizio delle proprie attività progettuali, da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa/ente.

5. I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nelle attività progettuali. Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro e del trattamento di fine rapporto.

6. Più in dettaglio, i costi di personale interno sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- c) per costi diretti si intendono gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- d) per costi indiretti si intendono le assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

7. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile quale spesa del personale esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alla realizzazione delle attività progettuali.

8. La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore d'impegno nelle attività progettuali, e deve essere calcolata su base mensile dall'importo desumibile dalla busta paga ovvero su base annuale dall'importo desumibile da un riepilogo della retribuzione annua, come di seguito specificato:

RML	Retribuzione mensile/annua lorda, comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore
DIF	Retribuzione differita (rateo TFR, 13esima, e 14esima)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario (ovvero non a carico del dipendente)
h/contratto	Ore lavorative mensili/annue previste da contratto
h/attività	Ore di impegno dedicate effettivamente alle attività progettuali, nel mese di riferimento
$(RML + DIF + OS) \times \frac{h/attività}{h/contratto}$	

Art. 15 – Spese per missioni

1. Sono ammesse le spese per missioni e trasferte sostenute dal personale per la partecipazione ad attività connesse al progetto.

2. Rientrano in tale categoria le spese finalizzate alle riunioni tra partner per le attività progettuali, le spese riconducibili ad attività di diffusione e pubblicizzazione, ivi comprese la presentazione del progetto e dei suoi risultati da parte del proprio personale in occasione di convegni, meeting e workshop.

3. Sono ammesse le spese di viaggio, vitto, alloggio, diarie di missione calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

4. Le spese di trasferta devono essere liquidate secondo i criteri del rimborso a piè di lista, tenendo conto dei massimali previsti dal C.C.N.L. di riferimento o dai regolamenti aziendali sulla base delle fasce o degli inquadramenti di livello.

5. Le spese di viaggi e trasferte vengono rendicontate unitamente alla documentazione analitica delle spese, compresa l'autorizzazione alla missione, dalla quale si evinca chiaramente il nominativo del soggetto, la durata della missione, il motivo della missione e la destinazione. Ai fini della rendicontazione devono essere altresì prodotte le note spese compilate dalla persona che ha effettuato la missione, rimborsate dal beneficiario e firmate dai responsabili dell'intervento. Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso dei tali mezzi rispetto alle attività progettuali. In caso di utilizzo del proprio mezzo è ammesso il rimborso chilometrico su base tabellare.

Art. 16 – Spese per prestazioni di servizi

1. Le spese ammesse per prestazioni di servizi sono riconducibili a:

- f) prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, prestazioni di servizi acquisiti da terzi, competenze tecniche, servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività progettuali;
- g) noleggio di strumentazione ed attrezzature utilizzate nell'attività progettuale;
- h) locazione finanziaria (leasing) di beni impiegati nell'attività progettuale;
- i) consulenze legali, perizie tecniche o finanziarie;
- j) promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto.

2. I costi di cui al comma 1 lettera a) sono individuati al lordo degli eventuali oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria.

- 3.** Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria.
- 4.** Possono essere ammessi in quota parte i costi del personale parzialmente impiegato nelle attività progettuali. In tal caso la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno deve specificare la quota attribuibile alle medesime attività.
- 5.** I costi per il noleggio di strumentazione ed attrezzature di cui al comma 1 lettera b) sono ammessi solo se le strumentazioni e le attrezzature sono usate esclusivamente per le attività progettuali. Nel caso di uso comune a più attività, il costo deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo nelle attività progettuali stesse.
- 6.** I costi di leasing di cui al comma 1 lettera c) sono ammissibili relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per lo sviluppo delle attività progettuali, limitatamente alla spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. Nel contratto di leasing dovrà pertanto essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali. L'importo massimo ammissibile a contributo non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, secondo le indicazioni fiscali (DPR 917/1986 e s.m.i.), calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. In presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a più attività, è rendicontabile esclusivamente la quota di costi direttamente riferibili alle attività progettuali finanziate.
- 7.** I costi per consulenze legali, le perizie tecniche o finanziarie, di cui al comma 1 lettera d) sono ammissibili solo se direttamente connesse al progetto cofinanziato e necessari per la sua realizzazione.
- 8.** I costi per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1 lettera e) sono ammissibili solo se realizzati nell'ambito delle attività progettuali oggetto del contributo. Sono incluse, a titolo esemplificativo, le spese per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto sui canali informativi multimediali, cartacei e le iniziative seminariali nonché le spese per la diffusione dei risultati, quali pubblicazioni, partecipazioni a convegni, meeting, workshop.
- 9.** Non sono ammissibili le spese per interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 17 – Spese per beni immateriali

1. Sono riconducibili a tale categoria i costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività progettuale oggetto di finanziamento, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Qualora ammortizzabili, i relativi costi sono assoggettati ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti. Per frazioni di anno i costi di ammortamento sono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo nell'attività progettuale.

Art. 18 – Spese per strumenti, attrezzature e macchinari

- 1.** Il costo di strumenti, attrezzature e macchinari strumentali alle attività progettuali è considerato spesa ammissibile per la quota di ammortamento, a condizione che:
 - d) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa fiscale vigente;
 - e) il costo si riferisca esclusivamente al periodo di finanziamento dell'intervento. In particolare il costo annuo deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo nell'ambito delle attività progettuali.
 - f) nel caso di parziale utilizzo del bene, il costo venga calcolato nella misura di utilizzo dello stesso nelle attività progettuali.
- 2.** Ai fini del calcolo dell'ammortamento, sono ammissibili, oltre ai costi di acquisizione, anche i costi accessori, quali, in particolare, il trasporto e l'installazione, nonché i costi di manutenzione straordinaria esclusivamente se funzionali al raggiungimento delle finalità progettuali.
- 3.** Gli strumenti, le attrezzature e i macchinari di costo unitario non superiore a Euro 516,46 (compresa l'IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione completa e rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 19.

Art. 19 – Spese per materiali

- 1.** Sono ammissibili i costi per l'acquisizione di materiali, forniture e prodotti analoghi riconducibili alle attività progettuali. Non possono essere ricondotti a tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento delle attività progettuali finanziate. In tal caso detti costi vanno compresi nella categoria costi degli strumenti, delle attrezzature e dei macchinari di cui all'articolo 18 e sono assoggettati ad ammortamento.
- 2.** Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene conto della natura del bene e del suo valore unitario. In particolare, è considerato materiale un bene il cui valore unitario non supera Euro 516,46.

3. Sono considerati materiali i beni di importo superiore alla richiamata soglia di Euro 516,46 se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento delle attività progettuali finanziate.
4. L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile qualora si verifichino le seguenti condizioni:
 - e) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
 - f) il prezzo del materiale usato non superi il valore di mercato del bene stesso;
 - g) il prezzo del materiale usato non sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - h) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 20 – IVA

1. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile e se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008 e s.m.i..

Art. 21 – Spese generali

1. Sono ammissibili le spese generali derivanti dalle attività progettuali relativi alle funzionalità operative del beneficiario, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri.
2. Sono inoltre considerate spese generali ogni tributo od onere fiscale previdenziale e assicurativo non rientrante nelle altre categorie di spesa e relativo all'esecuzione delle attività progettuali. Le medesime sono ammissibili nel limite in cui il costo non possa essere recuperato dal beneficiario.
3. Qualora l'esecuzione delle attività progettuali richieda l'apertura di uno o più conti bancari, sono considerate spese generali i costi ad essi afferenti.
4. Con specifica delibera di giunta regionale, Tali spese potranno essere determinate con modalità forfetaria fino a una percentuale – da stabilirsi con la medesima deliberazione - dei costi diretti che il beneficiario sostiene per la realizzazione delle attività progettuali, intendendosi per costi diretti il totale delle spese di cui all'articolo 13 comma 2 dalla lettera a) alla lettera g). Per la differenza tra il limite percentuale di cui sopra e quello del 12 per cento dei costi diretti, le spese generali sono determinate sulla base di costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali risultanti dalla rispettiva documentazione di spesa, a condizione che le spese medesime vengano imputate all'intervento con calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e debitamente giustificato.
5. In assenza della deliberazione di cui al comma 4, il limite del 12 per cento si intende interamente calcolato sulla base dei costi effettivi.

Art. 22 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate devono essere sostenute secondo le modalità e condizioni di seguito elencate:
 - a) *principio dell'effettività* in base al quale la spesa deve essere concretamente sostenuta ed essere connessa all'intervento cofinanziato;
 - b) *principio della legittimità* in base al quale la spesa deve essere conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e, ove applicabile, alla specifica normativa di settore;
 - c) *principio della localizzazione* dell'intervento cofinanziato, in base al quale la spesa sostenuta deve essere riferibile a un intervento regionale;
 - d) *principio della prova documentale* in base al quale la spesa sostenuta deve essere comprovata da fatture quietanziate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
2. Non sono ammissibili le spese che incorrono nei seguenti divieti generali:
 - a) *divieto generale di pluricontribuzione* di cui all'articolo 54 RECE 1083/2006 e all'art. 2 comma 4 del DPR 196/2008 in base al quale non sono ammissibili le spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario;
 - b) *divieto generale di contribuzione* di cui all'art. 31 della LR 7/2000, in base al quale non sono ammesse spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici rilevino ai fini della concessione del contributo.
3. E' fatto obbligo di sostenere le spese in denaro (art. 2, comma 1 DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione", pubblicato sul GURI 294 del 17 dicembre 2008), fatte salve le deroghe per l'ammortamento e i contributi in natura, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5
4. Il costo dell'ammortamento dei beni ammortizzabili strumentali alle attività progettuali è considerato spesa ammissibile qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18;

5. I contributi in natura afferenti all'intervento, vengono considerati spese ammissibili purché:

- a) consistano nella fornitura di strumenti, attrezzature, macchinari, materiali, attività di ricerca o professionali,
- b) il valore dei contributi in natura possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazioni indipendenti;
- c) si applichino, all'occorrenza le disposizioni riguardanti l'acquisto di materiale usato di cui all'articolo 19 comma 4;

6. Non sono ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a Euro 500,00.

7. In caso di aiuti di Stato (art 87 del Trattato) le spese ammissibili sono comunque quelle previste dal regolamento di esenzione.

Art. 23 - Prova della spesa

1. Fermo restando il principio della prova documentale, il beneficiario dimostra l'avvenuto pagamento della spesa attraverso *adeguata documentazione bancaria o postale*, copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori.

3. Per le sole spese relative a beni o servizi il cui valore è inferiore a Euro 500,00, il beneficiario potrà provare l'avvenuto pagamento della spesa attraverso formale quietanza liberatoria del fornitore del bene/servizio, producibile anche con apposizione sulla fattura medesima del timbro, data e firma originale del fornitore con la dicitura "quietanzata".

4. Nel caso di spese di importo pari o inferiore a Euro 500,00 saldate *in contanti*, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.

CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 24 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento devono pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione – Servizio istruzione, università e ricerca unicamente in formato telematico a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *istruzione.ricerca.famiglia@certregione.fvg.it* a partire dalla data del 15 giugno 2013 fino alla data del 15 luglio 2013.

2. Ogni invio deve essere riferito a una sola domanda di contributo, recante in oggetto "PAR FSC 2007 - 2013 Domanda di partecipazione al bando 3.1.2.2 Distretto tecnologico navale e nautico - Ditenave".

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, come meglio specificato nella modulistica allegata al presente bando (modello domanda e documentazione disponibili in formato elettronico sul sito web della Regione, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/istruzione-ricerca/fare-ricerca/FOGLIA12/>), da presentare in formato PDF:

a) "Modello A – Scheda progetto e interventi" dal quale risultino:

8. le specifiche caratteristiche del progetto e dei singoli interventi con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'articolo 9 ed ai criteri di priorità di cui all'articolo 10;
9. gli obiettivi, i risultati attestati con eventuali indicatori;
10. l'area disciplinare e settore di cui al D.M. 4 ottobre 2000 del progetto;
11. per le GI, l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca e di sviluppo svolta dalle imprese. Tale addizionalità può essere comprovata con indicatori comprovanti un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività, o della portata del progetto o dell'attività, o dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto oppure comprovanti una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.
12. la descrizione delle singole attività progettuali;
13. la descrizione dei costi dalla quale si evinca la loro ammissibilità ai fini del presente bando;
14. il cronogramma delle attività progettuali.

b) "Modello B – Preventivo di spesa progetto" contenente le previsioni di spesa relative al progetto dettagliato per partner e per attività progettuali;

c) "Modello C1 – Dichiarazioni – Imprese" oppure "Modello C2 – Dichiarazioni – Altri soggetti" contenenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà necessarie ai fini della concessione del contributo:

8. dichiarazione di ciascun partecipante relativa al regime IVA;

9. dichiarazione di ciascun partecipante relativa alla posizione fiscale;
 10. per i beneficiari di aiuti di Stato, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove si attesti che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 11. per le imprese, autocertificazione sui parametri dimensionali;
 12. per le PMI, dichiarazione ove si attesti che l'impresa non è in difficoltà ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) 800/2008,
 13. per tutti i beneficiari, dichiarazione ove ciascun soggetto attesti che non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 14. per i beneficiari non imprese, dichiarazione di non svolgere attività economica.
- d) copia conforme di atto costitutivo di ATS, qualora già costituita;
- e) nel caso in cui i sottoscrittori del progetto non coincidano con il legale rappresentante dei beneficiari, copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma;
- f) copia documento d'identità dei sottoscrittori;
- g) Immagine da scansione del modello F23 attraverso il quale è stato assolto l'obbligo relativo all'imposta di bollo;
- h) eventuale relazione di sintesi a cura del Comitato scientifico del Distretto, ai fini della valutazione di cui all'articolo 9 comma 2, lettera a) criterio 1.E;
- i) eventuale accordo di collaborazione già esistente o un atto di impegno alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, ai fini della valutazione di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d), criterio 4.B.
- 4.** La domanda e tutti gli allegati devono essere sottoscritti digitalmente con Carta Regionale dei Servizi o Business Key dal legale rappresentante di ogni singolo beneficiario ovvero dai soggetti muniti di poteri di firma. A tal fine ciascun beneficiario sottoscrive separatamente un proprio modello di domanda, nonché tutti i rispettivi allegati. Il soggetto capofila provvede alla raccolta e trasmissione della documentazione complessiva, debitamente sottoscritta.
- 5.** I modelli A e B, sottoscritti separatamente dai singoli beneficiari, devono essere identici per tutti i beneficiari stessi.
- 6.** Ai fini della compilazione del documento "Modulo di domanda PAR FSC Ricerca", scaricabile unicamente in formato ODF (Open Document Format), all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/fare-ricerca/FOGLIA12/> è disponibile anche il download di un editor di testo open source adatto al corretto utilizzo dello stesso. Per un maggiore dettaglio in merito alla modalità di compilazione dei documenti in formato elettronico e di utilizzo dell'editor open source, si rimanda alle linee guida rese disponibili unitamente ai documenti stessi.
- 7.** L'assolvimento all'obbligo dell'imposta di bollo viene dimostrato attraverso l'allegata scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa (un unico versamento per progetto).
- 8.** La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 9, non può essere integrata dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda.
- 9.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica entro i termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2000. Decorsi inutilmente i termini, la domanda è considerata inammissibile in quanto incompleta e viene archiviata.

Art. 25 – Ammissibilità delle domande di finanziamento

- 1.** Sono ammissibili a finanziamento le domande rispondenti ai criteri di ammissibilità generali e specifici di cui agli articoli 7 e 8.
- 2.** In caso di presentazione da parte del singolo beneficiario, sia in qualità di partner che in qualità di capofila, di un numero di domande superiori a quelle previste all'articolo 8 comma 1 lettera d), sono ammissibili le domande presentate dal medesimo soggetto e ordinate in ordine cronologico, fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Ne consegue che il superamento del limite previsto da parte di un singolo beneficiario comporta la non ammissibilità dell'intero progetto.

Art. 26 - Formazione della graduatoria e concessione finanziamento

- 1.** La valutazione di ammissibilità al finanziamento sulla base dei criteri di ammissibilità generale e specifici di cui agli articoli 7 e 8, è realizzata dal personale della SRA, mentre la valutazione dei progetti viene attuata da un organismo collegiale appositamente costituito con Decreto del direttore centrale, costituito dal personale interno della SRA e integrato da un rappresentante Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionale.
- 2.** Per la valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 9, la Commissione si avvale dell'apporto consultivo di esperti di settore, individuati dalla SRA dall'Albo di esperti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, costituito con Decreto direttoriale del 2 febbraio 2012 n.30 e reperibile sul sito del MIUR all'indirizzo <http://roma.cilea.it/sirio> . Gli esperti sono selezionati per area disciplinare e settore di cui al D.M. 4 ottobre 2000

(http://www.miur.it/0002Univer/0021Offert/0092Settor/index_cf2.htm) indicati in ciascuna proposta progettuale. Nello specifico, per ogni area disciplinare e settore sono individuati due esperti incaricati di effettuare separatamente una valutazione tecnico – scientifica su tutti i progetti appartenente alla medesima area disciplinare. Gli esperti effettuano una valutazione del progetto sulla base dei criteri 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 3.B, 6.A. La SRA effettua, per ogni criterio di ciascun progetto la media delle due valutazioni. Qualora le votazioni espresse dai due esperti presentino uno scostamento superiore all'80% del valore massimo assegnabile a ciascun criterio, la SRA richiede ai due esperti una nuova valutazione da effettuare congiuntamente. La SRA sottopone gli esiti della valutazione degli esperti alla Commissione, ai fini della valutazione complessiva.

3. A seguito dell'attività di valutazione, il Direttore centrale approva la graduatoria entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1. Tale decreto costituisce atto di prenotazione dei fondi.

4. La graduatoria indica:

- d) i progetti approvati e finanziabili secondo l'ordine decrescente di punteggio, con specifica per ciascun progetto, del punteggio attribuito e, per ciascun intervento, dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili;
- e) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse, con specifica, per ciascun intervento, delle spese ammissibili ancorché non finanziate;
- f) i progetti non approvati e la relativa motivazione.

5. Degli esiti della graduatoria viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 4 lettera a).

7. La graduatoria ha validità triennale dalla pubblicazione della stessa sul BUR ed entro questo limite, qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, la SRA può procedere allo scorrimento della graduatoria.

8. Il contributo è concesso con decreto del Direttore della SRA, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione di altri documenti accertanti la regolarità contributiva e fiscale.

9. Il decreto di concessione, da approvare nei termini di cui all'articolo 40 comma 1, indica :

- g) I termini entro i quali deve essere costituita l'ATS, qualora non istituita, comunque non inferiori a 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di concessione, e i termini e le modalità di invio della documentazione riferita all'ATS;
- h) I termini e le modalità di comunicazione della data di avvio e di conclusione di ciascun intervento nell'ambito del progetto;
- i) I termini e le modalità di erogazione del contributo e dell'anticipazione dello stesso;
- j) I termini di chiusura del progetto, tenuto conto della durata indicata nella domanda e del termine finale di cui all'articolo 27 comma 2;
- k) I termini e le modalità di rendicontazione finale delle spese sostenute, tenuto conto del termine finale di cui all'articolo 28 comma 2;
- l) I termini e le modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio delle risorse FSC secondo il Sistema informativo SGP (Sistema Gestione Progetti) o altro Sistema Informativo locale adottato nell'ambito del PAR FSC.

Art. 27 - Avvio e termine di realizzazione delle attività progettuali e verifica sullo stato di avanzamento delle stesse

1. L'avvio delle attività progettuali è previsto dalla prima data di maturazione dei costi dimostrata da fattura o altra documentazione giustificativa, data che deve essere successiva a quella di presentazione della domanda e comunque non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione della concessione del finanziamento al beneficiario.

2. I beneficiari sono tenuti a concludere le attività progettuali entro i termini fissati dal decreto di concessione e comunque non oltre il termine massimo del **30 giugno 2017**. Per termine di conclusione si intende la data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

3. Ciascun beneficiario è obbligato a trasmettere periodicamente i dati di monitoraggio secondo il Sistema Informativo SGP (Sistema Gestione Progetti) o altro Sistema Informativo locale adottato nell'ambito del PAR FSC, relativi all'andamento delle risorse ai medesimi concesse.

Art. 28 – Rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa e la liquidazione del contributo concesso ovvero del saldo nel caso di erogazione in via anticipata, è effettuata distintamente per ciascuno dei beneficiari. Il capofila si impegna a presentare la documentazione finale di spesa e le richieste di liquidazione.

2. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari, sulla base dell'articolo 41 della LR 7/2000, devono presentare, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione di ciascun intervento nell'ambito del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione di cui all'articolo 26 comma 9 e comunque non oltre il termine del **30 settembre 2017**, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Entro i termini di rendicontazione i soggetti beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese maturate durante il periodo di esecuzione dell'intervento, pena l'inammissibilità della spesa pagata oltre i termini.
4. Il mancato rispetto dei termini di rendicontazione, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 comma 4.
5. La modulistica per la rendicontazione sarà resa disponibile dalla SRA sul sito web della Regione a partire da gennaio 2014.

Art. 29 – Erogazione del contributo

1. Il Direttore della SRA, a seguito dell'esito dei controlli sulla rendicontazione di cui all'articolo 28, dispone con proprio decreto entro il termine di cui all'articolo 40 comma 1, la liquidazione del contributo distintamente per ciascuno dei beneficiari.
2. Su richiesta del beneficiario per il tramite del capofila, sono ammesse erogazioni in via anticipata di contributi concessi fino al 70% del contributo concesso:
 - d) nell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato;
 - e) al di fuori degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato e in favore di soggetti privati;
 - f) al di fuori degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato e in favore di soggetti pubblici.
3. Nei casi di cui al comma 2 lettere a) e b) l'erogazione in via anticipata è disposta previo accertamento dell'effettivo avvio delle attività progettuali e previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 5% e con scadenza nove mesi dopo il termine ultimo fissato di rendicontazione finale.
4. Nel caso di cui al comma 2 lettera **c)** l'erogazione in via anticipata del contributo è erogata alle Università e agli Organismi di ricerca pubblici, che ne fanno richiesta, fino al limite massimo del 70% del contributo concesso alle seguenti condizioni:
 - c) accertamento, da parte della SRA dell'effettivo avvio delle attività progettuali;
 - d) svolgimento da parte della SRA dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa su copia delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa trasmessi, anche non quietanzati.
5. Nel caso di cui al comma 2 lettera **c)**, ad avvenuta erogazione del contributo ai sensi del comma 4, i beneficiari trasmettono alla SRA gli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati, ai fini del riscontro con la documentazione precedentemente fornita.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI , MODIFICHE DEGLI INTERVENTI E PROGETTI E CONTROLLI

Art. 30 - Obblighi dei beneficiari

2. I beneficiari sono tenuti a realizzare l'intervento di propria competenza e ad assumere la responsabilità, comunque solidale con gli altri associati, in ordine alla realizzazione complessiva del progetto, nonché al rispetto dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo, da attuarsi ai sensi dell'articolo 39:
 - i) ad impiegare le risorse PAR FSC per l'esclusiva realizzazione dell'intervento per il quale sono state concesse, nonché per le finalità previste dal presente bando;
 - j) a rispettare i criteri di demarcazione con altri fondi;
 - k) a rispettare il divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
 - l) a mantenere la stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione di cui all'articolo 31;
 - m) a concludere le attività progettuali non oltre il termine massimo del 30 giugno 2017, e a presentare la rendicontazione non oltre il termine del 30 settembre 2017, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35;
 - n) a consentire ed agevolare ispezioni e controlli disposte dalla Regione o dal Ministero dello Sviluppo economico;
 - o) a adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato con risorse del PAR FSC, che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili e che faciliti la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo;

- p) a conservare in un plico separato, fino a tutto il 2022, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- 2.** I beneficiari sono tenuti inoltre al rispetto dei seguenti obblighi, pena la sospensione della liquidazione del contributo ai sensi dell'articolo 37:
- h) a comunicare, tramite il capofila, il CUP dell'intervento così come disposto dalla Legge 3/2003 e dalle delibere CIPE 143/2002 e 34/2009 2 (solo per gli enti pubblici);
 - i) a rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008, del Regolamento CE 1998/2006, (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 2006/C323/01, del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C82/01 del 01/04/2008.
 - j) nel caso di cofinanziamento da parte del beneficiario, a certificare la partecipazione finanziaria;
 - k) a comunicare, tramite il capofila, le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale, ivi compresi i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, secondo il Sistema Informativo SGP (Sistema Gestione Progetti), ovvero altro Sistema Informativo locale adottato nell'ambito del PAR FSC;
 - l) a comunicare, tramite il capofila, gli eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti per il medesimo intervento;
 - m) a comunicare, tramite il capofila, eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce ed ogni altro fatto che possa pregiudicare il buon esito dell'intervento e del progetto complessivo;
 - n) a rendicontare, tramite il capofila, l'utilizzo delle risorse e inviare, su richiesta motivata dell'Amministrazione regionale, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione dell'intervento;
- 3.** I beneficiari sono infine tenuti:
- h) a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità di cui al comma 5, pena l'inammissibilità delle spese sostenute per la rispettiva attività di informazione e pubblicità;
 - i) a garantire il rispetto dei principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione), pena l'inammissibilità delle spese sostenute in violazione delle disposizioni di legge in materia;
 - j) a concludere le attività progettuali entro il termine previsto dal decreto di concessione, pena l'inammissibilità delle spese maturate oltre il termine stesso, fermo restando l'ipotesi di revoca di cui al comma 1 lettera e);
 - k) a effettuare i pagamenti entro i termini di rendicontazione, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 3 (inammissibilità spesa pagata oltre i termini);
 - l) a rendicontare le spese entro i termini stabiliti dal decreto, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 (inammissibilità spesa pagata oltre i termini) e fatta salva l'ipotesi di revoca di cui al comma 1 lettera e);
 - m) a restituire le eventuali economie di spesa realizzate alla conclusione dell'intervento, indipendentemente dal loro valore, pena l'applicazione degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di restituzione e fino alla data di effettiva restituzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.
 - n) a comunicare, tramite il capofila, il mantenimento della stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione di cui all'articolo 31, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 commi 7 e 8 (ispezioni e controlli).
- 4.** Con riferimento al comma 1 lettere g) e h) la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento, da conservare fino al 31 dicembre 2022, riguarda nello specifico:
- g) le specifiche tecniche e finanziarie dell'intervento;
 - h) i documenti relativi alle procedure di appalto e di aggiudicazione;
 - i) le registrazioni contabili;
 - j) le fatture quietanzate o documenti aventi forza probatoria equivalente per ogni voce di spesa sostenuta dal beneficiario;
 - k) i documenti giustificativi dell'effettiva fornitura di beni e servizi nell'ambito dell'intervento;
 - l) i documenti che dimostrano la corretta ripartizione della spesa tra eventuali elementi ammissibili e non ammissibili.
- I documenti dovranno essere conservati nella loro forma originale oppure in copia fotostatica resa conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente.
- 5.** Con riferimento al comma 3 lettera a), il beneficiario informa in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stata selezionato nel quadro del PAR FSC. In qualsiasi documento rivolto al pubblico riguardante il progetto, deve essere riportata una dichiarazione da cui risulti che il medesimo è stato cofinanziato dai fondi del PAR FSC.

² Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, gli enti pubblici sono incaricati di comunicare il numero di CUP. Si fa presente che, nel caso il beneficiario non intenda provvedere direttamente alla richiesta del codice al CIPE, è necessario invii all'Amministrazione regionale una delega ai fini della procedura per il rilascio del codice tramite il sistema CUPWEB del Ministero del Tesoro (<http://cupweb.tesoro.it/CUPWEB/>).

Art. 31 – Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'intervento ammesso a contributo non deve subire modifiche sostanziali:

- c) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa e
- d) che siano risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:

- d) iscrizione nel registro delle imprese;
- e) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
- f) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- d) mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando.

3. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:

- d) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla SRA. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
- e) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
- f) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.

4. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 32, in esito alle quali la SRA sentita l'Organismo di Programmazione valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.

5. Fermo restando il rispetto dei commi 1, 2, 3 e 4, ove ne ricorrano i presupposti, va garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale n. 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso.

6. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui al comma 1, nonché dei vincoli di destinazione di cui al comma 5, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno fino al termine dei cinque anni successivi alla conclusione del progetto.

7. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6, la SRA procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

8. Qualora il numero di beneficiari di cui al presente bando sia superiore a 30, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 7, la SRA si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

9. L'inosservanza dell'obbligo di stabilità delle operazioni, nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.

10. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 in merito alle operazioni straordinarie, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

11. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione a terzi del prototipo risultato dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

Art. 32 – Variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni e dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 31, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, l'impresa interessata, per il tramite del capofila, entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo, presenta:

- d) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione in esito all'operazione straordinaria, comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite all'intervento oggetto di contributo;
- e) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- f) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi per tutta la durata dell'intervento.

4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, in fase di concessione si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l'articolo 31 comma 10.

Art. 33- Variazioni degli interventi

1. Nel rispetto dell'obbligo di stabilità di cui all'articolo 31, le variazioni degli interventi nell'ambito del progetto sono ammesse a seguito di preventiva richiesta alla SRA, per il tramite del soggetto capofila, e successiva autorizzazione dalla medesima, solo qualora di configurino come variazioni non sostanziali.

2. Per variazioni non sostanziali si intendono le modifiche apportate all'intervento che non alterano la natura o le modalità di esecuzione dell'intervento stesso e del progetto, nonché degli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

3. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario o dal soggetto munito di poteri di firma.

4. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale di progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e delle operazioni cofinanziate con i Fondi PAR FSC.

5. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo.

6. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, la SRA procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

7. La SRA si riserva, entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, l'accoglimento della predetta istanza. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la SRA si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.

8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione dell'intervento, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo di cui agli articoli 38 e 39. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle nuove spese ammissibili rideterminate.

Art. 34 – Sospensioni e proroghe dei termini di realizzazione degli interventi

1. Eventuali richieste di sospensioni e proroga dei termini di realizzazione di ciascun intervento nell'ambito del progetto e conseguentemente anche di rendicontazione dello stesso fissati con i decreti di cui all'articolo 26 comma 9 devono essere debitamente motivate e presentate alla SRA, per il tramite del capofila, prima della scadenza dei termini stessi.

2. Il Servizio si riserva, entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, l'accoglimento della predetta istanza, in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso, le sospensioni e le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale del progetto, tale che il tempo di realizzazione dello stesso superi del 25% il tempo di realizzazione originariamente previsto.

- 3.** In caso di positivo accoglimento dell'istanza, inoltre, il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fidejussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo, di modo che tale scadenza risulti di almeno nove mesi superiore al nuovo termine previsto per la presentazione della domanda di rimborso finale dell'intervento.
- 4.** In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito, sono comunque fatte salve le spese maturate fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di riduzione o revoca del contributo di cui agli articoli 38 e 39. Nei suddetti casi il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili maturate entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.
- 5.** Se il singolo intervento diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili ai beneficiari, nonché nei casi di procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, i beneficiari stessi ne danno immediata comunicazione alla SRA. La SRA, accertata la diretta connessione tra dette cause e l'interruzione dell'iniziativa, dispone la sospensione dei termini nei confronti del singolo intervento o dell'intero progetto. Tali termini riprendono a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione.
- 6.** In ogni caso, le sospensioni e le proroghe dei termini di realizzazione dei singoli interventi nell'ambito del progetto non possono comportare uno slittamento dei termini di conclusione del progetto oltre il **30 giugno 2017**.

Art. 35 – Proroghe dei termini di rendicontazione degli interventi

- 1.** Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione dell'intervento fissati con il decreto di cui all'articolo 26 comma 9 devono essere debitamente motivate e presentate alla SRA, per il tramite del capofila, prima della scadenza dei termini stessi.
- 2.** Il Servizio si riserva, entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, l'accoglimento della predetta istanza.
- 3.** In caso di positivo accoglimento dell'istanza il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fidejussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo, di modo che tale scadenza risulti di almeno nove mesi superiore al nuovo termine previsto per la presentazione della domanda di rimborso finale del progetto.
- 4.** In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito, sono comunque fatti salvi i pagamenti effettuati entro i termini di rendicontazione originariamente stabiliti, purché i costi siano maturati entro i termini di chiusura dell'intervento nell'ambito del progetto. Nei suddetti casi il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili pagate entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.
- 5.** In ogni caso, le proroghe dei termini di rendicontazione dei singoli interventi nell'ambito del progetto non possono comportare uno slittamento dei termini di rendicontazione oltre il **30 settembre 2017**.

Art. 36 – Controlli

- 1.** Nell'ambito dell'attività di sorveglianza del PAR FSC, la SRA provvede al controllo di primo livello riguardante gli aspetti amministrativi, finanziari e tecnici degli interventi. Il controllo si esplica attraverso verifiche amministrativa e verifiche in loco. Le verifiche si attuano nel corso dell'intero procedimento e possono essere anche successive alla chiusura degli interventi medesimi.
- 2.** Le verifiche amministrative sugli interventi sono volte ad accertare la corretta applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, le verifiche documentali sulla rendicontazione della spesa.
- 3.** Le verifiche in loco sugli interventi finanziati sono volte ad accertare, compatibilmente con l'avanzamento procedurale dell'intervento, l'effettiva disponibilità e la reale possibilità di accesso alla documentazione relativa a tutti gli atti connessi all'attuazione dell'intervento nonché la realizzazione fisica dell'intervento stesso.
- 4.** In qualsiasi momento possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dei regolamenti, della normativa nazionale di riferimento e dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

CAPO VI – SOSPENSIONE, RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art 37. Sospensione dell'erogazione del contributo

- 1.** Il mancato rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari previsti dall'articolo 30, comma 2, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, da attuarsi a cura della SRA entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, limitatamente

alla parte non ancora erogata e sino all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute secondo le indicazioni fornite dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.

Art. 38 – Riduzione del contributo

1. Fermo restando il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originali, il contributo concesso è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa ammissibile a rendiconto risulti inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento:

a) in caso di realizzazione parziale dell'intervento;

b) in caso di spesa sostenuta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate;

c) in caso di variazioni degli interventi, di sospensioni e proroghe dei termini di realizzazione degli interventi, di proroghe dei termini di rendicontazione degli interventi, come disciplinati agli articoli 33, 34 e 35.

d) nei casi di cui all'articolo 30 comma 3 lettere a) (obblighi di informazione e pubblicità) e b). (rispetto delle politiche comunitarie trasversali).

2. Il contributo, entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1, viene ridotto proporzionalmente con riferimento alle spese del singolo beneficiario ritenute non ammissibili a livello di singolo intervento, fermo restando il limite di cui all'articolo 39 comma 1 lettera d).

Art. 39 - Revoca dell'erogazione del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia di uno o più beneficiari, che comporta il mancato limite minimo stabilito dall'articolo 8 comma 1 lettera b);

b) difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;

d) spesa ammissibile a rendiconto risultante inferiore alla soglia minima di ammissibilità stabilita dall'articolo 8 comma 1 lett. a) o ridotta in misura superiore al 50% delle spese inizialmente ammesse.

e) riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti, della mancanza degli altri requisiti di ammissibilità ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte superiore al 50% rispetto all'ammontare complessivo delle spese ammesse a contributo;

f) riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto del mancato mantenimento degli obblighi sottoscritti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 30 comma 1;

h) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, da richiedersi da parte della SRA entro i termini di cui all'articolo 40 comma 1.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 40 - Informazioni sul procedimento

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 26- 29 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39, vengono definiti i seguenti termini:

Procedimento	Termine	Termine iniziale	Termine finale
Formazione della graduatoria e ammissione al finanziamento (articolo 26)	150 giorni	Giorno successivo dalla scadenza di presentazione delle domande	Data di adozione del decreto del direttore centrale di approvazione della graduatoria
Concessione dei contributi (articolo 26)	90 giorni	Giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria per la concessione del contributo	Data di registrazione del decreto di concessione
Erogazione in via anticipata dei contributi (articolo 29)	60 giorni	Giorno successivo alla ricezione della documentazione per	Data di registrazione del decreto di liquidazione

		l'ottenimento dell'anticipo / anticipazione	
Liquidazione e approvazione dei rendiconti (articolo 29)	150 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione del rendiconto	Data di registrazione del provvedimento di approvazione del rendiconto ed erogazione del saldo oppure del provvedimento di rideterminazione del contributo ed eventuale richiesta di restituzione del dovuto oppure, del provvedimento di revoca del contributo.
Variazioni progettuali (articolo 33)	45 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego variazione progettuale
Sospensione dei termini di realizzazione del progetto e degli interventi (articolo 34)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego sospensione dei termini progettuali
Proroga dei termini progettuali (articolo 34)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego proroga dei termini progettuali
Proroga dei termini di rendicontazione degli interventi (articolo 35)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento/diniego proroga dei termini di rendicontazione
Sospensione dell'erogazione del contributo (articolo 37)	30 giorni	Giorno successivo alla data di conclusione degli accertamenti / verifiche	Data di adozione del provvedimento di sospensione dell'erogazione del contributo
Riduzione del contributo (articolo 38)		Provvedimento incluso nella fase di liquidazione e approvazione del rendiconto	
Revoca del contributo (articolo 39)	60 giorni	- Giorno successivo dalla data di conclusione degli accertamenti / verifiche oppure - Giorno successivo dalla data di comunicazione di rinuncia da parte del beneficiario Oppure - Provvedimento incluso nella fase di liquidazione e approvazione rendiconto	Data di adozione del provvedimento di revoca del contributo.

Art. 41 – Normativa di riferimento

1. Il presente bando è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, riportata ai successivi commi.

2. Normativa comunitaria

- k) Decisione del Consiglio europeo del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE) con la quale sono stati adottati gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;
- l) Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, contenente indicazioni su programmi e politiche regionali;
- m) Reg.to CE 1083/2006 e succ. mod. int. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- n) Reg.to CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- o) Reg.to CE 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006 (come rettificato in data 15.02.2007 (GUUE n. L 45 di pari data);
- p) Reg.to 1998/2006 del 15/12/2006 che disciplina l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

- q) Comunicazione della Commissione 2006/C/323/01 del 30/12/2006 recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- r) Reg.to della Commissione CE 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
- s) Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 che ha modificato i criteri e i parametri di definizione della dimensione delle Piccole e Medie Imprese;
- t) Decisione della Commissione Europea 2003/C 317/06 che disciplina gli aiuti di stato nel settore della cantieristica navale.

3. Normativa nazionale

- n) Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate;
- o) Delibera CIPE n. 112 del 18 dicembre 2008 di aggiornamento della dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della delibera n. 166/2007;
- p) Delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 di ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, e di definizione di nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali;
- q) Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, di riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni;
- r) Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) istitutiva del Fondo Aree Sottoutilizzate" (FAS), modificato con la legge 296/06 (Legge finanziaria 2007).
- s) Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, con cui il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- t) DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato su GURI 294 del 17 dicembre 2008;
- u) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007 che disciplina le modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla CE, di cui all'art. 1, c. 1223, della legge 27/12/2006 n. 296;
- v) Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- w) Delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) di "Approvazione del Quadro strategico nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013";
- x) Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca "Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster tecnologici nazionali";
- y) Decreto Direttoriale 12 luglio 2012 n. 414 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca "Integrazioni all'Avviso 257/Ric del 30 maggio 2012".
- z) Decreto Direttoriale 14 dicembre 2012 n. 18 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca "Cluster Tecnologici Nazionali - Approvazione graduatoria progetti ammessi".

4. Normativa regionale e altri atti

- h) LR 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, succ. modd. e integrazioni;
- i) LR 21 luglio 2008 n. 7 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- j) DPR n. 463 del 29/12/2005 che approva il regolamento recante "indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3 della legge regionale 7/2000";
- k) Legge regionale n. 26 del 10 novembre 2005 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";
- l) Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia del 8 agosto 2011 per lo sviluppo del Distretto navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave;
- m) Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", art. 7, commi 41- 43, ai sensi della quale la Regione promuove l'attività dei Distretti dell'innovazione mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei Distretti medesimi;
- n) Delibera di Giunta Regionale n. 847 del 17 maggio 2012, ad oggetto "Delibere Cipe n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli

Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Approvazione definitiva.” e normativa nazionale, regionale e comunitaria dalla stessa richiamata.

Art. 42 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti alla SRA sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
- 2.** I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
- 3.** Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
- 4.** I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
- 5.** Titolare del trattamento è il Direttore della SRA.

Art. 43 – Elementi informativi

- 1.** Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

Struttura regionale attuatrice

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione, università e ricerca, famiglia associazionismo e cooperazione

Servizio istruzione università e ricerca

via Lavatoio 1 – 34133 Trieste

tel. 040/ 3775241

fax 040/3773401

indirizzo mail: s.istruz.univ.ric@regione.fvg.it

indirizzo PEC: istruzione.ricerca.famiglia@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento

il Direttore del Servizio dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria

dott. Daniele SCANO – tel. 040/3775241; e-mail daniele.scano@regione.fvg.it

dott. Fabio BUSDON – tel. 040 /3773408; e-mail fabio.busdon@regione.fvg.it

- 2.** Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it>.

- 3.** L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ALLEGATO I

DGR n. 1751 del 26 settembre 2014

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007–2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007–2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile;

Vista la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con la quale il CIPE ha delineato il percorso di programmazione, gestione e monitoraggio di attuazione del QSN e ha definito la ripartizione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) dedicate al periodo di programmazione 2007–2013 tra le due macroaree, Mezzogiorno e Centro Nord, assegnando al Programma strategico regionale del Friuli Venezia Giulia una quota pari a euro 190.159.000,00;

Atteso che con delibera n. 112 del 18 dicembre 2008 il CIPE ha aggiornato la dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della richiamata delibera n. 166/2007;

Vista la delibera n. 1 del 6 marzo 2009 con la quale il CIPE ha apportato un ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, provvedendo nel contempo a definire le nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali e al conseguimento degli obiettivi di servizio per il Mezzogiorno e a modificare in parte le regole già stabilite con la più volte richiamata delibera n. 166/2007;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, che, ratificando la riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni decisa il 28 novembre 2010, ha portato la dotazione finanziaria destinata al Friuli Venezia Giulia a euro 160.386.000,00;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2580 del 10 dicembre 2010 con la quale il Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS è stato approvato in via preliminare;

Vista la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2012 al Reg. 3, Foglio 252, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con la quale il CIPE ha preso atto del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013 (PAR FSC)", nella sua forma emendata e integrata nei termini concordati in fase istruttoria con la Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013; **Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 359 del 27 febbraio 2014 con la quale il sopraccitato Programma Attuativo è stato aggiornato e modificato;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 360 del 27 febbraio 2014 con cui la Giunta Regionale ha deliberato di ripristinare l'assegnazione originaria prevista dal PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013 per le singole Linee di Azione;

Dato atto che il suddetto PAR FSC prevede la linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 748 dell'11 aprile 2013 di approvazione della scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 3.1.2 - "Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico" a valere sul Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013

Visto il decreto del Direttore Centrale n. 956/ISTR/2013 di data 4 giugno 2013 con il quale è stato approvato il "Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell'ambito del Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - DITENAVE";

Visto il decreto del Direttore Centrale n. 957/ISTR/2013 di data 4 giugno 2013 con il quale è stato approvato il "Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell'ambito del Distretto tecnologico regionale di biomedicina molecolare";

Dato atto che i contributi di cui al presente intervento, qualora si configurino quali aiuti di Stato, sono concessi in osservanza delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, e che pertanto il Regolamento stesso costituisce la base giuridica di riferimento per il finanziamento delle operazioni da attuare tramite bando a valere sul PAR FSC 2007–2013, azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici";

Dato atto altresì che nei suddetti bandi viene indicata la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e nello specifico viene indicato anche il Regolamento CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

Precisato che il regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal "Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, all'articolo 7, paragrafo 4, prevede che sono considerati ammissibili a un contributo del FESR, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione e che i costi sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile;

Valutata positivamente in termini di semplificazione procedurale sui bandi a valere sull'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007-2013, l'opportunità offerta dal Regolamento (CE) n. 1080/2006 di discostarsi dai valori reali delle spese generali adottando un metodo di determinazione forfettaria delle spese medesime, in modo tale da riconoscerne l'ammissibilità, senza richiedere ai beneficiari imprese, organismi di ricerca e enti gestori dei distretti tecnologici regionali la dimostrazione dell'effettività della spesa sostenuta attraverso l'imputazione diretta della stessa al progetto e ai singoli interventi, pur garantendo la realizzazione dell'operazione cofinanziata;

Atteso che i costi indiretti potranno essere dichiarati su base forfettaria ovvero sulla base di spese reali supportate dai relativi documenti giustificativi, nei limiti del massimale fissato con la presente deliberazione, e le due modalità di rendicontazione sono da ritenersi alternative e non cumulabili;

Dato atto che gli articoli 21 commi 4 e 5 dei sopraccitati bandi prevedono che con specifica delibera di giunta regionale le spese generali potranno essere determinate con modalità forfettaria fino a una percentuale dei costi diretti che il beneficiario sostiene per la realizzazione delle attività progettuali e che tale percentuale verrà fissata con la medesima deliberazione;

Considerata pertanto la necessità di definire forfettariamente le spese generali ammissibili a contributo garantendo che tale determinazione si sviluppi sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

Atteso che per sviluppare una metodologia avente tali requisiti risulta necessario, definire preliminarmente:

1. le voci di spesa ammissibile da considerarsi costi diretti;
2. le voci di spesa ammissibile da considerarsi costi indiretti;
3. l'incidenza percentuale dei costi indiretti su quelli diretti, sulla base dei dati storici in possesso della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca riferibili, per omogeneità, a procedimenti contributivi in materia di ricerca sviluppo e innovazione attivati con fondi regionali e fondi strutturali nel periodo di programmazione 2007 - 2013;

Considerato pertanto, per le finalità di cui al citato Regolamento (CE) 1080/2006, risulta necessario definire quali, tra le voci di spesa ammissibile, siano da considerarsi costo diretto ovvero costo indiretto;

Rilevato che non risulta opportuno valutare l'incidenza della base storica dei dati desumibili dal finanziamento delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nell'ambito della programmazione comunitaria 2000 - 2006 (Docup Obiettivo 2 2000-2006), considerato l'assenza di finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo da assimilare a quelli dell'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007-2013;

Atteso pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dei distretti tecnologici di cui all'azione 3.1.2.2. del PAR FSC 2007 - 2013 i procedimenti contributivi presi in considerazione sono:

1. progetti attivati sul POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, ASSE 1 Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità, Attività 1.1.b "sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione",
2. progetti a valere sull'articolo 21, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico." sulla base della disciplina regolamentare D.P.Reg. 23 marzo 2007 n. 70 e s.m.i. "Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva".

Precisato, altresì, che gran parte dei progetti a valere sull'attività 1.1.b del POR FESR sono in fase di rendicontazione e quindi i dati storici disponibili rappresentano i soli interventi i cui rendiconti sono stati approvati;

Dato atto che nell'ambito dei procedimenti contributivi sopra citati siano da considerarsi:

1. "costi diretti" I costi diretti sono quei costi direttamente connessi ad una determinata attività del soggetto, laddove il legame con questa singola attività può essere dimostrato. Con riferimento ai sopraccitati procedimenti contributivi si intendono quelli direttamente connessi all'attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione programmata dal soggetto beneficiario, che ne dimostra poi il legame con l'attività stessa anche attraverso l'esibizione della specifica documentazione di spesa in sede di rendicontazione, al netto dei recuperi. Rientrano tra i costi diretti le seguenti voci di spesa:

a) Spese di Personale. Si intendono le spese del personale interno impiegato direttamente nelle attività di ricerca e/o sviluppo e/o innovazione, del personale tecnico e amministrativo ivi compreso quello adibito al Coordinamento progettuale e alla Diffusione/Divulgazione dei risultati delle attività progettuali,

nonché le spese del personale ausiliario nella misura massima del 10% dei costi del personale;

b) Spese per Missioni e trasferte. Si intendono le spese sostenute dal personale per la partecipazione ad attività connesse al progetto;

c) Spese per Prestazioni di servizi. Si intendono le spese riconducibili a prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, prestazioni di servizi acquisiti da terzi, competenze tecniche, servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività progettuali, noleggio di strumentazione ed attrezzature utilizzate nell'attività progettuale, locazione finanziaria (leasing) di beni impiegati nell'attività progettuale, consulenze legali, perizie tecniche o finanziarie, promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto;

d) Spese per beni immateriali. Si intendono le spese riconducibili all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività progettuale oggetto di finanziamento, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) Spese per acquisizione di strumenti, attrezzature e macchinari. Si intende ammissibile la quota di ammortamento del bene calcolata conformemente alla normativa fiscale vigente, riferita esclusivamente al periodo di finanziamento dell'intervento e proporzionalmente rapportata alle giornate di utilizzo nell'ambito delle attività progettuali.

f) Spese per beni materiali. Si intendono le spese per l'acquisizione di materiali, forniture e prodotti analoghi riconducibili alle attività progettuali che esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento delle attività progettuali stesse.

g) IVA, se non recuperabile

2. "costi indiretti". I costi indiretti, d'altra parte, sono costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad una singola attività del soggetto in questione. Tali costi comprendono le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a una specifica attività.

Con riferimento ai sopraccitati procedimenti contributivi essi sono quelli unicamente riconducibili alla nozione di spese generali supplementari al progetto.

Accertata la sostanziale omogeneità delle disposizioni regolamentari e dei bandi succedutesi in relazione alla classificazione delle voci di spesa ammissibili relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo, come risulta dall'allegato B alla presente deliberazione;

Considerato che la medesima classificazione delle voci di spesa ammissibili è stata adottata nell'ambito dell'azione 3.1.2.2. del PAR FSC 2007 - 2013 e nei relativi bandi attuativi sopraccitati, nei quali, inoltre, sono stati espressamente definiti i costi diretti ed indiretti, le tipologie di spesa, nonché le modalità, la quantificazione e le limitazioni per ciascuna voce di spesa ammissibile;

Ritenuto, in conseguenza alla predetta omogeneità, che il valore percentuale medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti (dato storico) possa costituire la percentuale forfettaria da riconoscersi alle spese generali, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo, a valere sulla linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici";

Visto il metodo per la determinazione forfettaria delle spese generali, quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dei distretti tecnologici, da applicarsi sulle domande di contributo presentate a valere sull'Asse 3 "Competitività", Obiettivo 3.1. Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013, come descritto all'allegato A, e ritenuto di approvarlo;

Vista la tabella delle spese generali di cui all'allegato C, risultante dall'applicazione del metodo di cui al metodo sopraccitato, riferito ai procedimenti contributivi attivati nell'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013 sulla base della precedente disciplina regionale in materia di ricerca e sviluppo, e ritenuto di approvarla;

Dato atto che il valore percentuale medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti sulla base dei dati storici riportati nella tabella C è pari al 5,6% e ritenuto di proporre la percentuale forfettaria delle spese generali da ammettere a contributo nella misura del 6% corrispondente all'arrotondamento matematico della % individuata;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni citate in premessa, sono approvati:

a) **il metodo per la determinazione forfettaria delle spese generali**, quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dei distretti tecnologici, da applicarsi sulle domande di contributo presentate

a valere sull'Asse 3 "Competitività", Obiettivo 3.1. Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013, come descritto all'allegato A, in relazione alla classificazione delle voci di spesa ammissibili relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo, come risulta dall'allegato B

b) **la tabella delle spese generali** di cui all'allegato C, risultante dall'applicazione del metodo di cui all'allegato A, riferito ai procedimenti contributivi attivati nell'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013 sulla base della precedente disciplina regionale in materia di ricerca e sviluppo, come specificati in premessa;

c) **la percentuale forfetaria** da riconoscersi alle spese generali, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo a valere sull'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013 secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella:

DETERMINAZIONE FORFETARIA DELLE SPESE GENERALI azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013	
Valore % medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti (dato storico)	Percentuale forfetaria delle spese generali da ammettere a contributo
5,60%	6%

2. La percentuale forfetaria di cui alla lettera c) del punto 1) è applicata ai costi diretti che il beneficiario prevede di sostenere per la realizzazione del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, intendendosi per costi diretti il totale delle spese preventivate per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, al netto delle spese generali.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1751 DEL 26 SETTEMBRE 2014

METODO DI CALCOLO SEGUITO PER LA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE GENERALI

1. Al fine di determinare la base di calcolo per la forfetizzazione delle spese generali si è operato, preliminarmente, un raffronto tra le voci di spesa che verranno adottate nell'ambito dell'Asse 3 "Competitività", Obiettivo 3.1. Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013, diretta ad incentivare la realizzazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dei distretti tecnologici regionali, e quelle previste:
 - a) sul POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, ASSE 1 Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità, Attività 1.1.b "sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione",
 - b) sull'articolo 21, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico." sulla base della disciplina regolamentare contenuta nel D.P.Reg. 23 marzo 2007 n. 70 "Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva".Da tale confronto è emersa una sostanziale omogeneità in relazione alla classificazione delle spese ammissibili relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come risulta dall'allegato B. In conseguenza alla predetta omogeneità, il valore percentuale medio di incidenza delle spese generali sui costi diretti (dato storico) può costituire la percentuale forfettaria da riconoscersi alle spese generali, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore artigiano, a valere sull'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013.
2. Sono stati individuati (come da allegato C) i dati storici in possesso della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, riferibili a procedimenti contributivi attivati nel settore artigiano a valere:
 - a) sul POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, ASSE 1 Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità, Attività 1.1.b "sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione",
 - b) sull'articolo 21, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico." sulla base della disciplina regolamentare contenuta nel D. P. Reg. 23 marzo 2007 n. 70 "Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva".
3. Sono stati considerati unicamente i progetti regolarmente ammessi a contributo, con imputazione di spese generali e non revocati.
4. Per ciascun progetto di cui al punto 3 sono state individuate le spese ammesse a contributo per l'attività progettuale, al netto delle spese generali, al fine di individuare i costi diretti sostenuti per la realizzazione del progetto ed ammessi a contributo.
5. Per ciascun progetto di cui al punto 3 sono state individuate le spese generali ammesse a contributo, quali costi indiretti sostenuti per la realizzazione del progetto ed ammessi a contributo.
6. Vista la totalità dei progetti, è stato determinato il totale dei costi diretti e indiretti di cui ai punti 4 e 5.
7. Rapportando il totale delle spese generali ammesse a contributo (punto 5) al totale delle spese ammesse a contributo (punto 4) e moltiplicando il valore risultante per cento, si è ottenuto il valore percentuale medio dell'incidenza delle spese generali ammesse a contributo (costi indiretti) sulle spese ammesse a contributo (costi diretti).
8. Il valore percentuale così ottenuto è stato arrotondato matematicamente.
9. Tale valore, così arrotondato, costituisce la percentuale forfettaria delle spese generali da ammettere a contributo, con riferimento ai progetti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del settore artigianato, presentati a valere sull'Asse 3 "Competitività", Obiettivo 3.1. Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013, da applicarsi con riferimento ai costi diretti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

TABELLA DI RAFFRONTO VOCI DI SPESA AMMISSIBILE

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, ASSE 1 Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità, Attività I.I.b "sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione"	art. 21 comma 1 L.R.26/2005 - D.P. Reg. 23 marzo 2007 n. 70 Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva	Identificazione dei costi diretti e indiretti per le operazioni afferenti l'Asse 3 "Competitività", Obiettivo 3.1. Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013
COSTI DIRETTI	COSTI DIRETTI	COSTI DIRETTI
Personale di ricerca e Prestazioni interne Costi del personale impiegato direttamente nelle attività di ricerca (es. ricercatori, titolari di assegni di ricerca, ecc.). Costi per le prestazioni svolte dal personale interno (ad un partner), non incluse nella categoria "Spese di personale di ricerca". Si intendono, in particolare, i costi per tecnici, amministrativi e altro personale ausiliario ivi compreso quello adibito allo Sviluppo sperimentale, al Coordinamento progettuale e alla Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca. Per personale ausiliario si intende il personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente attività di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale, Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilità. Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento i costi dei professori di prima fascia (ordinario e straordinario) e di seconda fascia (associato), di ricercatori ed assistenti di ruolo qualora già coperti da finanziamenti specifici o da FFO	Costi di personale interno ed esterno costi di personale interno ed esterno, in particolare costi per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto di ricerca. I costi per il personale ausiliario non possono comunque superare il 20 per cento dei costi del personale.	Personale Spese del personale interno impiegato direttamente nelle attività di ricerca e/o sviluppo e/o innovazione, del personale tecnico e amministrativo ivi compreso quello adibito al Coordinamento progettuale e alla Diffusione/Divulgazione dei risultati delle attività progettuali, nonché le spese del personale ausiliario nella misura massima del 10% dei costi del personale.
Spese di missione solo nell'ambito delle attività di promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto		Missioni spese sostenute dal personale per la partecipazione ad attività connesse al progetto.

<p>POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, ASSE 1 Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità, Attività I.I.b "sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione"</p>	<p>art. 21 comma 1 L.R.26/2005 - D. P. Reg. 23 marzo 2007 n. 70 Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva</p>	<p>Identificazione dei costi diretti e indiretti per le operazioni afferenti l'Asse 3 "Competitività", Obiettivo 3.1. Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013</p>
<p>COSTI DIRETTI</p>	<p>COSTI DIRETTI</p>	<p>COSTI DIRETTI</p>
<p>Prestazioni di terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, prestazioni di servizi acquisiti da terzi, competenze tecniche, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività del progetto. - Costi di manutenzione e riparazione ordinarie su beni propri utilizzati nell'attività; - Costi per il noleggio di strumentazione ed attrezzature: sono ammessi i costi relativi al noleggio di strumentazioni e attrezzature usate esclusivamente per l'attività oggetto del contributo. - Costi di leasing - Spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse al progetto cofinanziato e necessarie per la sua realizzazione. - Spesa per la locazione semplice - Costi per la promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto 	<p>compresi in Altri costi di esercizio</p>	<p>Prestazione di servizi</p> <p>Spese riconducibili a prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, prestazioni di servizi acquisiti da terzi, competenze tecniche, servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività progettuali, noleggio di strumentazione ed attrezzature utilizzate nell'attività progettuale, locazione finanziaria (leasing) di beni impiegati nell'attività progettuale, consulenze legali, perizie tecniche o finanziarie, promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto.</p>
<p>Beni immateriali</p> <p>Costi per brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, ammessi nei limiti di quote di ammortamento annue definite dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Costi per acquisto di licenze software</p>	<p>Costi delle competenze tecniche e dei brevetti</p> <p>Costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.</p> <p>Costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; 2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; 3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto. 	<p>Beni immateriali</p> <p>Spese riconducibili all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività progettuale oggetto di finanziamento, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione:</p>

<p>POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, ASSE 1 Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità, Attività I.I.b "sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell'innovazione e dei distretti tecnologici dell'innovazione"</p>	<p>art. 21 comma 1 L.R.26/2005 - D. P. Reg. 23 marzo 2007 n. 70 Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva</p>	<p>Identificazione dei costi diretti e indiretti per le operazioni afferenti l'Asse 3 "Competitività", Obiettivo 3.1. Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, linea di azione 3.1.2 "Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale" e l'azione 3.1.2.2 "Distretti tecnologici" del PAR FSC 2007 - 2013</p>
<p>COSTI DIRETTI</p>	<p>COSTI DIRETTI</p>	<p>COSTI DIRETTI</p>
<p>Strumenti, attrezzature e macchinari costi di acquisizione, anche i costi accessori, come, in particolare, il trasporto e l'installazione nella misura pari al costo dell'ammortamento.</p>	<p>Costi degli strumenti e delle attrezzature costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità o della normativa civilistica o fiscale vigenti;</p>	<p>Strumenti, attrezzature e macchinari Si intende ammissibile la quota di ammortamento del bene calcolata conformemente alla normativa fiscale vigente, riferita esclusivamente al periodo di finanziamento dell'intervento e proporzionalmente rapportata alle giornate di utilizzo nell'ambito delle attività progettuali.</p>
<p>Materiali costi per l'acquisizione di materiali, forniture e prodotti analoghi riconducibili alle attività e interventi progettuali che esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento dell'intervento finanziato.</p>	<p>compresi in Altri costi di esercizio</p>	<p>Beni materiali Spese per l'acquisizione di materiali, forniture e prodotti analoghi riconducibili alle attività progettuali che esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento delle attività progettuali stesse.</p>
	<p>Altri costi di esercizio Nella categoria indicata sono inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie su beni propri. Noleggio di strumentazione ed attrezzature Leasing Affitto di beni immobili Costi di materiali e forniture Costi per viaggi, pernottamenti e pasti Costi per pubblicità ed altre attività di divulgazione Costi preparatori per la predisposizione del progetto fino al limite del 5% dei costi complessivi.</p>	
<p>Iva realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.</p>	<p>Iva costituisce un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.</p>	<p>Iva, se non recuperabile</p>
<p>Spese generali costi pagati a fornitori esterni, in particolare spese postali, telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo, cancelleria, nonché i costi sostenuti per garanzie fidejussorie fornite da banche, da società di assicurazione o da altri istituti finanziari, ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione del progetto e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto stesso, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.</p>	<p>Costi generali costi generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;</p>	<p>Spese generali Spese generali supplementari al progetto</p>

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1751 DEL 26 SETTEMBRE 2014

ALLEGATO C

TABELLA DELLE SPESE GENERALI

NUMERO	PRATICA	A spese ammesse a contributo (al netto delle spese generali e delle spese impreviste) COSTI DIRETTI	B spese generali ammesse a contributo COSTI INDIRETTI	C incidenza dei costi indiretti sul totale dei costi diretti (=B/A)%
ART. 21 comma 1 LR 26/2005 - D.P.REG. 70/2007				
1	LEAP I	259.601,92	1.804,09	0,69%
2	LEAP II	251.894,48	557,52	0,22%
3	CT e Hi Tech 1	140.325,94	7.214,73	5,14%
4	CT e Hi Tech II	145.764,84	13.979,61	9,59%
5	SISTER I	500.000,00	-	0,00%
6	DOMOTICA FRIULI VENEZIA GIULIA I	699.670,16	329,84	0,05%
7	DOMOTICA FRIULI VENEZIA GIULIA II	649.669,63	330,37	0,05%
8	CERMET I	136.392,16	7.876,15	5,77%
9	CERMET II	88.569,06	8.730,50	9,86%
10	ECO - FINISH I	220.000,00	-	0,00%
11	ECO -FINISH II	212.419,17	19.563,15	9,21%
12	MEDICINA INNOVATIVA I	954.668,11	45.331,89	4,75%
13	MEDICINA INNOVATIVA II	975.782,03	24.217,97	2,48%
14	MEDICINA INNOVATIVA III	874.250,77	125.749,23	14,38%
15	ABBATTIMENTO CONTAMINANTI ARIA I	138.276,36	6.961,36	5,03%
16	ABBATTIMENTO CONTAMINANTI ARIA II	89.679,68	7.866,10	8,77%
17	MOL - Miniaturizzazione Ottico Luminosa 1	236.384,33	2.199,67	0,93%
18	MOL - Miniaturizzazione Ottico Luminosa II	271.600,00	-	0,00%
19	INNOVATION NETWORK I	850.000,00	-	0,00%
20	INNOVATION NETWORK II	850.000,00	-	0,00%
21	PIASTRA COMANDI I	218.526,27	25.620,00	11,72%
22	PIASTRA COMANDI II	241.937,30	27.995,63	11,57%
23	PIASTRA COMANDI III	325.694,76	33.876,10	10,40%
24	TIM I	562.162,34	29.529,27	5,25%
25	TIM II	659.377,52	96.465,75	14,63%
26	TIM III	858.956,00	141.044,00	16,42%
27	ECONOMIA DEL MARE I	276.099,62	-	-
28	FILIERA DELLA SEDIA I	129.869,03	10.130,97	7,80%
29	FILIERA DELLA SEDIA II	73.531,38	6.404,00	8,71%
30	NANOCOAT I	322.313,23	5.628,77	1,75%
31	TERRITORIO I	167.859,21	-	0,00%
32	TERRITORIO II	145.378,09	-	0,00%
33	FVG-R2Bi	552.863,71	97.028,84	17,55%
ATTIVITA' 1.1.B. POR FESR 2007 2013				
34	12 - SASCAR (ESION)	352.476,16	1.703,63	0,48%
35	EASYHOME(CRP)	254.641,49	45.989,12	18,06%
36	EASYHOME(ELECTROLUX)	311.626,50	-	0,00%
37	EASYHOME(UNIUD)	127.727,63	13.191,39	10,33%
38	EASYHOME(XIVET)	101.982,09	-	0,00%
39	EASYHOME(SIPRO)	229.700,51	-	0,00%
40	EASYHOME(MARMAX)	67.668,98	9.687,31	14,32%
41	EASYHOME(POLO TECNOLOGICO DI PORD)	140.782,65	31.621,85	22,46%
42	EASYMOB(LUCI)	90.990,16	1.198,65	1,32%
43	EASYMOB(MOBE)	159.882,69	662,40	0,41%
44	LAK(SIPRO)	281.096,30	-	0,00%
45	LAK(SNAIDERO)	164.196,55	11.279,23	6,87%
46	LAK(SNAIDERO SCIENTIFIC FOUNDATION)	344.237,42	-	0,00%
47	EASYMOB(SOLARI)	794.014,41	18.435,95	2,32%

48	BARCOTICA(MONTE CARLO YACHTS)	323.506,86	54.685,67	16,90%
49	SASCAR(UNIV UDINE)	134.749,65	10.363,38	7,69%
50	BARCOTICA(TEOREMA ENGINEERING)	355.852,30	12.035,93	3,38%
51	BARCOTICA(EIDON KAIRES)	60.074,50	2.087,75	3,48%
52	BARCOTICA(UNIVERSITA' UDINE)	47.573,19	4.121,58	8,66%
53	SASCAR(FRIULI INNOVAZIONE)	63.306,67	10.032,30	15,85%
54	NG SHIP(CENERGY)	95.439,99	5.001,79	5,24%
55	NG SHIP(NAVALPROGETTI)	140.171,37	7.854,88	5,60%
56	NG SHIP(RINA SERVICES)	122.213,07	-	0,00%
57	NG SHIP(UNIVERSITA' DI TRIESTE)	95.622,93	14.377,07	15,04%
58	NG SHIP(UNIVERSITA' DI UDINE)	60.233,35	5.499,22	9,13%
59	NG SHIP(AREA SCIENCE PARK)	114.298,17	8.495,70	7,43%
60	NG SHIP(WARTSILA)	171.910,51	-	0,00%
61	NG SHIP(ENERGY AUTOMATION)	89.600,16	14.917,48	16,65%
	TOTALI	18.375.093,36	1.029.677,79	5,60%

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE